XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| GIUNTA PER IL REGOLAMENTO | Pag. | 3 |
|---|----------|-----|
| Commissioni riunite (I e XII) | » | 34 |
| Commissioni riunite (III e IV) | » | 35 |
| Commissioni riunite (III e IX) | » | 36 |
| Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e | | |
| interni (I) | » | 37 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 56 |
| Affari esteri e comunitari (III) | » | 82 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 83 |
| Finanze (VI) | » | 108 |
| Cultura, scienza e istruzione (VII) | » | 109 |
| Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) | » | 119 |
| Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) | » | 121 |
| Attività produttive, commercio e turismo (X) | » | 137 |
| Lavoro pubblico e privato (XI) | » | 144 |
| Affari sociali (XII) | » | 159 |
| ACDICOLTUDA (XIII) | ,,, | 163 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

| Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti | Pag. | 167 |
|--|----------|-----|
| Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . | » | 168 |
| INDICE GENERALE | » | 169 |

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

| Esame di questioni concernenti il Comitato per la legislazione | 3 |
|---|----|
| ALLEGATO 1 (Relazione degli onorevoli Bressa e Leone su questioni concernenti il Comitato per la legislazione) | 15 |
| Esame di questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee | 7 |
| ALLEGATO 2 (Relazione degli onorevoli Bressa e Calderisi su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee) | 21 |

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 17.10.

Esame di questioni concernenti il Comitato per la legislazione.

Gianfranco FINI, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della Giunta per il Regolamento figurano le questioni concernenti il Comitato per la legislazione e le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

Si tratta di questioni di carattere regolamentare che rivestono, nell'attuale contesto istituzionale e parlamentare, un particolare rilievo e sulle quali è già stato conferito l'incarico di riferire ai colleghi Leone, Bressa e Calderisi.

Il punto riguardante il Comitato per la legislazione trae origine da una questione – già sottoposta all'attenzione della Giunta lo scorso 13 gennaio – che riguarda la possibilità di chiamare il Comitato ad esprimersi nuovamente su un decretolegge, quando il testo sia stato modificato dalla Commissione. La questione della possibilità di un secondo parere del Co-

mitato si collega anche agli interventi volti a limitare gli effetti patologici della decretazione d'urgenza ed i suoi conseguenti riflessi negativi sull'attività del Parlamento.

Nell'invitare i relatori Bressa e Leone a riferire, ricorda che il mandato loro conferito originariamente è stato poi esteso anche della questione posta dal gruppo Italia dei valori circa la revisione dei criteri di successione dei turni di presidenza del Comitato.

Antonio LEONE, relatore, desidera preliminarmente sottolineare che gli esiti del lavoro istruttorio sono stati pienamente condivisi da entrambi i relatori. Rinviando una più approfondita esposizione all'ampia relazione che viene messa a disposizione dei colleghi, ritiene preferibile, in questa sede, concentrare il suo intervento sui principali elementi di riflessione.

Ricorda che il mandato ricevuto nella seduta della Giunta dello scorso 13 gennaio aveva ad oggetto la possibilità di chiamare il Comitato per la legislazione ad esprimersi nuovamente su un decretolegge, con riguardo al testo modificato dalla Commissione di merito, atteso che tale possibilità, allo stato delle norme regolamentari, non è ammessa. Ciò com-

porta che, in caso di ampie modifiche del testo in Commissione, il parere reso dal Comitato sul testo originario può risultare di fatto di ridotta utilità mancando un esame – secondo i parametri di qualità della legislazione indicati dal Regolamento – sulle parti nuove del testo; ne deriva un pregiudizio all'efficace perseguimento delle finalità dell'organo.

Richiamate le particolari caratteristiche del Comitato, fa presente che i relatori concordano sull'opportunità di prevedere la possibilità che il Comitato si esprima anche sul testo dei decreti-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, nell'interesse del pieno dispiegamento dell'istruttoria legislativa da parte della Commissione in sede referente ed al fine di fornire comunque alla Camera un contributo fondamentale per la migliore qualità della produzione legislativa (in particolare di quella frutto della decretazione d'urgenza). Ciò, naturalmente, lascia ferma l'espressione del parere ex articolo 96-bis, comma 1, entro cinque giorni dall'assegnazione sul testo del decreto-legge, stanti le ragioni che ne determinato l'introduzione hanno 1997.

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento al comma 4 dell'articolo 16bis, i relatori ipotizzano di prevedere, quale presupposto che legittima la ulteriore convocazione del Comitato la richiesta da parte di un *quorum* qualificato di deputati della Commissione competente. La soluzione appare coerente con la funzione di garanzia delle minoranze che connota le disposizioni concernenti il Comitato nonché quelle che attengono agli adempimenti legati all'istruttoria legislativa. Tale richiesta deve essere comunque avanzata entro la conclusione dell'esame e della votazione degli emendamenti in sede referente.

Come già precisato dal Presidente nella seduta della Giunta del 13 gennaio scorso, il secondo parere deve intendersi limitato alle sole modifiche introdotte dalla Commissione in sede referente, sempre che tali modifiche coinvolgano aspetti di competenza del Comitato stesso. Il rispetto del principio del *ne bis in idem* non dovrebbe precludere tuttavia la possibilità di «ribadire» elementi contenuti nel parere precedentemente espresso o di rivalutare norme non modificate dalla Commissione ma sulle quali possano riflettersi le modifiche apportate ad altre parti del testo.

Quanto all'organo destinatario del secondo parere, il Regolamento configura oggi il Comitato quale organo consultivo delle Commissioni: mantenere tale configurazione anche per il secondo parere sui decreti-legge consentirebbe alla Commissione di acquisire il parere prima di licenziare definitivamente il testo per l'Assemblea, potendo così valutare in che termini recepirne le indicazioni. Potrebbe tuttavia risultare problematico conciliare questa soluzione con i tempi – di solito molto ristretti - imposti dall'iscrizione dei decreti-legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, anche considerando che il parere del Comitato, stante la natura stessa dell'organo, ha necessariamente carattere analitico e puntuale, e quindi bisognoso di un'istruttoria complessa, che richiede i suoi tempi. Appare conseguentemente opportuno, nel confermare quale fisiologica destinataria del nuovo parere la Commissione competente in sede referente, prevedere anche che, ove i tempi concretamente disponibili non consentano al Comitato di rendere il parere sul disegno di legge di conversione entro la deliberazione del mandato al relatore, questo possa essere utilmente reso anche direttamente all'Assemblea (naturalmente solo ove sia utile al prosieguo dei lavori e cioè ove vi siano le condizioni procedurali per potervi dare un seguito attraverso gli emendamenti del comitato dei nove). In tal modo, sia pure in ipotesi residuali, sarebbe quindi previsto per il Comitato un ruolo consultivo anche nei confronti dell'Assemblea analogo a quello di altre Commissioni (la Commissione bilancio e, per alcuni profili, la Commissione affari costituzionali). Stanti le caratteristiche del Comitato, i relatori convengono che occorre comunque prevedere una esplicita clausola di salvaguardia nel senso che, in ogni caso

ed in via generale, dalla mancata espressione del parere non discende un impedimento alla Commissione a concludere l'esame in sede referente nei tempi stabiliti o un ostacolo all'avvio (ed eventualmente anche alla conclusione) dell'esame in Assemblea.

Quanto alla riflessione, richiamata dal Presidente nella citata seduta della Giunta del 13 gennaio, sul numero dei suoi componenti – come anche sul numero dei suoi vicepresidenti – che potrebbe risultare nei fatti insufficiente a garantire un efficace e tempestivo assolvimento delle nuove funzioni, i relatori, pur comprendendo la fondatezza della questione, ritengono opportuno rinviarne l'approfondimento ad un momento successivo all'avvio della sperimentazione del nuovo schema procedurale.

Un'ulteriore questione riguarda il regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica. Il Regolamento, come è noto, limita l'ammissibilità ai soli emendamenti respinti in Commissione e a quelli riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione: appare congruo prevedere la possibilità di escludere la rigorosa applicazione delle norme regolamentari quando gli emendamenti presentati direttamente in Aula siano univocamente volti a recepire le condizioni poste nel parere del Comitato, ove formulate in modo testuale (così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento). Anche tale possibilità andrebbe inquadrata in una prospettiva di rafforzamento dell'efficacia dei pareri del Comitato per la legislazione e ne differenzierebbe la disciplina, per questo aspetto, da quella relativa ai pareri delle Commissioni di merito, considerandone la peculiare natura e finalità. Questa soluzione è stata del resto già prefigurata dalla Presidenza in Assemblea, sia pure in via eccezionale e rimettendo alla Giunta una riflessione più compiuta della questione.

Sottolinea che, ove la fase sperimentale abbia esito positivo, i relatori stessi si

faranno carico di presentare sollecitamente una proposta di modifica complessiva delle norme regolamentari relative al Comitato, volta a codificare la disciplina sperimentale ed anche a recepire nel Regolamento più risalenti pronunce e prassi consolidate.

Infine, si sofferma sulla questione interpretativa dell'articolo 16-bis del Regolamento, posta dal Presidente del Gruppo dell'Italia dei valori con una lettera del 6 aprile scorso, e rimessa ai relatori dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta dello scorso 16 giugno. Essa riguarda la successione dei turni di presidenza presso il Comitato al fine di pervenire ad una revisione della disciplina vigente, alla luce della pronuncia unanime della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, in particolare al fine di prevedere che, nell'ambito di ogni legislatura, sia assicurato almeno un turno di presidenza a ciascun Gruppo, nell'alternanza tra rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione.

Si sofferma quindi sui criteri posti nella citata pronuncia delle Giunta del 16 ottobre 2001, e sulla loro *ratio*, osservando come tali criteri siano stati da allora costantemente applicati e costituiscano un parametro certo di riferimento, idoneo a fondare aspettative giuridicamente rilevanti, talché non appare senz'altro opportuno mutarli in corso di legislatura.

Ad avviso dei relatori, non appare coerente con l'impianto vigente l'introduzione di un correttivo nel senso indicato dal gruppo dell'Italia dei valori: tale correttivo ridurrebbe considerevolmente l'impatto del criterio dell'anzianità nel Comitato, poiché porterebbe alla presidenza anche i membri subentranti in corso di legislatura, per il solo fatto di appartenere al gruppo cui spetterebbe la presidenza; esso inoltre non sarebbe coerente con i criteri di composizione dell'organo, che non sono vincolati né alla stretta proporzionalità né alla rappresentatività, sia nella formazione originaria sia per ogni mutamento successivo.

Precisa che tali valutazioni sono compiute a quadro normativo invariato e condividendo l'ispirazione alla base delle interpretazioni fornite dalla Giunta in passato, fermo restando che la Giunta, ove fossero presentate iniziative in tal senso, potrà sviluppare una riflessione sulla base delle opzioni che dovessero essere formulate.

In conclusione i relatori sottopongono alla Giunta la seguente proposta di parere.

« La Giunta per il Regolamento,

esaminate le questioni relative alla disciplina del Comitato per la legislazione poste nelle riunioni della Giunta per il Regolamento del 13 gennaio 2009 e del 16 giugno 2009;

ritenuta l'esigenza di un rafforzamento dell'efficacia dei pareri espressi da tale organo, funzionale all'interesse del pieno dispiegamento dell'istruttoria legislativa per una migliore qualità della produzione normativa;

valutata l'opportunità di prevedere una disciplina di carattere sperimentale;

delibera il seguente parere:

In via sperimentale, ed in attesa di una compiuta riforma delle norme del Regolamento concernenti il Comitato per la legislazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta - da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti - da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento.

Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. Resta fermo che la mancata espressione del parere da parte del Comitato – anche in relazione a quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 28 febbraio 2007 – non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea.

Inoltre, con riferimento al parere reso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, devono intendersi ammissibili in Assemblea gli emendamenti, pur se non previamente presentati in Commissione in sede referente né riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione stessa, volti univocamente a recepire condizioni poste nel parere del Comitato e formulate in modo testuale, così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento.

Infine, in relazione ad una richiesta di revisione dei criteri per la successione dei deputati nei turni di presidenza del Comitato per la legislazione, si conferma stabilito integralmente quanto Giunta per il Regolamento nella seduta del 16 ottobre 2001. In particolare, al fine di privilegiare l'esperienza parlamentare maturata da ciascun membro nell'attività dell'organo, resta confermato che i membri del Comitato si succedono alla presidenza, alternandosi tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, secondo il criterio di anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria dell'anzianità parlamentare e, quindi, dell'anzianità anagrafica».

Dopo che Luca VOLONTÈ, ringraziati i relatori per la completezza dell'istruttoria svolta, ha dichiarato di condividerne pienamente gli esiti, David FAVIA, nell'associarsi ai ringraziamenti ai relatori per l'accurato lavoro istruttorio, manifesta piena adesione alla prima parte del parere, che concerne l'attività consultiva del

Comitato per la legislazione. Esprime invece dissenso sul punto che attiene ai criteri di turnazione alla presidenza dell'organo in quanto, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno inserire un criterio che faccia perno sulla necessaria rotazione di esponenti di tutti i Gruppi, come richiesto nella citata lettera del Presidente del Gruppo dell'Italia dei Valori.

A supporto di questa richiesta, in aggiunta alle argomentazioni già espresse dall'onorevole Donadi, militano anche elementi fattuali quali il numero estremamente ristretto di Gruppi attualmente presenti in Parlamento e la circostanza che l'adozione di questo ulteriore criterio consentirebbe di far assumere l'incarico di presidente ad un deputato particolarmente qualificato, il collega Pisicchio, che viceversa si vedrebbe ingiustamente penalizzato dalla mera circostanza di avere un'anzianità di nomina nell'organo inferiore ai componenti originari. Su tale specifica questione riterrebbe opportuna una riflessione ulteriore volta ad evitare l'assunzione di decisioni che appaiono contra personam, dichiarando altrimenti il proprio voto contrario

Dopo che Gianfranco FINI, Presidente, ha evidenziato come la genesi e l'applicazione delle norme regolamentari debba sempre prescindere dalle qualità dei soggetti che momentaneamente si trovano a far parte di organi ovvero assumano in essi particolari cariche, per proiettarsi invece in una dimensione applicativa necessariamente di carattere generale, Gianclaudio BRESSA, relatore, replicando all'onorevole Favia, precisa che la soluzione indicata dai relatori alla problematica sollevata dal Presidente Donadi si fonda sul carattere peculiare dell'attività svolta dal Comitato per la legislazione, che si qualifica per i suoi contenuti tecnici e di neutralità rispetto alle componenti politiche presenti in Parlamento. Ne consegue che la successione alla carica di Presidente debba, a suo avviso, prescindere totalmente dalle vicende che conducono all'eventuale sostituzione dei suoi membri, essendo queste ultime dettate esclusivamente dalle dinamiche interne dei Gruppi di appartenenza.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel disporre la pubblicazione in allegato della relazione depositata dai relatori (vedi allegato 1), prende atto dell'unanime approvazione della parte del parere relativa alle competenze del Comitato sui decreti-legge ed agli emendamenti ai disegni di legge collegati. Inoltre, registrando il limitato dissenso espresso dall'onorevole Favia, prende altresì atto dell'approvazione a larghissima maggioranza della restante parte del parere, riguardante l'assunzione della carica di presidente del Comitato per la legislazione.

Esame di questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

Gianfranco FINI, *Presidente*, passando al punto riguardante le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le istituzioni dell'Unione europea, osserva innanzitutto come il loro aggiornamento costituisca un tema di evidente attualità, anche alla luce dell'esito del referendum irlandese sulla ratifica del Trattato di Lisbona, svoltosi appena qualche giorno fa.

Non vi è dubbio che già nel vigente quadro regolamentare sono contemplati numerosi strumenti specificamente volti ad attivare il collegamento fra la Camera e le Istituzioni comunitarie.

Sono previste infatti procedure volte ad assicurare la partecipazione della Camera alla cosiddetta fase ascendente, attraverso l'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea, a disciplinare l'intervento della Camera nella cosiddetta fase discendente, attraverso l'esame dei profili di compatibilità comunitaria dei progetti di legge e degli altri atti normativi del Governo e, soprattutto, l'esame del disegno di legge comunitaria, ad assicurare uno stretto collegamento fra Commissioni parlamentari, Governo e rappresentanti delle istituzioni comunitarie, attraverso le audi-

zioni dei ministri competenti in relazione alle materie all'ordine del giorno del Consiglio e attraverso gli incontri con i parlamentari europei e con i membri della Commissione europea.

Nelle ultime legislature, e in questa in modo particolare, si è registrato alla Camera un significativo sviluppo delle attività connesse alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione, in particolare attraverso una crescita rilevante del numero di atti e progetti di atti comunitari esaminati. Si tratta di una tendenza molto apprezzabile, da sviluppare ulteriormente. In questo senso, ricorda di aver rivolto ai presidenti di Commissione (nella riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione svoltasi il 22 settembre scorso) un invito ad operare in tale direzione, affinché si possa rafforzare ulteriormente la sensibilità nei confronti dei temi europei.

In questo contesto, la Giunta, attraverso il mandato conferito ai relatori Bressa e Calderisi, è chiamata ad una specifica riflessione sulla possibilità di incrementare l'efficacia della strumentazione a disposizione delle Commissioni attraverso la definizione di nuove procedure, per ora di carattere sperimentale, che possa tenere conto di alcuni importanti fatti nuovi emersi negli ultimi anni, che rendono ora opportuno un adeguamento delle procedure parlamentari.

Tali fatti sono rappresentati segnatamente: dall'approvazione della legge n. 11 del 2005, che ha previsto un rafforzamento notevole del ruolo di interlocuzione del Parlamento nella fase di formazione delle decisioni comunitarie e richiede un arricchimento degli strumenti di intervento parlamentare; dal Trattato di Lisbona, e relativi protocolli – di cui è in fase di completamento il processo di ratifica da parte degli Stati - che potenzia il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo, anche affidando ad essi nuovi, significativi poteri, e richiede di adeguare conseguentemente le procedure interne. È stata inoltre trasmessa ai relatori la lettera del 24 luglio scorso del presidente della XIV Commissione permanente, onorevole Pescante, contenente alcune considerazioni su ipotesi di riforma della disciplina regolamentare finalizzate ad un più proficuo contributo della Camera ai processi decisionali europei.

Alla luce di tali elementi invita i relatori a riferire alla Giunta.

Giuseppe CALDERISI, relatore, associandosi metodologicamente al percorso già seguito per l'esame del punto precedente, procederà ad un'illustrazione sintetica dei risultati del lavoro istruttorio svolto congiuntamente al collega Bressa ed analiticamente esposti nella più ampia relazione che chiede alla Presidenza sia posta a disposizione dei colleghi e pubblicata in allegato al resoconto.

Richiamati i presupposti, già evidenziati dal Presidente, che stanno all'origine dell'opportunità di una revisione delle procedure parlamentari di collegamento con l'Unione europea, in particolare alla luce della intervenuta ratifica da parte italiana del Trattato di Lisbona e della sua auspicata entrata in vigore, oltre che in ragione della riforma intervenuta con la legge n. 11 del 2005, rileva innanzitutto che sul piano procedurale, analogamente a quanto accaduto in passato, la soluzione più congrua a tal fine è apparsa, in questa fase, quella di proporre l'adozione di un parere della Giunta per l'avvio di una fase sperimentale, con l'intesa che le riforme regolamentari potranno essere avviate dopo una verifica di una prima fase applicativa del parere e del sopravvenire di eventuali nuove esigenze.

La disciplina sperimentale proposta intende, in primo luogo, rispondere alle esigenze poste dalla legge n. 11 del 2005, regolando da una parte le ricadute procedurali conseguenti alla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'esame parlamentare (ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare prevista dall'articolo 4 della legge n. 11 del 2005) e dall'altra prevedendo un rafforzamento degli strumenti istruttori da parte delle Commissioni (applicazione dell'articolo 79, commi 4-6 del Regolamento della Camera).

In particolare, si tratterebbe:

di confermare la prassi del deferimento alle Commissioni competenti per materia, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, non solo delle tipologie indicate dalla lettera dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, ma più in generale di atti e progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie;

prevedere che per l'esame di tali atti da parte delle Commissioni competenti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa;

stabilire che, su richiesta della competente Commissione di settore, il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini degli adempimenti di sua competenza (ossia per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, prevista dall'articolo 4 della legge n. 11 del 2005). Perché l'esame possa considerarsi effettivamente iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione competente, occorrendo l'effettivo avvio della discussione;

prevedere che la Commissione competente, che in base all'articolo 127 del Regolamento dispone di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto, dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 11/2005, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Per quanto riguarda il Trattato di Lisbona ricorda come esso riveda il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo e richieda l'adozione da parte di ciascun Parlamento e ciascuna Camera delle opportune procedure interne. Una volta entrato in vigore, esso cambierà l'impostazione complessiva dei rapporti fra Parlamenti e Istituzioni comunitarie e renderà necessario, anche al fine di dotare il Parlamento nazionale di strumenti più avanzati e aggiornati di partecipazione ai processi decisionali europei (in particolare in relazione alla cosiddetta fase ascendente), un modello di confronto diverso rispetto al passato. Infatti, al di là di un arricchimento del flusso informativo e di interlocuzione con i Parlamenti nazionali, l'entrata in vigore del Trattato comporterà il riconoscimento in capo alle Camere nazionali di incisivi poteri di intervento sulle decisioni comunitarie, attraverso veri e propri poteri di blocco delle decisioni in alcune materie.

Tali effetti, molto significativi, rendono necessaria una riflessione in termini di individuazione dell'organo parlamentare competente ad esercitare tali poteri.

Si riferisce in primo luogo al meccanismo cosiddetto di allerta precoce sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (early warning).

Si tratta della possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o ciascuna Camera) di sollevare obiezioni (nella forma di un parere motivato), entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà in relazione alle proposte legislative (articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà). All'espressione dei pareri motivati da parte dei Parlamenti il Trattato di Lisbona fa conseguire effetti sulla procedura di adozione degli atti (cosiddetti cartellini giallo e arancione).

In via sperimentale, si ipotizza un avvio « anticipato » della procedura di esame degli atti comunitari quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, affidando, nell'ambito della procedura di esame degli atti comunitari individuata al punto precedente, la competenza specifica alla XIV

Commissione politiche dell'Unione europea. Sarebbe dunque attribuita alla XIV Commissione Politiche della Unione europea (oltre al parere di cui all'articolo 127 del Regolamento, reso nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 2) la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Una volta entrato in vigore il Trattato, e le conseguenze procedurali dei pareri parlamentari ivi previste in sede europea, la Giunta potrà compiere una specifica valutazione circa la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà.

Resta fermo comunque che, una volta entrato in vigore il Trattato, la XIV Commissione, ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, terrà conto di quanto in esso previsto in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi.

Un punto sul quale i relatori intendono richiamare l'attenzione, senza pervenire tuttavia ad alcuna decisione in questa fase, riguarda le previsioni riguardanti le decisioni comunitarie in materia di revisione semplificata del trattato o le proposte in materia di diritto di famiglia con implicazioni transnazionali; per questi aspetti l'esercizio dei poteri assegnati ai Parlamenti nazionali è subordinato all'entrata in vigore del Trattato stesso. Ad avviso dei relatori, non si rende quindi opportuno anticipare già ora l'individuazione delle relative procedure parlamentari, stante la particolare natura di tali poteri e i relativi effetti sul processo decisionale europeo, apparendo comunque importante porre mente a questo aspetto.

In base alla procedura di revisione semplificata del Trattato europeo (cosiddetta clausola passerella), ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto

all'unanimità sarà trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale (non è prevista la competenza della singola Camera), notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non potrà essere adottata. Analoghi effetti sono previsti per le proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, con possibilità per ciascun Parlamento nazionale (anche in questo caso non è prevista la competenza della singola Camera) di comunicare la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, determinando, per conseguenza, la non adozione della decisione.

Una volta entrato in vigore il Trattato, occorrerà dunque svolgere una specifica riflessione sulle procedure da seguire, in particolare sui seguenti aspetti: quanto all'organo cui assegnare la competenza (l'esame di tali questioni potrebbe essere affidato alla competenza della Commissione di settore, sentita la XIV Commissione); quanto alla possibilità di prevedere un ricorso all'Assemblea; quanto all'esigenza di garantire la tempestività delle decisioni (le Commissioni, nell'organizzazione dei propri lavori, dovranno tenere conto di quanto previsto nel Trattato in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi); quanto alle modalità del raccordo con il Senato per assicurare procedure coerenti nei due rami del Parlamento, idonee a provocare deliberazioni convergenti delle due Camere; quanto al documento conclusivo e alla sua trasmissione diretta in sede europea (ferma restando la possibilità di trasmissione congiunta, da parte dei Presidenti delle Camere, dei pareri espressi dai due rami del Parlamento) e al Presidente del Consiglio.

Infine, quanto al ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, si rinvia la definizione delle procedure interne in attesa di una legge statale che definisca le modalità della trasmissione del ricorso da parte dello

Stato (che propone il ricorso a nome del Parlamento o di una sua Camera) e di rappresentanza in giudizio.

A completamento del quadro si prospetta, inoltre, un'interpretazione estensiva dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, in coerenza con il sempre più intenso confronto tra Istituzioni nazionali e comunitarie imposto dall'evoluzione dei rapporti fra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario. In particolare, si amplia la platea delle istituzioni e degli organi comunitari suscettibili di audizione da parte delle Commissioni comprendendovi, oltre ai componenti della Commissione europea, anche i rappresentanti delle Istituzioni e degli organi riconosciuti dai Trattati (ossia in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il sistema europeo delle banche centrali e la BCE, la BEI, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo).

Quanto, infine, alle ulteriori questioni poste dal Presidente della XIV Commissione, appare possibile, ad avviso dei relatori, accogliere in via interpretativa la richiesta che l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'UE venga disgiunto da quello del disegno di legge comunitaria, come invece è attualmente previsto all'articolo 126-ter del Regolamento, al fine di consentire la definizione di indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea. Resterebbe ferma, quanto alla procedura ed alle competenze, disciplina dell'articolo 126-ter, quanto compatibile.

Si rileva in proposito che si renderà comunque necessaria una ulteriore valutazione di questo tema anche alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 dall'ultimo disegno di legge comunitaria (approvato dalla Camera il 22 settembre scorso e all'esame del Senato), ove il testo fosse confermato anche dall'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento citato, infatti, contiene una novella all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, al fine di prevedere due distinte relazioni del Governo al Parlamento in luogo di quella

unica attualmente prevista: una, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, di carattere programmatico; l'altra, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a carattere consuntivo.

Quanto invece all'ipotesi di revisione delle procedure di esame del disegno di legge comunitaria annuale, introducendo, sul modello della sessione di bilancio, « termini stringenti », soprattutto con riferimento all'esame in Assemblea, e rendendo « maggiormente incisivo » il ruolo della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Si tratta evidentemente di materia ampia e complessa, che tocca la procedura e il ruolo delle diverse Commissioni e della XIV Commissione: tale questione implica una più generale riflessione sulle disposizioni regolamentari che oggi disciplinano l'esame della legge comunitaria da avviare separatamente.

Infine, quanto alla questione del rafforzamento delle competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea, ed all'ipotesi di prevedere, in analogia con l'articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato, la facoltà per la XIV Commissione di chiedere la trasmissione diretta al Governo e alla Commissione europea dei pareri da essa espressi qualora le Commissioni competenti per il merito non si pronuncino in via definitiva entro un certo termine, nella consapevolezza che su tale aspetto vi è una particolare sensibilità dei membri della Commissione XIV, rileva, tuttavia, che tale eventualità non appare coerente con la ratio che ispira, nel quadro regolamentare vigente, l'attuale sistema dei rapporti fra Commissioni e, in particolare, fra queste e la XIV Commissione. Quest'ultima infatti dispone di funzioni di natura consultiva, e dunque strumentale, rispetto alle Commissioni competenti in via primaria, come risulta in modo univoco dal dettato regolamentare dell'articolo 127.

Non apparirebbe congruo dunque prevedere in via interpretativa una modifica di tale quadro di rapporti fra le Commissioni, sia pure per la sola ipotesi in cui la Commissione di settore non si pronunci sull'atto comunitario. Infatti una simile

opzione appare confliggente con il Regolamento poiché prevederebbe una competenza primaria sia delle Commissioni di settore sia della XIV Commissione, sia pure in via residuale. Ciò *rebus sic stantibus*. Tale questione potrà ovviamente essere oggetto di ulteriore valutazione ove fossero presentate a tal fine apposite iniziative di modifica regolamentare.

In ogni caso sottopone alla Presidenza l'opportunità di rivolgere un invito ai Presidenti delle Commissioni di merito al fine di favorire l'esame da parte delle stesse dei suddetti atti, evitando così il vanificarsi del lavoro che la Commissione XIV abbia svolto sui medesimi documenti.

Alla luce di quanto testè esposto illustra la seguente proposta di parere, formulata di concerto con il collega Bressa:

« La Giunta per il Regolamento,

esaminata la questione dell'adeguamento delle procedure parlamentari di collegamento con l'Unione europea al fine di pervenire, in via interpretativa, ad un possibile arricchimento degli strumenti di intervento delle Camera nelle decisioni comunitarie:

ritenuto che in via interpretativa possono essere ricompresi nell'ambito procedurale stabilito dall'articolo 127, comma 1 (che disciplina l'esame degli « atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti»), anche ulteriori aspetti volti a rafforzare i rapporti tra la Camera e le Istituzioni europee, anche a seguito del dispiegarsi degli effetti della legge n. 11 del 2005 e in vista della entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

ritiene si possa procedere ai seguenti adattamenti:

- 1. Ampliamento in via interpretativa del novero degli atti comunitari assegnati alle Commissioni e modalità del relativo esame.
- a) Ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento « gli atti normativi ema-

nati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea »: tale disposizione deve essere interpretata nel senso di comprendervi, più in generale, atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie.

- b) Su richiesta della competente Commissione di settore, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini degli adempimenti di sua competenza (ossia per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 11 del 2005). Perché l'esame possa considerarsi effettivamente iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, occorrendo l'effettivo avvio della discussione.
- c) All'esame di tali atti da parte delle Commissioni competenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
- d) In base all'articolo 127 del Regolamento, le Commissioni dispongono di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto. Esse avranno comunque cura di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 11/2005, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

- 2. Esame in via sperimentale dei profili di sussidiarietà.
- a) In via sperimentale, è attribuita alla XIV Commissione Politiche della Unione europea (oltre al parere di cui all'articolo 127 del Regolamento, reso nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- b) Alla discussione su tale profilo presso la XIV Commissione è invitato il relatore nominato nella Commissione di settore. All'esame di tali atti presso la XIV Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa. La relativa decisione è trasmessa direttamente alla Commissione di settore ad opera della stessa XIV Commissione, nonché al Presidente della Camera.
- c) Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni europee il documento approvato dalla Commissione di settore, nonché, in ogni caso, la decisione della XIV Commissione sui profili di sussidiarietà. Entrambi i documenti sono altresì comunicati al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio.

Una volta entrato in vigore il Trattato – con la conseguente attribuzione degli effetti procedurali dei pareri parlamentari in sede europea – la procedura sperimentale sopra descritta dovrà essere oggetto di nuova valutazione soprattutto al fine di verificare la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà.

Resta fermo che, una volta entrato in vigore il Trattato, la XIV Commissione, ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, terrà conto di quanto in esso previsto in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi.

La Giunta non ritiene invece che, allo stato, possa essere anticipata la definizione delle procedure parlamentari per l'applicazione delle disposizioni che conferiscono ai Parlamenti nazionali la facoltà di opporsi ad una decisione comunitaria (in materia di revisione semplificata del Trattato europeo di cui all'articolo 48, punto 7, del Trattato sull'UE, o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, di cui all'articolo 81 del testo consolidato del Trattato sul funzionamento UE). Si tratta infatti di procedure destinate ad acquistare significato solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in ragione degli specifici effetti giuridici che tale atto attribuisce agli interventi dei Parlamenti nazionali.

3. Audizioni in Commissione.

Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento – oltre che i componenti della Commissione europea – anche i rappresentanti delle altre istituzioni e organi riconosciuti dai Trattati europei.

4. Disciplina sperimentale di esame della relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

In via sperimentale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 126-ter del Regolamento, l'esame della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolge separatamente da quello del disegno di legge comunitaria. Quanto al procedimento, si applica comunque, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 126-ter ».

Gianclaudio BRESSA, relatore, ad integrazione dell'esposizione del collega Calderisi, desidera soltanto evidenziare come le proposte dei relatori aventi ad oggetto le competenze della Commissione XIV riguardino aspetti di incontestabile spettanza della Commissione medesima, laddove in questa fase non si sono toccati aspetti non coerenti con l'attuale assetto delle competenze, rispetto ai quali si rende necessaria una riflessione di segno più ampio.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi Bressa e Calderisi per il prezioso lavoro istruttorio condotto, espo-

sto nella relazione analitica pubblicata in allegato (vedi allegato 2), ribadisce come esso abbia avuto ad oggetto questioni di particolare rilievo istituzionale gravide di ricadute particolarmente importanti sulla vita dei Parlamenti.

Prende atto con soddisfazione che il parere proposto dai relatori incontra il consenso generalizzato dei deputati della Giunta, che lo approva all'unanimità.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO 1

Relazione degli onorevoli Bressa e Leone su questioni concernenti il Comitato per la legislazione.

Nella seduta della Giunta per il Regolamento dello scorso 13 gennaio, la Presidenza ci ha affidato l'incarico di riferire sulla possibilità di chiamare il Comitato per la legislazione ad esprimersi nuovamente su un decreto-legge, con riguardo al testo modificato dalla Commissione di merito. Tale possibilità, allo stato delle norme regolamentari, non è infatti ammessa.

In base al Regolamento vigente, il Comitato è tenuto ad esprimersi entro 5 giorni sul decreto-legge nel testo originario presentato alla Camera ovvero in quello trasmesso dal Senato, svolgendo in sostanza sui decreti legge una funzione peculiare di verifica « preliminare ». I pareri del Comitato sono sempre resi alle Commissioni (e non all'Assemblea). Quanto dunque all'attivazione della competenza del Comitato, la disciplina prevista dal Regolamento prevede la diretta assegnazione da parte del Presidente della Camera: essa costituisce una disciplina speciale rispetto a quella stabilita in via generale per i progetti di legge – diversi da quelli di conversione dei decreti legge dall'articolo 16-bis, comma 4, che rimette ad un quinto dei membri della Commissione di merito la possibilità di richiedere il parere del Comitato.

È stato più volte sottolineato come l'attuale disciplina regolamentare comporta che, in caso di ampie modifiche del testo in Commissione, o di consistenti aggiunte di norme, il parere reso dal Comitato sul testo originario del decretolegge possa risultare di fatto di ridotto significato e utilità non essendovi possibilità alcuna di svolgere un esame – secondo i parametri di qualità della legislazione indicati dal Regolamento – sulle parti

nuove del testo; ne deriva un pregiudizio all'efficace perseguimento delle finalità istitutive dell'organo.

Abbiamo quindi affrontato la questione di come consentire al Comitato per la legislazione, in presenza di modifiche ai testi iniziali dei decreti-legge, di esprimersi anche sui contenuti introdotti nel corso dell'esame in sede referente; ed abbiamo ipotizzato una proposta di parere - che sottoponiamo alla Giunta - per una disciplina di carattere sperimentale, che consenta di verificare sul campo la fattibilità delle soluzioni individuate, con particolare riguardo a talune problematiche già indicate dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta del 13 gennaio. Con l'occasione, cogliendo il senso del mandato ricevuto, abbiamo anche valutato alcuni, limitati ulteriori temi di riflessione in merito al ruolo ed alle funzioni dell'organo.

Ai relatori non sfugge che la soluzione del problema posto richiede di tenere in adeguata considerazione le caratteristiche del Comitato: anzitutto esso è composto paritariamente fra maggioranza ed opposizione e da un numero molto limitato di membri, che appartengono anche a Commissioni di merito. A ciò si aggiunga che il Regolamento contempla per il Comitato l'ipotesi della opinione dissenziente, quale strumento per far emergere eventuali dissensi. Dal complesso di tali caratteristiche la Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007 ha fatto discendere l'esclusione del ricorso a votazioni a maggioranza in tale sede, con la conseguenza che, in ipotesi di contrasto non superabile, non viene reso alcun parere ed il Presidente del Comitato rappresenta alla Commissione di merito la posizione espressa dal relatore e quelle diverse manifestate da altri componenti dell'organo.

I relatori concordano sull'esigenza posta e sull'opportunità di prevedere la possibilità che il Comitato per la legislazione si esprima anche sul testo dei decreti-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, nell'interesse del pieno dispiegamento dell'istruttoria legislativa da parte della Commissione in sede referente ed al fine di fornire comunque alla Camera un contributo fondamentale per la migliore qualità della produzione legislativa (in particolare di quella frutto della decretazione d'urgenza).

naturalmente, Ciò, lascia ferma l'espressione del parere ex articolo 96-bis, comma 1, entro cinque giorni dall'assegnazione sul testo del decreto-legge, stanti le ragioni che ne hanno determinato l'introduzione nel 1997, legate all'esigenza di controllo sul rispetto dei requisiti di specificità, omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti-legge previsti dalla legislazione vigente ed al fatto che il primo parere appare comunque funzionale all'istruttoria legislativa della Commissione, che sarebbe diversamente privata di un contributo importante di cui oggi si arricchisce ai fini della verifica della qualità della legislazione e dell'appropriato uso delle fonti.

I relatori hanno valutato gli aspetti più rilevanti della conseguente disciplina del procedimento.

Un primo punto riguarda il presupposto della nuova attivazione del Comitato. Abbiamo ritenuto di proporre una disciplina coerente con il meccanismo previsto dal Regolamento al citato comma 4 dell'articolo 16-bis ai fini dell'attivazione ordinaria del Comitato sui progetti di legge, evitando un'attivazione in via automatica.

Coerentemente, quindi, si ipotizza di prevedere, quale presupposto che legittima la ulteriore convocazione del Comitato la richiesta in tal senso da parte di un *quorum* qualificato di deputati della Commissione competente. La soluzione appare coerente con la funzione di garanzia delle minoranze che connota le disposizioni

concernenti il Comitato nonché quelle che attengono agli adempimenti legati all'istruttoria legislativa. Tale richiesta deve essere comunque avanzata entro la conclusione dell'esame e della votazione degli emendamenti in sede referente, in modo da consentire al Comitato la materiale possibilità di convocarsi prima che sia deliberato il mandato al relatore.

Non sarebbe invece coerente con la funzione che si intende dare al parere del Comitato l'ipotesi di rimetterne l'attivazione ad una deliberazione (a maggioranza) della Commissione: infatti, così facendo, si farebbe dipendere da una decisione della maggioranza della Commissione l'esercizio di una funzione sostanzialmente neutra, quale quella volta a verificare la qualità dei testi legislativi.

Come ha precisato il Presidente della Camera nella seduta della Giunta del 13 gennaio scorso, il secondo parere deve intendersi limitato alle sole modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che tali modifiche coinvolgano aspetti di competenza del Comitato stesso, come stabiliti dal Regolamento. Il rispetto del principio del *ne bis in idem* non dovrebbe precludere tuttavia la possibilità di «ribadire» elementi contenuti nel parere precedentemente espresso o di rivalutare norme non modificate dalla Commissione ma sulle quali possano riflettersi le modifiche apportate ad altre parti del testo.

Un secondo punto su cui il Presidente della Camera ha chiesto ai relatori un approfondimento istruttorio riguarda l'individuazione dell'organo destinatario del secondo parere.

L'impianto generale previsto dal Regolamento configura il Comitato quale organo consultivo delle Commissioni: mantenere tale configurazione anche per il secondo parere sui decreti-legge consentirebbe alla Commissione di acquisire il parere prima di licenziare definitivamente il testo per l'Assemblea, potendo così valutare in che termini recepirne le indicazioni. I relatori hanno ben presente quanto possa risultare problematico conciliare questa soluzione con i tempi – di solito estremamente ristretti – imposti dall'iscrizione dei decreti-legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, anche considerando che il parere del Comitato, stante la natura stessa dell'organo, ha necessariamente carattere analitico e puntuale, quindi bisognoso di un'istruttoria complessa, che richiede i suoi tempi.

Appare conseguentemente opportuno, nel confermare quale fisiologica destinataria del nuovo parere la Commissione competente in sede referente, prevedere che, ove i tempi concretamente disponibili non consentano al Comitato di rendere il parere sul disegno di legge di conversione e sul relativo decreto-legge alla Commissione (cioè entro la deliberazione del mandato al relatore), questo possa essere utilmente reso anche direttamente all'Assemblea (appunto, ove utile al prosieguo dei lavori e cioè ove vi siano le condizioni procedurali per potervi dare un seguito attraverso gli emendamenti del comitato dei nove). In tal modo, sia pure in ipotesi residuali, sarebbe quindi previsto per il Comitato un ruolo consultivo nei confronti dell'Assemblea analogo a quello di altre Commissioni (la Commissione bilancio e, per alcuni profili, la Commissione affari costituzionali). La soluzione proposta conserverebbe al Comitato il ruolo consultivo prevalentemente nei confronti delle Commissioni, compatibilmente però con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. E consentirebbe comunque all'Assemblea di disporre del parere sul testo del decreto-legge quale elemento utile ai fini del prosieguo dei

Il Presidente della Camera ha precisato che « resterebbe fermo che, anche ove il Comitato non si esprimesse, non ne conseguirebbe comunque alcun impedimento alla prosecuzione dell'esame in Assemblea ». Ciò al fine di impedire che l'eventuale impossibilità del Comitato di pervenire utilmente ad una decisione tempestiva (ad esempio quando i tempi disponibili per l'esame alla Camera siano particolarmente ristretti, ovvero quando nel Comitato – stante l'esclusione della possibilità di deliberazioni a maggioranza in quella sede –

non si pervenga ad una decisione) possa compromettere la realizzazione degli obiettivi della programmazione. A tal fine, andrebbe stabilita una esplicita clausola di salvaguardia nel senso che, in ogni caso ed in via generale, dalla mancata espressione del parere non discende un impedimento alla Commissione a concludere l'esame in sede referente nei tempi stabiliti o un ostacolo all'avvio (ed eventualmente anche alla conclusione) dell'esame in Assemblea.

Presidente della Camera, Giunta del 13 gennaio, ha osservato che l'ampliamento delle competenze del Comitato potrebbe indurre una riflessione sul numero dei suoi componenti (10 membri) - come anche sul numero dei suoi vicepresidenti - che potrebbe risultare nei fatti insufficiente a garantire un efficace e tempestivo assolvimento delle nuove funzioni, dato che saranno necessarie sedute aggiuntive. I relatori, pur comprendendo la fondatezza della questione, ritengono tuttavia opportuno rinviarne l'approfondimento ad un momento successivo, una volta avviata la sperimentazione del nuovo schema procedurale ed al fine di disporre di ogni elemento utile che la prassi potrà fornire.

Un'ulteriore questione che potrebbe essere risolta in questa sede - pur non attinente al procedimento di conversione dei decreti-legge - riguarda la possibilità di escludere la rigorosa applicazione delle norme regolamentari sul regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica (il Regolamento, come è noto, limita l'ammissibilità ai soli emendamenti respinti in Commissione e a quelli riferiti a parti del testo nuove o modificate dalla Commissione), quando gli emendamenti presentati direttamente in Aula siano univocamente volti a recepire condizioni poste nel parere del Comitato e formulate in modo testuale, così da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine alle modalità di accoglimento. La questione da ultimo è stata posta anche nella seduta dell'Assemblea del 24 giugno scorso. Anche tale possibilità andrebbe inquadrata in una prospettiva di rafforzamento dell'efficacia dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e ne differenzierebbe la disciplina, per questo aspetto, da quella relativa ai pareri resi dalle Commissioni di merito, considerandone la peculiare natura e finalità. Questa soluzione è stata del resto già prefigurata dalla Presidenza in Assemblea, sia pure in via eccezionale e rimettendo alla Giunta una riflessione più compiuta della questione (si rimanda alla seduta delle Commissioni riunite I e V, del 24 settembre 2008 ed alla seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2009).

Ciò posto, si sottopone alla Giunta una proposta di procedura sperimentale, fermo restando che, ove la fase sperimentale – di durata limitata – abbia esito positivo, i relatori stessi si faranno carico di presentare sollecitamente una proposta di modifica complessiva delle norme regolamentari relative al Comitato, volta – oltre che a codificare la disciplina sperimentale – anche a recepire nel Regolamento più risalenti pronunce della Giunta e prassi consolidate.

Un'ulteriore questione riguardante il Comitato – che ci è stata rimessa dal Presidente della Camera nella riunione della Giunta del 16 giugno – è stata posta dal Presidente del Gruppo dell'Italia dei valori con una lettera del 6 aprile scorso.

Si tratta di una questione interpretativa dell'articolo 16-bis del Regolamento, alla luce della pronuncia assunta all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento il 16 ottobre 2001, che riguarda la successione dei turni di presidenza presso il Comitato per la legislazione al fine di pervenire, senza porre in discussione le regole fin qui osservate, ad una revisione della disciplina vigente.

In particolare – tenendo conto degli effetti che dall'applicazione dei criteri indicati dalla Giunta derivano in ordine all'accesso alla presidenza da parte del rappresentante del Gruppo Italia dei valori subentrato lo scorso 11 febbraio all'onorevole Costantini – si prospetta l'esigenza di un'integrazione dei suddetti criteri al fine di prevedere che, nell'ambito di ogni

legislatura, sia assicurato almeno un turno di presidenza a ciascun Gruppo, nell'alternanza tra rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione.

Come è noto, l'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento prevede che il Comitato sia « presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno ».

Ricordiamo che la Giunta per il Regolamento si è occupata in due occasioni della definizione dei criteri per la successione dei deputati nei turni di presidenza del Comitato:

- 1. il 10 dicembre 1997, nell'imminenza dell'entrata in vigore della riforma del Regolamento che ha previsto l'organo, quando fu individuato « l'ordine di anzianità dei componenti per la presidenza e la vicepresidenza, e l'inverso per la segreteria ».
- 2. Soprattutto, il 16 ottobre 2001, quando all'unanimità fu stabilito che:

«I deputati membri del Comitato si succedono alla presidenza, alternandosi tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, secondo il criterio di anzianità di nomina nel Comitato e in via sussidiaria dell'anzianità parlamentare e, quindi, dell'anzianità anagrafica. Le funzioni di vicepresidente sono assunte dal deputato cui spetta il successivo turno di presidenza secondo i criteri di cui al punto precedente, e quelle di segretario dal deputato con la minore anzianità parlamentare e, in via sussidiaria, anagrafica, salvo che nei periodi in cui sia chiamato ad assumere le funzioni di presidente o di vicepresidente. La durata del turno di presidenza, stabilita dal comma 2 dell'articolo 16-bis del regolamento in sei mesi, è fissata in via sperimentale in dieci mesi ».

Da allora questi criteri sono stati costantemente applicati. Essi dunque costituiscono un parametro certo di riferimento, idoneo a fondare aspettative giuridicamente rilevanti, talché non appare senz'altro opportuno, ad avviso dei relatori, mutarli in corso di legislatura. Nel valutare la questione, è opportuno richiamare alcune delle ragioni che portarono a questa soluzione, ragioni dalle quali non si può prescindere nella valutazione della richiesta avanzata. In particolare:

- a) il criterio della necessaria alternanza tra deputati di maggioranza e di opposizione era originato dall'intento di assicurare « nell'arco di una legislatura una compiuta rotazione tra presidenze di deputati appartenenti a un congruo numero di gruppi, di maggioranza e di opposizione in numero eguale ».
- b) La scelta del criterio di anzianità parlamentare per la presidenza e la vicepresidenza (seduta della Giunta per il Regolamento del 10 dicembre 1997), ulteriormente affinato nella XIV legislatura con l'adozione del principio di anzianità di nomina nel Comitato e, solo in via sussidiaria, di quella parlamentare (e, quindi, dell'anzianità anagrafica) risulta espressamente fondata sull'esigenza di privilegiare l'esperienza parlamentare maturata da ciascun membro nell'attività dell'organo. Quest'esigenza sarebbe infatti sacrificata ove la presidenza dell'organo fosse assegnata a prescindere dall'esperienza nel Comitato, in base alla sola appartenenza al gruppo.

Come ebbe modo di chiarire la Presidenza della Camera, l'introduzione del criterio di anzianità di nomina nel Comitato (in luogo di quella meramente parlamentare) consente l'assunzione dell'incarico prioritariamente « ai deputati più avvertiti rispetto all'attività dell'organo rispetto ad altri che, pur vantando maggiore anzianità parlamentare, potrebbero esserlo meno, in ragione della minore esperienza maturata nel suo ambito; il meccanismo ipotizzato rappresenterebbe inoltre un deterrente rispetto a sostituzioni eventualmente finalizzate in modo strumentale ad acquisire la presidenza del Comitato alterando la successione conosciuta dei turni » (Presidente Casini, seduta della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001).

c) A fronte dei sei mesi stabilita dal comma 2 dell'articolo 16-bis del Regolamento, la fissazione, in via sperimentale, della durata del turno di presidenza, in dieci mesi è avvenuta in accoglimento della proposta del Presidente, adottata dalla Giunta per il Regolamento nel corso della citata seduta del 16 ottobre 2001, allo scopo di rafforzare la continuità nella direzione dell'organo, come suggeriva l'esperienza maturata sino a quel momento.

La Presidenza, nella citata Giunta del 16 ottobre 2001, sottolineò che « alla luce dell'esperienza maturata in quattro anni di suo funzionamento, è emersa un'esigenza di una maggiore continuità nella direzione dell'organo, rispondente ad una finalità di stabilizzare gli indirizzi presidenziali, che in un orizzonte temporale di sei mesi non hanno modo, per l'oggettiva ristrettezza dell'arco temporale previsto, di consolidarsi e di affermarsi..... La durata potrebbe essere opportunamente fissata in dieci mesi, al fine di garantire nell'arco di una legislatura una compiuta rotazione tra presidenze di deputati appartenenti a un congruo numero di gruppi, di maggioranza e di opposizione in numero eguale.»

I tre aspetti che si sono evidenziati muovono da esigenze reali, relative alla conduzione di un organo del tutto originale nel panorama parlamentare, stanti la peculiare composizione (paritaria e limitata), la regola dell'alternanza nella presidenza nonché la particolare tecnicità dell'attività del Comitato ed il suo rilievo istituzionale.

Ad avviso dei relatori, non appare coerente con l'impianto vigente l'introduzione di un correttivo nel senso richiesto dal gruppo dell'Italia dei valori: tale correttivo ridurrebbe considerevolmente l'impatto del criterio dall'anzianità nel Comitato, poiché porterebbe alla presidenza anche il membro subentrante in corso di legislatura, per il solo fatto di appartenere al gruppo cui spetterebbe la presidenza; esso inoltre risulterebbe difficilmente compatibile con i criteri di composizione dell'organo, che non sono vincolati né alla pro-

porzionalità né alla rappresentatività, e ciò sia nella formazione originaria sia per ogni mutamento successivo (nell'attuale composizione tutti i gruppi sono presenti nel Comitato, ma la rappresentanza non è proporzionale: i gruppi del Popolo della libertà e del Partito democratico hanno tre rappresentanti, quelli dell'Italia dei valori, della Lega nord Padania, dell'Unione di centro e del Misto hanno un rappresentante ciascuno; nella precedente legislatura, non tutti i gruppi erano presenti nel Comitato).

Naturalmente queste valutazioni sono compiute a quadro normativo invariato e

tenendo conto dell'ispirazione alla base delle interpretazioni fornite dalla Giunta in passato.

Una diversa soluzione potrebbe ovviamente discendere ove si intendesse perseguire un più complessivo processo di riforma del Comitato per la legislazione, prendendo in considerazione una apposita modifica del Regolamento, che riconsideri i criteri di composizione dell'organo o di successione alla presidenza. La Giunta, ove fossero presentate apposite iniziative in tal senso, non potrà che sviluppare una riflessione sulla base delle opzioni che dovessero essere formulate.

ALLEGATO 2

Relazione degli onorevoli Bressa e Calderisi su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

È stata posta in più occasioni, dal Presidente della Camera (in particolare nell'incontro con il Presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, Luc Van den Brande, svoltosi a Roma il 22 gennaio scorso, oltre che nella riunione della Giunta del 16 giugno scorso) e in atti parlamentari d'indirizzo di recente approvati in Assemblea, l'eventualità di una revisione delle procedure parlamentari di collegamento con l'Unione europea, in particolare alla luce della intervenuta ratifica da parte italiana del Trattato di Lisbona e della sua auspicata entrata in vigore. Il processo di ratifica è ancora in corso, ma potrebbe concludersi in tempi brevi (come previsto dall'articolo 6 delle disposizioni finali del Trattato, il processo di ratifica si compirà comunque dopo che tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati).

Ma più in generale, l'eventualità di una revisione delle procedure parlamentari si può ricollegare alla necessità di un arricchimento degli strumenti di intervento delle Camera nelle decisioni comunitarie, anche in ragione della riforma intervenuta con la legge n. 11 del 2005.

Inoltre, alla luce dello sviluppo assunto dall'esame dei progetti di atti e di altre iniziative dell'Unione europea (cosiddetta 'fase ascendente') e del progressivo consolidarsi del rapporto con il Parlamento europeo e con la Commissione europea, attraverso la regolare trasmissione a tali istituzioni dei documenti finali adottati ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento e dei relativi pareri della XIV Commissione, il Presidente della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, on. Pescante, assieme ai rappresentanti dei gruppi in

Commissione, ha trasmesso lo scorso 24 luglio al Presidente della Camera alcune considerazioni – condivise in quella sede – su ipotesi di riforma regolamentare finalizzate ad assicurare un più proficuo contributo della Camera nei processi decisionali dell'Unione europea alla luce sia dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento interno, sia dell'imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Questi sono dunque i punti di partenza della riflessione da condurre in sede di Giunta per il Regolamento al fine di pervenire a degli adeguamenti delle procedure parlamentari.

Quanto al metodo da seguire per pervenire a questi adeguamenti, in una prima fase – anche considerando la portata limitata delle integrazioni proposte e, soprattutto, al fine di poter disporre di una modalità di verifica dell'idoneità delle soluzioni proposte prima di procedere a vere e proprie riforme regolamentari – si potrebbe procedere in via sperimentale, mediante una pronuncia interpretativa della Giunta per il Regolamento (chiamata cioè ad una interpretazione estensiva delle norme vigenti).

Questo modo di procedere corrisponde, peraltro, ad una prassi già sperimentata in passato. È infatti accaduto più volte che la Giunta abbia deliberato – all'unanimità – di procedere in via sperimentale all'adozione di schemi procedurali innovativi rispetto alle previsioni letterali del Regolamento, in attesa di apportare le effettive modifiche alle norme (v. la procedura sperimentale del question-time, adottata nel 1996, nonché il parere sulla durata del turno di presidenza del Comitato per la legislazione).

In sostanza, l'analisi deve considerare i seguenti punti:

1. Legge n. 11 del 2005.

La legge n. 11, recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ha previsto un rafforzamento notevole del ruolo di interlocuzione del Parlamento nella fase di formazione delle decisioni comunitarie. Basti considerare che essa prevede, ad esempio, che, in caso di inizio di esame da parte delle Camere dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché degli atti preordinati alla formulazione degli stessi (e le loro modificazioni), il Governo appone in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare, potendo procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell'apposizione della riserva (in tal senso recependo una prassi consolidata che già consente ai Governi nazionali di porre in sede di Consiglio europeo la riserva di esame parlamentare).

Alcune delle innovazioni introdotte dalla legge (ad esempio, in materia di tipologia di atti comunitari trasmessi alle Commissioni) sono già state attuate nella prassi parlamentare.

Altre non ancora (non si trasmette, ad esempio, al Governo alcuna comunicazione circa l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un progetto di atto comunitario ai fini dell'apposizione della riserva in sede comunitaria).

La Commissione per le politiche dell'Unione europea, come rappresentato dal presidente Pescante nella citata lettera del 24 luglio 2009, sottopone l'esigenza di introdurre nel Regolamento « disposizioni volte ad assicurare la piena attuazione di alcuni strumenti previsti dalla legge n. 11 del 2005 – quali la riserva di esame parlamentare – al fine specifico di rendere più sistematico ed efficace il raccordo tra il Parlamento ed il Governo nella formazione e nell'attuazione delle decisioni europee ».

Si potrebbero dunque introdurre alcune limitate modifiche nella procedura di esame degli atti (e dei progetti di atti) normativi dell'Unione europea, in particolare in relazione alla apposizione della riserva di esame parlamentare.

In particolare, si tratterebbe, con un parere della Giunta:

di confermare la prassi del deferimento alle Commissioni competenti per materia, con il parere della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, non solo delle tipologie indicate dalla lettera dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, ma più in generale di atti e progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formazione degli stessi (v. articolo 3, commi 1 e 2 della legge n. 11 del 2005), trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie.

prevedere che per l'esame di tali atti da parte delle Commissioni competenti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa;

stabilire che, su richiesta della competente Commissione di settore, il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini degli adempimenti di sua competenza (ossia per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 11). Perché l'esame possa considerarsi effettivamente iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione competente, occorrendo l'effettivo avvio della discussione.

La Commissione competente, che in base all'articolo 127 del Regolamento dispone di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto, dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 11/2005, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

2. Trattato di Lisbona.

Il Trattato (con i relativi protocolli allegati) rivede il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo e richiede l'adozione da parte di ciascun Parlamento e ciascuna Camera delle opportune procedure interne. Una volta entrato in vigore, esso cambierà l'impostazione complessiva dei rapporti fra Parlamenti e Istituzioni comunitarie e renderà necessario, anche al fine di dotare il Parlamento nazionale di strumenti più avanzati e aggiornati di partecipazione ai processi decisionali europei (in particolare in relazione alla cosiddetta fase ascendente), un modello di confronto diverso rispetto al passato. Infatti, al di là di un arricchimento del flusso informativo e di interlocuzione con i Parlamenti nazionali, l'entrata in vigore del Trattato comporterà il riconoscimento in capo alle Camere nazionali di incisivi poteri di intervento sulle decisioni comunitarie, attraverso veri e propri poteri di blocco delle decisioni in alcune materie.

Tali effetti, molto significativi, rendono necessaria una riflessione in termini di individuazione dell'organo parlamentare competente ad esercitare tali poteri. Inoltre, prevedendo il Trattato, in alcune ipotesi, che debbano essere le Camere nel loro complesso a manifestare in sede europea la volontà del Parlamento, si prefigura la necessità di una riflessione anche al fine di individuare le forme di opportuno raccordo con il Senato (attualmente, le procedure parlamentari in materia sono invece costruite secondo uno schema che vede Camera e Senato, e relativi organi specializzati, del tutto autonomi).

Si segnala che la risoluzione Gottardo ed altri n. 6-00017, approvata dalla Camera il 22 aprile 2009, richiamava l'attenzione sull'attuazione delle disposizioni relative al ruolo dei Parlamenti nazionali previste dal Trattato di Lisbona, posta come una priorità assoluta per la Camera, con particolare riferimento alla procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà.

L'esercizio del controllo di sussidiarietà e degli altri poteri di intervento diretto non potrà comunque che muoversi nel solco dell'impostazione attuale delle procedure, che vede sempre un'interlocuzione diretta delle Commissioni (o dell'Assemblea) con il Governo.

In dettaglio, gli aspetti su cui concentrare l'attenzione sono:

a) il meccanismo cosiddetto di allerta precoce sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Si tratta della possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o ciascuna Camera) di sollevare obiezioni (nella forma di un parere motivato), entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative (articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà).

« Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi ».

Il Trattato di Lisbona, riprendendo la procedura prevista dal Trattato costituzionale, prevede che qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto « cartellino giallo »).

A tal fine, ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale; in un sistema parlamentare nazionale bicamerale ciascuna delle due Camere dispone di un voto. Ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all'occorrenza le Assemblee regionali con poteri legislativi. La soglia per l'obbligo di riesame è abbassata a un quarto nel caso di proposte della Commissione o di iniziative di un gruppo di Stati membri relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine del riesame il progetto in questione può essere – con una decisione motivata – mantenuto, modificato o ritirato.

Laddove il progetto di atto sottoposto al controllo di sussidiarietà sia una proposta legislativa presentata dalla Commissione europea secondo la procedura legislativa ordinaria, si prevede la possibilità di ulteriori conseguenze procedurali (meccanismo cosiddetto del « cartellino arancione »), non contemplate dal Trattato costituzionale.

In particolare, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, è previsto che:

la proposta sia riesaminata dalla Commissione, che può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla; qualora scelga di mantenerla la Commissione deve spiegare, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà;

il parere motivato della Commissione e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione (Consiglio e Parlamento europeo) affinché ne tenga conto nella procedura: prima della conclusione della prima lettura, il legislatore esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Il medesimo Protocollo prevede inoltre la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di presentare – attraverso la trasmissione effettuata dai relativi Stati membri – un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

ART. 7 del Protocollo: «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai Parlamenti nazionali o da ciascuna Camera di uno di tali Parlamenti. Ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due Camere dispone di un voto. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali ..., il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, modificarlo o ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivatirappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b) se, a maggioranza del 55 per cento dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame ».

Può essere opportuno fin da subito – cioè a prescindere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona – anticipare, in via sperimentale, il meccanismo dell'early warning quale strumento per la segnalazione diretta alla Commissione europea di questioni di sussidiarietà. Ciò nell'ambito della procedura di esame degli atti comunitari di cui all'articolo 127, come sopra interpretato, ed a prescindere dal dispiegarsi degli effetti procedurali dei pareri in sede comunitaria, previsti dal Trattato, che si potranno in concreto realizzare soltanto quando esso sarà entrato in vigore.

Ciò raccogliendo anche l'indicazione contenuta nella lettera del 24 luglio scorso del presidente della XIV Commissione politiche dell'Unione europea, nella quale si prospetta l'opportunità di una verifica se, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, « non si possa procedere ad una applicazione immediata, ancorché soltanto sperimentale, di alcune procedure e meccanismi » ivi previsti, « in particolare quanto alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ».

La procedura sperimentale potrebbe essere la seguente:

la competenza in materia potrebbe essere affidata alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea – invece che ad un'altra Commissione permanente e invece che volta per volta ad una specifica Commissione, a seconda della materia – al fine di assicurare l'uniformità dei principi e dei criteri di riferimento. La XIV Commissione diverrebbe pertanto organo specializzato per i profili di sussidiarietà.

Attraverso un'interpretazione adeguatrice del Regolamento, in relazione all'esame dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità – deferiti, ai sensi dell'articolo 127, alla Commissione competente per materia, con il parere della XIV Commissione politiche della Unione europea – può attribuirsi alla XIV Commissione, oltre ad un parere alla Commissione di settore, il compito di verificare la conformità dell'atto al principio di sussidiarietà.

Alla discussione su tale profilo presso la XIV Commissione potrebbe essere invitato il relatore sul progetto di atto comunitario nominato nella Commissione di settore (ove questa ne abbia avviato l'esame).

All'esame di tali atti, si applicherebbero, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa. In tale ambito, la Commissione disporrebbe (oltre che di quelli informali) anche degli strumenti formali per consultare i consigli e le

assemblee regionali specificamente sotto il profilo della sussidiarietà, attesa la previsione nel Protocollo della possibilità di consultare le Assemblee regionali con poteri legislativi.

La relativa decisione sarebbe trasmessa direttamente alla Commissione di settore ad opera della stessa XIV Commissione, nonché al Presidente della Camera.

Il Presidente della Camera trasmetterebbe alle Istituzioni europee il documento approvato dalla Commissione di settore, nonché, in ogni caso, la decisione della XIV Commissione sui profili di sussidiarietà. Entrambi i documenti sarebbero altresì comunicati al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio.

Una volta entrato in vigore il Trattato, la Commissione, ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, dovrà tenere conto di quanto in esso previsto in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi.

Peraltro, una volta entrato in vigore il Trattato, dati gli effetti (obbligo di riesame dell'atto) che i pareri potranno determinare sul processo decisionale europeo, la Giunta potrà compiere una specifica valutazione circa la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà: ad esempio, quando ne facciano richiesta un quorum qualificato di deputati o di membri della Commissione o il Governo ovvero in tutti i casi in cui il parere della XIV Commissione sia contrario (ossia rilevi la non conformità dell'atto al principio di sussidiarietà).

b) Le procedure parlamentari per l'applicazione delle disposizioni del Trattato che conferiscono ai Parlamenti nazionali la facoltà di opporsi ad una decisione comunitaria (in materia di revisione semplificata del Trattato europeo o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali).

In base alla procedura di revisione semplificata del Trattato europeo (cosiddetta clausola passerella), ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità sarà trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale (non è prevista la competenza della singola Camera), notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non potrà essere adottata (articolo 48, punto 7, del Trattato sull'UE).

« Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione».

Analoghi effetti sono previsti per le proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, con possibilità per ciascun Parlamento nazionale (anche in questo caso non è prevista la competenza della singola Camera) di comunicare la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, determinando, per conseguenza, la non adozione della decisione (ex articolo 65 del Trattato CE, ora articolo 81 testo consolidato Trattato sul funzionamento UE).

« Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I Parlamenti nazionali sono informati della proposta Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione ».

L'esercizio dei poteri assegnati ai Parlamenti nazionali è subordinato all'entrata in vigore del Trattato stesso.

Ad avviso dei relatori, non si rende opportuno anticipare già ora l'individuazione delle relative procedure parlamentari, data la peculiare natura di tali facoltà e dati i rilevanti effetti delle relative decisioni parlamentari in sede europea.

Una volta entrato in vigore il Trattato, occorrerà svolgere una specifica riflessione sulle procedure da seguire, in particolare sugli aspetti che qui si richiamano.

Anzitutto, al fine di garantirne la tempestività, le procedure parlamentari dovranno assicurare (soprattutto in sede di decisioni nelle sedi addette alla programmazione dei lavori) che possa essere rispettato il termine stabilito nei trattati per la efficace comunicazione alle sedi comunitarie dell'opposizione del Parlamento nazionale, che deve intervenire entro sei mesi, che decorrono rispettivamente dalla data in cui l'iniziativa del Consiglio europeo è stata trasmessa al Parlamento nazionale (procedura di revisione semplificata del Trattato europeo - cosiddetta clausola passerella) o in cui il Parlamento è stato informato della proposta (decisione sugli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali).

Inoltre, stante anche la rilevanza degli effetti di blocco sulle procedure decisionali europee che derivano dal loro esercizio, occorrerà una riflessione in termini di individuazione dell'organo competente ad esercitarle e di opportuno raccordo con il

Senato per assicurare – essendo prevista la legittimazione del Parlamento come organo complesso e non delle singole Camere – procedure coerenti nei due rami del Parlamento, idonee a produrre una eventuale deliberazione convergente delle due Camere.

Peraltro la cooperazione tra i due rami del Parlamenti appare ineludibile anche in relazione al controllo di sussidiarietà, anche se affidato dal Trattato a ciascuna Camera separatamente, in quanto la capacità di un Paese di incidere sulle scelte politiche e regolamentari dell'Unione europea sarà tanto più elevata quando le due Camere saranno in grado di definire e manifestare una posizione coerente.

- 1. Una soluzione di carattere generale (analogamente a quanto avviene da tempo in Spagna, Irlanda, Belgio) potrebbe essere quella attraverso un'apposita legge di creare uno specifico organo bicamerale cui attribuire i compiti previsti dal Trattato di Lisbona. Controindicazione a tale soluzione è il fatto che nel nostro sistema le competenze sulle politiche europee appartengono alle Commissioni di merito, che ne risulterebbero così private, mentre invece il processo di integrazione europea accresce la rilevanza di tali politiche.
- 2. Le altre opzioni in campo fermo restando che un ruolo essenziale al fine del raggiungimento di una posizione comune delle due Camere dovrà necessariamente essere svolto dal Governo potrebbero essere:

secondo un'intesa volta per volta assunta fra le Presidenze, una Camera potrebbe intervenire in successione rispetto all'altra; in sostanza la seconda Camera esaminerebbe il documento approvato dalla prima al fine di pervenire, se del caso, ad una deliberazione conforme. Questa procedura, implicando una sorta di navette fra le due Camere, potrebbe rallentare considerevolmente la decisione finale e sembra la meno indicata; ovvero

le due Camere potrebbero operare contestualmente – salva una procedura di reciproca informazione e/o riunioni congiunte degli uffici di Presidenza ai fini di una comune programmazione dei lavori e di una fase istruttoria comune (ad esempio per opera di riunioni congiunte delle Commissioni competenti) – e quindi dare luogo a deliberazioni distinte, su documenti coerenti (analogamente a quanto avviene, in via di fatto, per il DPEF).

La competenza potrebbe essere affidata alla Commissione di settore, sentita la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Si tratterà di valutare però se prevedere a regime – data la rilevanza della decisione – la possibilità che su tali decisioni possa esprimersi anche l'organo plenario (cioè l'Assemblea).

Ove si ritenga di prefigurare un intervento dell'Assemblea in proposito, sono ipotizzabili le seguenti soluzioni:

competenza *tout court* dell'Assemblea, previa relazione della Commissione di settore, sentita la Commissione Politiche dell'Unione europea. La decisione dell'Assemblea dovrebbe comunque intervenire nel termine posto dal Trattato (sei mesi); ovvero

competenza della Commissione di settore, sentita la Commissione Politiche dell'Unione europea, salvo remissione all'Assemblea su richiesta di un *quorum* qualificato di deputati (questa soluzione si presta ad un utilizzo sistematico della richiesta di rimessione, con conseguenti effetti sull'agenda dei lavori dell'Assemblea) o del Governo o in caso di una decisione della Commissione contraria al progetto di atto comunitario (al fine di consentire una particolare ponderazione delle decisioni che producono effetti di blocco).

Quanto all'atto con il quale si conclude il procedimento, potrebbe ipotizzarsi:

un atto di indirizzo al Governo;

o, meglio, un documento contenente l'avviso della Camera oggetto di trasmissione diretta in sede europea, più coerentemente con la finalità del Trattato di instaurare un rapporto diretto fra i Parlamenti nazionali e le Istituzioni europee. L'atto conclusivo sarebbe poi oggetto di trasmissione diretta alle Istituzioni europee e altresì comunicato al Presidente del Consiglio. Poiché ciò che rileva in sede comunitaria è la eventuale opposizione del Parlamento, potrebbe anche prevedersi la trasmissione congiunta dei due pareri da parte dai Presidenti delle Camere.

c) Infine la procedura conseguente alla introduzione della facoltà di ciascuna Camera di fare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà (articolo 8 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà).

« La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste dall'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo Parlamento nazionale o di una Camera di detto Parlamento nazionale ».

In proposito sarà necessario un intervento legislativo per chiarire le modalità della trasmissione del ricorso da parte dello Stato (che propone il ricorso, in conformità con il proprio ordinamento interno, a nome del Parlamento o di una sua Camera) e di rappresentanza in giudizio.

Si tratterà poi di stabilire le modalità con le quali la Camera potrebbe assumere tale decisione.

In proposito, sul piano parlamentare occorrerebbe valutare:

se confermare la competenza della XIV Commissione, in quanto investita in via primaria della verifica della conformità degli atti comunitari al principio di sussidiarietà: v. lettera *a*);

a quali soggetti attribuire la legittimazione a provocare l'avvio della procedura (qualunque deputato? Un gruppo? Solo la Commissione competente?); quale procedura seguire e se prevedere una deliberazione dell'Assemblea.

Questa parte potrebbe essere definita una volta approvata la legge ordinaria attuativa.

3. Audizioni.

È stata rappresentata dal Presidente della Commissione bilancio Giorgetti, con lettera del 4 febbraio 2009, l'esigenza di arricchire il flusso conoscitivo da e verso le istituzioni comunitarie, in quanto la lettera del Regolamento (all'articolo 127ter) limita la possibilità di audizioni – in rapporto a questioni di competenza delle Commissioni e previa intesa con il Presidente della Camera - ai membri del Parlamento europeo (per « fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea ») ed ai componenti della Commissione europea (per « fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza »). In particolare, la Presidenza, con lettera del 6 febbraio, ha risposto negativamente alla richiesta di audire il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti - allo stato della formulazione delle norme regolamentari - sia pure ritenendo che « la prospettata interpretazione estensiva dell'articolo 127-ter del Regolamento meriti di essere sottoposta alla Giunta per il Regolamento», cui si riservava di «far esaminare la questione nel quadro di una più ampia riflessione sull'adeguatezza delle previsioni regolamentari relative alla procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari internazionali».

Quest'ultima sollecitazione può essere accolta in via d'interpretazione estensiva dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, in coerenza con il sempre più intenso confronto tra Istituzioni nazionali e comunitarie imposto dall'evoluzione dei rapporti fra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario.

Si tratterebbe di comprendere nell'ambito di applicazione della norma regolamentare, oltre ai componenti della Commissione europea, espressamente contemplati, anche tutte le istituzioni e gli organi riconosciuti dai trattati europei (tale dizione è idonea a comprendere, in particolare, Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti, BCE e BEI).

Istituzioni in senso stretto - a norma del Trattato sull'Unione (articolo 5) e del Trattato CE (articolo 7) - sono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è un organo della Comunità europea, espressamente previsto e disciplinato dal Trattato istitutivo (Trattato CE) nonché dallo Statuto ad esso allegato. Il Trattato CE, in particolare, richiama la BEI (articolo 9) tra gli organi che godono di una specifica sfera di attribuzioni prevista dal Trattato stesso e ne riconosce all'articolo 266 la personalità giuridica.

Oltre alla BEI, sono comunemente riconosciuti come organi dell'UE, in quanto dotati di una propria sfera di attribuzioni espressamente prevista dai trattati: il Sistema europeo delle banche centrali e la Banca centrale europea (disciplinati in un apposito protocollo), il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni (organi consultivi di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) e il Mediatore europeo.

Non sono invece qualificate come organi in senso stretto dell'UE, in quanto non espressamente previsti dai trattati e non dotate quindi di un'autonoma sfera di attribuzioni, le agenzie e i comitati, istituite di norma con atti legislativi delle Istituzioni dell'UE.

Il Trattato di Lisbona inserisce espressamente tra le Istituzioni dell'Unione europea la Banca centrale europea e conferma, con alcune variazioni, il ruolo e le competenza degli altri organi, inclusa la BEI.

4. Ulteriore arricchimento delle procedure di collegamento con le Istituzioni comunitarie.

Vi è infine un'esigenza di carattere generale, sempre più avvertita da parte della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, di una revisione degli strumenti procedurali oggi previsti dal Regolamento, al fine di rafforzare il dialogo fra Camere e Istituzioni comunitarie.

Nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2009, in sede di esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, nella risoluzione approvata si precisava che « occorre rendere ancora più sistematico e tempestivo l'esame di progetti di atti comunitari e di questioni prioritarie all'attenzione delle Istituzioni europee, anche valutando la possibilità di rivedere i meccanismi previsti dal Regolamento della Camera, con particolare riferimento al ruolo della Commissione politiche dell'UE; la Camera ha altresì consolidato il dialogo politico con la Commissione europea, mediante la trasmissione diretta dei propri atti di indirizzo in materia europea e la ricezione delle relative osservazioni della medesima Commissione: il dialogo politico con la Commissione europea potrebbe essere ulteriormente rafforzato con l'introduzione nel Regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa; in questo contesto l'attuazione delle disposizioni relative al ruolo dei Parlamenti nazionali previste dal Trattato di Lisbona deve costituire una priorità assoluta per la Camera dei deputati.»

Già in sede di discussione della relazione della XIV Commissione sul programma legislativo della Commissione europea per il 2009, nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2009, era stata sottolineata la necessità – nelle risoluzioni approvate (risoluzioni Gottardo ed altri n. 6-00017 e Gozi ed altri n. 6-00019) – che il Parlamento riformi e ammoderni gli strumenti legislativi e regolamentari esi-

stenti; migliori i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, per adeguarli al ciclo decisionale dell'Unione europea; introduca una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi di ogni anno, ai fini della definizione di indirizzi al Governo sia su aspetti di carattere generale sia su questioni specifiche, abbinando l'esame del programma legislativo e degli altri strumenti di programmazione dell'Unione europea con quello della relazione annuale sulla partecipazione italiana all'Unione europea; introduca, al fine di consolidare il dialogo politico diretto con la Commissione europea, procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa.

Tale profilo è ora, tra l'altro, oggetto specifico di alcune considerazioni contenute nella citata lettera del 24 luglio 2009 del Presidente Pescante, in cui si prospettano alcune ipotesi di riforma:

a) La prima ipotesi è quella di prevedere che l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia disgiunto da quello del disegno di legge comunitaria, come invece è attualmente previsto all'articolo 126-ter del Regolamento. Tale relazione, nell'ambito di una vera e propria « sessione di fase ascendente », dovrebbe essere esaminata con il programma legislativo della Commissione europea e del Consiglio dell'UE: « ciò consentirebbe alla Camera di definire indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea ». Resterebbe ferma, quanto alla procedura ed alle competenze, la disciplina dell'articolo 126-ter, in quanto compatibile.

Tale modifica – se la Giunta concordasse – potrebbe essere adottata in via sperimentale per questa legislatura, salvo intervenire con un'espressa riforma regolamentare una volta verificata la migliore resa del nuovo regime. Ciò anche considerando le modifiche apportate alla legge

n. 11 del 2005 dall'ultimo disegno di legge comunitaria (approvato dalla Camera e all'esame del Senato).

In questo senso - come detto - si erano già espresse le risoluzioni approvate in Assemblea in occasione dell'esame della relazione della XIV Commissione sul programma legislativo della Commissione europea per il 2009 (seduta del 22 aprile 2009, risoluzioni Gottardo ed altri n. 6-00017 e Gozi ed altri n. 6-00019), nonché la risoluzione approvata nella seduta del 20 maggio 2009, in sede di esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007: questa, segnalando la lunga distanza dell'esame parlamentare della relazione rispetto alla sua predisposizione, sottolineava la necessità di « promuovere una partecipazione più attiva del Parlamento italiano al processo di formazione delle politiche e della normativa europee, avvalendosi sia degli strumenti previsti dai trattati e dalla normativa nazionale vigente che delle nuove procedure prospettate dal Trattato di Lisbona; la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea assume in questo contesto una particolare importanza in quanto consente di realizzare un più stretto raccordo tra Parlamento e Governo nella definizione degli orientamenti e delle posizioni che il nostro Paese dovrà assumere, per partecipare in modo efficace e coerente alle varie fasi di elaborazione delle decisioni comunitarie e per acquisire a consuntivo elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee; è opportuno avviare un'attenta riflessione su una possibile revisione delle attuali procedure regolamentari, in maniera da rendere più tempestivo l'esame della Relazione annuale, eventualmente anche in vista di un abbinamento dell'esame della Relazione annuale e di quello degli strumenti di programmazione politica e legislativa della Commissione europea e del Consiglio dell'UE, in modo da concentrare in un'unica sessione comunitaria, collocata ad inizio d'anno, la definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire

nella formazione delle politiche dell'Unione europea ».

Si ricorda, in proposito, che il testo del disegno di legge comunitaria 2009 (A.C. 2449), approvato dalla Camera il 22 settembre scorso ed ora pendente al Senato (S. 1781) contiene (oltre ad obblighi di relazione alle Camere sul seguito dato agli indirizzi espressi dalle Camere in ordine alla posizione del Governo in sede europea) la novella dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, stabilendo due distinte relazioni del Governo al Parlamento in luogo di quella unica attualmente prevista.

L'articolo 15 oggi vigente prevede che « Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

- a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
- b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
- c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
- d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

- *e)* l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
- 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso ».

La prima, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, di carattere programmatico.

Essa indica:

- a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
- b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
- c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

La seconda relazione, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a carattere consuntivo.

Essa indica:

- a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione:
- b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
- c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
- d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
- *e)* l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

Ove tale previsione normativa fosse confermata dal Senato si tratterà di stabilire la procedura di esame delle suddette relazioni, in particolare se esse debbano o meno essere oggetto di esame congiunto, se debba mantenersi la competenza istruttoria della XIV Commissione (articolo 126-*ter*) ed entro quale termine la Commissione debba riferire all'Assemblea.

b) La seconda ipotesi di riforma riguarda la revisione delle procedure di esame del disegno di legge comunitaria annuale, introducendo, sul modello della sessione di bilancio, « termini stringenti », soprattutto con riferimento all'esame in Assemblea, e rendendo « maggiormente incisivo » il ruolo della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Si tratta evidentemente di materia ampia e complessa, che tocca la procedura e il ruolo delle diverse Commissioni e della XIV Commissione: tale questione implica una più generale riflessione sulle disposizioni regolamentari che oggi disciplinano l'esame della legge comunitaria da avviare separatamente.

c) Infine, nella lettera si pone anche nel contesto del mutato quadro istituzionale conseguente al Trattato di Lisbona e della possibile applicazione sperimentale di alcune procedure e meccanismi previsti dal Trattato quanto alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà – « la questione del rafforzamento delle competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea, che, per il suo ruolo e la sua specializzazione, può assicurare maggiore sistematicità ed organicità all'intervento della Camera nella formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea ». In particolare, si prospetta in via generale l'ipotesi di « prevedere, in analogia con l'articolo 144, comma 5, del Regolamento del Senato, la facoltà per la XIV Commissione di chiedere la trasmissione diretta al Governo e alla Commissione europea dei pareri da essa espressi qualora le Commissioni competenti per il merito non si pronuncino in via definitiva entro un certo termine ».

L'articolo 144, commi 1, 3 e 5, del Regolamento del Senato, modificato il 6 febbraio 2003, attribuisce alle Commissioni di settore la competenza ad esprimersi in via principale ed assegna alla 14º Commissione una funzione solo consultiva. Tuttavia si prevede che quest'ultima possa chiedere che i suoi pareri, osservazioni e proposte siano inviati al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata.

Tale eventualità peraltro non appare coerente con la *ratio* che ispira, nel quadro regolamentare vigente, l'attuale sistema dei rapporti fra Commissioni e, in particolare, fra queste e la XIV Commissione. Quest'ultima infatti dispone di funzioni di natura consultiva, e dunque strumentale, rispetto alle Commissioni competenti in via primaria, come risulta in modo univoco dal dettato regolamentare dell'articolo 127.

Non apparirebbe congruo dunque prevedere in via interpretativa una modifica di tale quadro di rapporti fra le Commissioni, sia pure per la sola ipotesi in cui la Commissione di settore non si pronunci sull'atto comunitario. Infatti una simile opzione appare confliggente con il Regolamento poiché prevederebbe una competenza primaria sia delle Commissioni di settore sia della XIV Commissione, sia pure in via residuale.

Ciò rebus sic stantibus.

Tale questione potrà ovviamente essere oggetto di ulteriore valutazione ove fossero presentate a tal fine apposite iniziative di modifica regolamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

| COMIT | OTA | DEI | NOVE |
|-------|-----|-----|------|

34

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 ottobre 2009.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Emendamenti C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.25 alle 12.55 e dalle 14.55 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

35

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione del professor Giuseppe Cataldi, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Napoli – L'Orientale, e del professor David Brunelli, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe CATALDI, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Napoli – L'Orientale, e David BRUNELLI, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Giuseppe CATALDI, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Napoli – L'Orientale e David BRUNELLI, Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno C. 2540 Governo

36

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 ottobre 2009.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11 alle 11.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 37 |
|--|----|
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sull'ordine dei lavori | 38 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno. Atto n. 119 (Esame e rinvio) | 38 |
| Sui lavori della Commissione | 40 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio (Seguito dell'esame e rinvio) | 41 |
| ALLEGATO (Emendamenti) | 53 |
| Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2684) | 42 |
| Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini (Esame e | 40 |
| , | 42 |
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 2422 Sbai (Seguito dell'esame e rinvio) | 43 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Atto n. 113 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame e rinvio) | 44 |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Atto n. 114 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame e rinvio) | 48 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 10.55.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di iniziare i lavori della Commissione dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno (atto n. 119).

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno.

Atto n. 119.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame, composto da 8 articoli, procede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno, con interventi di accorpamento e razionalizzazione per realizzare una complessiva riduzione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche disposte dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali, e varie categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; alle amministrazioni

inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Secondo la relazione tecnica, complessivamente, i risparmi operati in applicazione dell'articolo 74 citato ammonteranno, a regime, in euro 26.978.661,97.

Il provvedimento è volto a realizzare i risparmi di spesa richiesti dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo schema di regolamento novella il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398) apportandovi parziali modifiche senza tuttavia operare una ridefinizione complessiva delle strutture come invece è stato fatto per altre amministrazioni (ad esempio difesa, politiche agricole, ambiente). Tale scelta è motivata - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - dall'esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi previsti dal citato articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 e dal peculiare ordinamento del Ministero dell'interno che, tra l'altro, comprende una articolazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza, disciplinato anche da norme di rango primario (legge 121 del 1981).

Le principali innovazioni introdotte dallo schema di regolamento sono le seguenti: la soppressione di due direzioni centrali (la Direzione centrale per le autonomie e la Direzione centrale per la documentazione statistica); la soppressione della funzione di direttore dell'Istituto superiore di Polizia; la riduzione degli organici riguardante 79 posti della carriera prefettizia, 13 di dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'interno e 434 posti del personale non dirigente.

Gli articoli da 1 a 4 provvedono alla soppressione di alcune strutture dell'amministrazione dell'interno.

In particolare, l'articolo 1 riduce da 5 a 4 il numero delle direzioni centrali afferenti al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sopprimendo la Direzione centrale per le autonomie, le cui funzioni vengono trasferite alla Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo, ridenominata Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il comma 2 dell'articolo 1, contiene una modifica di carattere formale all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 398 del 2001, in conseguenza del mutamento di denominazione della Direzione per l'amministrazione generale.

Anche l'articolo 2 reca disposizioni di modifica, in alcuni casi meramente formale, alla disciplina del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che non sembrano direttamente connesse con la riduzione degli organici: si prevede una integrazione all'elenco delle funzioni del Dipartimento facendovi ricomprendere quelle relative alle minoranze e alle zone di confine e quelle connesse al Fondo edifici di culto. Si tratta di funzioni già svolte dal Dipartimento e segnatamente dalla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze e dalla Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto. Inoltre, viene esplicitato che i rapporti con le confessioni religiose sono escluse dal novero delle competenze del Dipartimento in quanto proprie della Presidenza del Consiglio (come espressamente previsto dal decreto legislativo 303 del 1999, articolo 2, comma 2, lettera e). Inoltre, viene adeguata la denominazione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, organo che opera presso il Dipartimento, ora sostituita da quella di Commissione nazionale per il diritto di asilo (a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sui rifugiati di cui al decreto legislativo 25 del 2008, articolo 5).

L'articolo 3 provvede principalmente a sopprimere la Direzione centrale per la documentazione e la statistica, riducendo a due (Direzione centrale risorse umane e Direzione centrale risorse finanziarie e strumentali) le direzioni centrali del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Le funzioni proprie della Direzione soppressa sono trasferite alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, che opera nell'ambito del Dipartimento quale organo di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno.

Inoltre, vengono soppressi l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati, le cui funzioni sono trasferite al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie, e l'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, le cui funzioni sono assorbite dall'Ispettorato generale di amministrazione, che viene mantenuto.

Con l'occasione vengono integrate le funzioni del Dipartimento che si arricchiscono di due voci: coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche (funzioni già svolte dall'Ufficio per i sistemi informativi); e gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.

L'articolo 4 sopprime la funzione di direttore dell'Istituto superiore di Polizia, (ora Scuola superiore di Polizia) riservata ad un prefetto, prevista dalla tabella B (Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili) allegata al decreto legislativo 139 del 2000 recante la disciplina del personale della carriera prefettizia.

Gli articoli 5 e 6 dispongono la riduzione, rispettivamente, del personale dirigente e di quello non dirigente.

L'articolo 5 dispone, in primo luogo, la soppressione di 79 posti della carriera prefettizia, di cui 12 su 53 della funzione di prefetto, individuati direttamente dallo schema di regolamento (Tabella A allegata) (si tratta esclusivamente dei prefetti degli uffici centrali. Si veda l'allegato A della relazione illustrativa) e 67 su 424, tra vice prefetti e viceprefetti aggiunti. La soppressione dei 12 posti di prefetto ha consentito - come si legge nella relazione illustrativa - di rispettare la soglia del 20 per cento per cento prevista dal decretolegge 112 del 2008. Tale cifra è stata calcolata sull'intero contingente di organico degli uffici centrali del personale di livello dirigenziale generale, prefetti e dirigenti generali di I fascia, ma in considerazione dell'esiguità dell'organico dei secondi (4 unità) il taglio ha riguardato solo i prefetti.

Inoltre, sono soppressi 13 posti su 90 di dirigente di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'interno.

L'articolo 6 provvede alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente che vengono rideterminate nella tabella C allegata allo schema nella misura di 23.585 unità, 434 in meno della dotazione attuale, misura non inferiore al 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 112.

L'articolo 7 prevede che l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché la distribuzione dei relativi compiti e la distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale sono demandate a successivi decreti ministeriali non regolamentari (come previsto, in via generale, per tutti i ministeri dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 300 del 1999 e, specificatamente per i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, dall'articolo 10 della decreto legislativo 139 del 2000).

L'articolo 8 dispone in ordine dell'invarianza della spesa, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA, premesso che il Governo non ha nulla da aggiungere alla puntuale relazione introduttiva testé svolta e sottolineato che sullo schema è stato già acquisito il parere del Consiglio di Stato, del quale si è tenuto conto, nonché il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, esprime l'auspicio, ove il testo sia condiviso dalla Commissione, che il relativo parere sia espresso nei tempi più ravvicinati possibile, in quanto dall'entrata in vigore del decreto legislativo dipendono

le nomine dei nuovi prefetti – cui si dovrà provvedere presto, atteso che a breve saranno collocati a riposto 18 prefetti in carica, e dei nuovi viceprefetti che prenderanno il posto di quelli promossi – nonché l'avvio delle procedure di concorso per il reclutamento di nuovo personale della carriera prefettizia.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che la Commissione Bilancio dovrebbe esprimere entro domani i propri rilievi sul testo, ritiene che nulla osti a che la Commissione Affari costituzionali concluda il proprio esame al più tardi nella giornata di giovedì 8 ottobre prossimo.

Pierluigi MANTINI (UdC), preso atto che tra le finalità del provvedimento vi è quella di ridurre gli organici del Ministero, secondo quanto previsto dalla legge, al fine di ridimensionare la relativa spesa, chiede al rappresentante del Governo quali siano, per il resto, le linee conduttrici dell'intervento.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA chiarisce che la finalità del provvedimento è essenzialmente quella della riduzione degli organici in attuazione del disposto dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Aggiunge che i tagli di organico hanno riguardato soltanto l'amministrazione centrale, portando ad una conseguente razionalizzazione interna della struttura, con accorpamento di direzioni centrali, senza incidere sulle sedi decentrate.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, dopo aver riferito che la presidente del Comitato permanente per i pareri, deputata Bertolini, lamenta da tempo la scarsa partecipazione dei componenti di alcuni gruppi alle sedute del Comitato e l'insufficienza del tempo a disposizione del Comitato stesso, invita i membri del Comitato ad una più assidua presenza e avverte che, se non vi sono obiezioni da parte dei gruppi, in futuro i lavori della Commissione plenaria saranno organizzati in modo da garantire al Comitato permanente per i pareri un tempo più ampio per i propri lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.15.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2009.

Donato BRUNO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che nella seduta di venerdì 2 ottobre è stata adottata come testo base la proposta di legge costituzionale C. 1990 Donadi e che il termine per gli emendamenti è scaduto alle 12 di lunedì 5 ottobre, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato). Invita i presentatori a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, per ripresentarli in sede di esame in Assemblea, come forma di garbo istituzionale, in modo che all'esame dell'Assemblea giunga il testo inalterato della proposta di legge C. 1990, fermo restando che nella giornata di

giovedì si conferirà al relatore il mandato a riferire all'Aula. Nel frattempo, si procederà all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara di condividere la linea prospettata dal presidente e ritira pertanto gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Mario TASSONE (UdC), premesso che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono al miglioramento della proposta di legge C. 1990, acconsente a ritirarli, salvo ripresentarli in Assemblea. Esprime quindi l'auspicio che i gruppi che hanno inizialmente sostenuto la soppressione delle province, anche nel corso della campagna elettorale, e che hanno in seguito fatto marcia indietro, ritrovino le ragioni iniziali a favore dell'intervento soppressivo. Si augura quindi che la discussione in Assemblea porti un contributo di chiarezza al dibattito.

David FAVIA (IdV) ringrazia il presidente per la sua proposta e i presentatori degli emendamenti per aver acconsentito al ritiro degli stessi in modo da consentire di portare all'attenzione dell'Assemblea il testo della proposta di legge del suo gruppo nella sua interezza. Si tratta della soluzione a suo avviso più lineare, perché permette alle altre Commissioni di esprimersi e perché pone le premesse per una discussione in Assemblea franca e aperta in modo che il Paese prenda atto che una parte politica ha cambiato recisamente idea in materia di soppressione di province. In tal modo ciascun gruppo potrà chiaramente assumere le proprie responsabilità. Quanto al codice delle autonomie, fa presente che, stando a quel è stato possibile conoscere fino ad oggi, non sembra che presenti grandi innovazioni in materia di province: si sopprimono quelle troppo piccole, si provvede ad una revisione delle funzioni e poco altro. In ogni caso, rimane la provincia come livello intermedio tra comune e regione: livello che, a giudizio del suo gruppo, è inutile e andrebbe soppressa.

Donato BRUNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566
De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio
Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli,
C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e
C. 2684 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2684).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2684 del deputato Mantini, recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Avverte che la relatrice integrerà ora la sua relazione introduttiva con riferimento alla proposta di legge da ultimo abbinata, mentre i lavori sul provvedimento proseguiranno nell'ambito del comitato ristretto appositamente costituito.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge n. 2684, presentata dai deputati Mantini e Tassone, prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita da parte dei bambini nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da almeno cinque anni senza interruzioni. L'acquisto della cittadinanza per questa via è subordinato ad una dichiarazione di volontà del genitore nell'atto di nascita. Si consente però poi al cittadino, una volta

maggiorenne, di rinunciare alla cittadinanza italiana: una previsione a suo avviso anomala, considerato che la cittadinanza non dovrebbe essere una condizione che si possa acquistare e lasciare a piacimento.

Viene poi portato a sei anni, dagli attuali dieci, il periodo di permanenza legale in Italia al termine del quale lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana, come previsto da altre proposte di legge. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza per questa via, si richiede non solo la sufficiente conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, ma anche il rispetto delle leggi nonché dei diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, in quanto elementi culturali essenziali per una cittadinanza concretamente coerente con i princìpi fondamentali della Costituzione e con i diritti umani.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che è volta a modificare l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 48, sostituendo le parole « Massa-Carrara » con le parole « Massa e Carrara ». La finalità di tale modifica è quella di superare l'errore contenuto nel decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 48, recante « Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso», che, all'articolo 2, ha attribuito alla allora provincia di Apuania la denominazione di « Massa-Carrara » anziché quella « Massa e Carrara », prevista dal decreto n. 79 del 1859 che, ricorrendo a tale

denominazione, aveva conferito pari dignità alle due realtà territoriali.

Rileva che la confusione ingenerata dall'erronea denominazione ha di fatto sancito, negli ultimi oltre sessanta anni, una forma di discriminazione tra le città di Massa e di Carrara, alimentando dissapori tra le rispettive popolazioni.

Ricorda che con il citato decreto del Dittatore delle province modenesi e parmensi-Governatore delle Romagne 27 dicembre 1859, n. 79, il territorio dell'allora Emilia veniva diviso in Province, Circondari. Mandamenti e Comuni: nella tabella allegata era richiamata anche la provincia di Massa e Carrara, parte del regio territorio dell'Emilia, che era costituita da due circondari (Massa e Carrara e Pontremoli), dieci mandamenti e ventitré comuni. Successivamente, con il regio decreto 16 dicembre 1938, n. 1860, recante «Fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso in un unico comune denominato Apuania», veniva deciso di cambiare la denominazione della provincia passando da quella originaria di « Massa e Carrara » a quella di «Apuania». La proposta di legge in esame è volta a ripristinare la « e » che caratterizza l'antica denominazione così da ribadire e confermare le chiare indicazioni del legislatore e da rispettare la verità storica, riconoscendo anche formalmente, seppure con ritardo, alla città di Carrara il ruolo che le spetta.

Rileva, peraltro, che nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento andranno valutate le modalità con cui intervenire sull'ordinamento vigente, al fine di realizzare le finalità della proposta di legge, tenendo conto del fatto che il predetto decreto legislativo luogotenenziale marzo 1946, n. 48, su cui si intende intervenire, risulta, al momento, richiamato tra le disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 che, a decorrere dal 16 dicembre 2009, sono abrogate ai sensi della legge n. 246 del 2005 e del decreto-legge n. 200 del 2008, mentre lo stesso provvedimento non risulta inserito nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame del Parlamento, e in particolare della Commissione parlamentare per la semplificazione, che reca le disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (atto n. 119).

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 2422 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre.

David FAVIA (IdV) dichiara di condividere il rilievo formulato dal deputato Zaccaria nella precedente seduta ed invita la relatrice e presentatrice della proposta di legge a valutare la possibilità di rivedere la formulazione del testo in modo da evitare che questo si ponga in contrasto con la Costituzione. In questo caso, la proposta in esame sarebbe, a suo parere, condivisibile.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che sia stata raggiunta una sostanziale convergenza nel senso di condividere il provvedimento, ritenendo però d'altra parte necessaria una riformulazione che eviti il riferimento alla religione islamica. Fa peraltro presente che il niqab è un indumento che non ha niente a che fare con la religione islamica, per cui il riferimento a quest'ultima, oltre ad essere discriminatorio e discutibile sotto il profilo costituzionale, è anche improprio. Invita pertanto la deputata Sbai a valutare la possibilità di modificare il testo nel senso anzidetto, dichiarando la propria disponibilità a sottoscrivere, in questo caso, la proposta di legge.

Jole SANTELLI (PdL) rileva che non si tratta di discutere di simboli o usanze religiosi, dal momento che *burqa* e niqab sono indumenti imposti da tradizioni culturali locali e non dalla religione islamica. Si tratta di usanze che sostanzialmente cancellano la donna, rendendola senza volto. A suo avviso, sarebbe quindi sufficiente sopprimere le parole « in uso presso le donne di religione islamica ».

Donato BRUNO, presidente, avverte che la relatrice, deputata Sbai, ha segnalato alla presidenza l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire le questioni connesse al provvedimento: se ne discuterà nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Atto n. 113.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 24 della legge del 18 giugno 2009 n. 69, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

In particolare, la delega è conferita per realizzare un sistema unitario di interventi nell'ambito della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (luglio 2010). Il legislatore ha inoltre rinviato alle procedure previste all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per le modalità di attuazione della delega.Circa i criteri e principi direttivi, in primo luogo si fa rinvio ai principi e criteri direttivi generali contenuti in tale articolo; in secondo luogo, il citato articolo 24 prevede specifici criteri tra cui la ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Per quanto riguarda il contenuto, si ricorda che l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento in esame nel riordino della normativa sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'organizzazione della Scuola è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, del quale l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la quasi totale abrogazione.

L'articolo 2 disciplina la natura e la finalità della Scuola, definendola una « istituzione di alta formazione e di ricerca », posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a sostenere e a promuovere l'aggiornamento della pubblica amministrazione, al fine di rendere quest'ultima un fattore competitivo del sistema economico e produttivo nazionale.

Il comma 2, con una disposizione che non trova corrispondenza nella disciplina attualmente in vigore, individua la missione della Scuola, indirizzata ai dipendenti pubblici, allo scopo di offrire loro un'attività di formazione successiva alla laurea d'eccellenza con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di promuovere e diffondere determinati obiettivi.

Come già è adesso, si prevede che la Scuola sia dotata di autonomia organizzativa e contabile nel rispetto dei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie.

L'articolo 3 definisce le competenze « principali » della Scuola, strumentali all'adempimento della propria missione. Come già accade attualmente, la Scuola avrà compiti di formazione, selezione, ricerca e cooperazione internazionale. Per quanto attiene alla formazione, si prevede, in generale, che la Scuola debba svolgere attività di formazione, selezione e reclutamento di dirigenti e di funzionari dello Stato in base a quanto previsto dalla legislazione vigente; in particolare, innovando rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo 287/1999, si stabilisce che la Scuola effettui attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali e organizzi la formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero.

Previa la stipula di apposte convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, la Scuola può altresì svolgere attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali, soggetti gestori di servizi pubblici e – in ciò innovando rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 287/1999 – anche di soggetti privati).

Si attribuisce inoltre alla Scuola la competenza a svolgere ogni altra funzione ad essa conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. La Scuola ha autonomia contrattuale, in quanto si riconosce ad essa la facoltà di promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Si prevede inoltre che la Scuola rilasci titoli post-laurea di alta professionalità.

L'articolo 4 stabilisce che sono organi della Scuola: il Comitato di programmazione – che sostituisce l'attuale comitato di indirizzo –, il Comitato di gestione che, secondo la relazione illustrativa, sostituisce l'attuale comitato operativo, il Presidente, che sostituisce l'attuale direttore.

L'articolo 5 disciplina il Comitato di programmazione, il quale approva il programma triennale della Scuola, valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca, fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.

Per quanto riguarda in particolare il « programma triennale della Scuola » sottoposto all'approvazione del Comitato di programmazione, andrà valutata l'opportunità di chiarire se si tratta del « piano strategico triennale » redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

Si prevede che il Comitato di programmazione, che dura in carica quattro anni, sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante – e sia composto da: il Presidente della Scuola, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avvocato generale dello Stato, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avvocato generale dello Stato, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole

nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.

Rispetto a quanto attualmente previsto, vengono dunque esclusi il Presidente dell'Accademia dei Lincei e quello del CNR, che sono sostituiti da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6 definisce la composizione del Comitato di gestione.

In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che l'introduzione del Comitato di gestione, in luogo del Comitato operativo, costituisce una modifica di particolare rilievo, essendo affidata a questo organo la governance della Scuola.

Al Comitato sono attribuite funzioni esecutive quali la deliberazione del programma annuale della Scuola, del bilancio di previsione e consuntivo.

In proposito, sembra opportuno valutare l'opportunità di chiarire se il « programma annuale della Scuola » di cui all'articolo 6, comma 2, il « programma annuale delle attività didattiche e scientifiche » di cui all'articolo 7, comma 3, e il « programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio », di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti diversi.

L'articolo 7 delinea le attribuzioni e le funzioni del Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Rispetto a quanto attualmente previsto, sono apportate alcune modificazioni sulle categorie che possono essere nominate a tale funzione. Il comma 2 stabilisce che il Presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato ora solo una volta.

Il Presidente ha la funzione di vertice nell'istituzione, ha la rappresentanza legale dell'ente, presiede il Comitato di gestione, è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Dirigente amministrativo e le variazioni di bilancio, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal regolamento, redige il « piano strategico triennale » ed il « programma annuale » delle attività didattiche e scientifiche. Al riguardo occorrerà, peraltro, chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'articolo 15.

Si riconosce, inoltre, in capo al Presidente la facoltà di avvalersi di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto e disciplinato con delibera del Comitato di gestione.

L'articolo 8 disciplina le funzioni e le attività del Dirigente amministrativo, quale responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordinatore degli uffici amministrativi e competente a formulare proposte ed a sovrintendere allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Si prevede che il Dirigente amministrativo sia nominato, previo parere del Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.

All'articolo 8, comma 1, occorrerà segnalare come il riferimento al « direttore » va sostituito con quello al « presidente », che ne assume le funzioni secondo quanto previsto dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 9 introduce una forma di flessibilità organizzativa dell'attività della Scuola, prevedendo la possibilità di individuare: aree di supporto gestionale, aree didattico-scientifiche. Tale organizzazione va a sostituire l'attuale sistema basato sui responsabili di settore e i responsabili di area

L'articolo 10 reca una disciplina della docenza della scuola al fine di delineare un quadro di riferimento di maggiore chiarezza rispetto a quanto attualmente stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 287/1999.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che la Scuola può inoltre avvalersi di consulenti esterni, « di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca ». Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.

L'articolo 12 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 287 del 1999 in materia di articolazione territoriale della Scuola, con l'aggiunta della previsione che nell'ipotesi di limitati compiti di coordinamento necessari al funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.

A tal proposito, si ricorda che la legge delega prevede che l'adozione del decreto legislativo di attuazione debba avvenire anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 13 dispone che il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola faccia parte della dotazione organica di personale della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 determina il trattamento economico del Presidente e del Dirigente amministrativo. Gli articoli 15 e 16 riguardano l'organizzazione della scuola mentre gli articoli 17, 18 e 19 contengono le disposizioni finali, abrogando in particolare il decreto legislativo n. 287 del 1999 ad eccezione dell'articolo 9, che riguarda la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980 e dell'articolo 10, recante abrogazioni.

Linda LANZILLOTTA (PD), dopo aver rilevato che la delega per la riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione attribuisce al Governo un potere della massima importanza strategica, in quanto gli consente di intervenire sul funzionamento di due fondamentali leve di sviluppo della pubblica amministrazione e quindi del Paese, vale a dire i due organismi preposti, rispettivamente, alla formazione dell'alta dirigenza pubblica e all'informatizzazione della pubblica amministrazione, esprime un giudizio fortemente negativo sulla maniera in cui la delega è stata esercitata, osservando che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, il quale non manca occasione di promettere riforme incisive, nel momento in cui ha avuto a disposizione un'opportunità significativa come quella offerta dalla legge di delega, l'ha sprecata preferendo attestarsi su una linea di prudente conservazione; né possono essere una giustificazione i vincoli di invarianza della spesa previsti dalla norma di delega, visto che da una riforma ben congegnata sarebbero potuti derivare risparmi da investire per la valorizzazione dell'azione degli organismi riformati.

Osserva che certamente la disposizione di delega è vaga, non fosse altro perché si riferisce a tre organismi distinti per natura e funzioni, ossia la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Cnipa e il Formez, ma da questa vaghezza il Governo avrebbe potuto trarre forza per un intervento di vera innovazione; invece non solo ha rinunciato ad una riforma di ampio respiro, ma ha anche disatteso la delega in buona parte di quel poco che essa prevedeva. Non si è ad esempio provveduto alla ridefinizione delle missioni e delle competenze e al riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; né alla trasformazione, fusione o soppressione degli organismi in questione in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi.

Per quanto riguarda, in particolare, l'intervento relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo giudica privo di ambizione. Si rinuncia infatti all'opportunità di costituire un sistema di formazione dell'alta dirigenza amministrativa del Paese sul modello delle scuole di alta specializzazione esistenti in altri Paesi europei e ci si limita di fatto ad accentuare la dipendenza della Scuola superiore dal Governo e segnatamente dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Aggiunge che non si pone mano al necessario lavoro preliminare di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione della dirigenza, coordinando i diversi organismi sorti nel tempo nelle varie branche dell'amministrazione. Non c'è dubbio che ciascuna di queste scuole proponga una formazione specialistica in un settore particolare e non c'è dubbio che la formazione specialistica sia anch'essa necessaria, ma occorrerebbe innanzitutto una formazione comune dei dirigenti, che agevoli la diffusione di una cultura amministrativistica e dirigenziale condivisa da tutta l'alta dirigenza. Nessuno ignora che vi sono forti resistenze ad un intervento di razionalizzazione, ma da un ministro che non manca occasione di proclamare il proprio coraggio riformista, ci si sarebbe attesi di più. Per costituire un sistema nazionale di alta formazione della dirigenza, sarebbe stato necessario configurare la Scuola superiore della pubblica amministrazione come un centro di rilievo nazionale, dotato del potere di accreditare e di controllare i vari organismi particolari di formazione dell'alta dirigenza, pubblici e privati.

Sottolinea, ancora, che non si è voluto ridurre il numero delle sedi distaccate della Scuola, che attualmente sorgono ad Aci Reale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria. A suo avviso, non ha senso, oggi che l'Italia sia è avviata a divenire un sistema federale, che una Scuola statale sia organizzata in questo modo. Sarebbe più corretto prevedere, accanto a un centro nazionale di coordinamento, organismi di formazione facenti capo a regioni ed enti

locali. Questo consentirebbe di promuovere una cultura comune dell'alta dirigenza, condivisa dalle amministrazioni dei diversi livelli di governo, utile per contribuire alla tenuta complessiva del sistema federale.

Evidenzia, altresì, come la Scuola superiore perda, per effetto della riforma proposta, il suo carattere peculiare di ente scientificamente autonomo: il comitato di programmazione, che sostituisce l'attuale comitato di indirizzo, ha una composizione impropriamente burocratica, atteso che, su otto componenti, solo due sono studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali; a sua volta, il comitato di gestione, che sostituisce l'attuale comitato operativo, diventa di fatto una sorta di articolazione del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Esprime un giudizio negativo, ancora, sulla parte del provvedimento relativo alla docenza. Si sarebbe dovuto promuovere la migliore docenza nazionale e internazionale e si è scelto invece di ricorrere al sistema dei docenti stabili a chiamata, con la conseguenza facilmente prevedibile che in molti casi saranno chiamati, sulla base di relazioni personali più che di meriti scientifici, professori di secondo piano che ambiscono a insegnare a Roma e non hanno trovato posto nelle università. Si tratta di un altro segno dell'incapacità del ministro, a dispetto di tante parole, di tenere testa alle *elites* ed alle corporazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Atto n. 114.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e in materia di processo civile (legge collegata alla manovra per il 2009). Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

Il riassetto deve avvenire sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare la permanenza delle sedi per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

La delega è conferita per il conseguimento delle seguenti finalità: realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici, della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per l'esercizio della delega scade un anno dopo l'entrata in vigore della legge, ossia il 4 luglio 2010. La delega è pertanto esercitata con ampio anticipo rispetto alla sua scadenza.

Per le modalità di adozione dei decreti legislativi, si fa riferimento alla procedura che l'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 ha stabilito per i decreti legislativi con cui si è provveduto alla complessiva riorganizzazione dell'amministrazione statale attuata in connessione con il processo di trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali delineato dalla stessa legge. Tale procedura prevede che i decreti siano emanati previa acquisizione del parere di una specifica Commissione parlamentare consultiva sull'at-

tuazione della riforma amministrativa e che debbano essere resi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei relativi schemi. Peraltro, i compiti già attribuiti, nelle legislature XIII e XIV, alla predetta Commissione sono stati in seguito demandati dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.

Quanto ai princípi e criteri direttivi, si fa innanzitutto rinvio ai princípi e criteri direttivi generali contenuti nel citato articolo 11 della legge n. 59 del 1997. In secondo luogo, la norma di delega individua principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, quali la ridefinizione delle missioni e delle competenze delle tre strutture e il riordino dei loro organi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità; la trasformazione, fusione o soppressione dei medesimi organismi in coerenza con la ridefinizione delle loro competenze; il raccordo con le altre strutture, pubbliche e private, che operano nei medesimi settori della formazione e dell'innovazione tecnologica; la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Come è precisato dal comma 2 dell'articolo 24, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Venendo al contenuto dello schema in esame, l'articolo 1 dichiara l'oggetto del provvedimento, ossia il riordino della disciplina del CNIPA in attuazione della disposizione di delega già richiamata.

L'articolo 2 provvede a mutare la denominazione del CNIPA in DigitPA (comma 1); a definirne la natura giuridica, non esplicitata dalla normativa vigente, di ente pubblico non economico che opera secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro da lui delegato (comma 2); e ad individuarne le finalità. Il DigitPA viene configurato come organo competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione (comma 2) con la finalità di « contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale » (comma 3).

Per il perseguimento di queste finalità il DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa indicate nell'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, in coerenza con il Piano relativo alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella pubblica amministrazione e sulla base di un Piano triennale per la programmazione dei propri obiettivi e attività, predisposto dal Presidente del DigitPA, che determina tra l'altro le risorse necessarie alla sua realizzazione; il piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In particolare, le funzioni del DigitPA attengono ai seguenti ambiti: consulenza tecnica e proposta, sia al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, sia a regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche ed enti di diritto pubblico; emanazione di regole, standard e guide tecniche e di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme; valutazione, monitoraggio e coordinamento dell'attività delle singole amministrazioni e di verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, tra cui quelli relativi alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività (SPC) e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione (RIPA).

Inoltre, DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori ma non vincolanti, sui contratti di acquisto da parte delle p.a. di beni e servizi di ICT superiori ad una soglia determinata (come ora previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 1993).

Rispetto alla disciplina vigente risultano trasferite alcune funzioni ora esercitate dal CNIPA: si tratta della redazione del Piano triennale dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni e della funzione di curare i rapporti, nel settore ICT, con l'Unione europea. Tali funzioni, sono ricondotte direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato, secondo quanto disposto dall'articolo 22. Lo stesso articolo 22, relativo alle funzioni trasferite, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dal DigitPA. Non si tratta propriamente di un trasferimento di funzioni, dal momento che già attualmente è prevista la trasmissione della relazione sul CNIPA da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Va rilevato che il comma 1 dell'articolo 22 ha per oggetto la «redazione di un piano triennale annualmente riveduto dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni ». Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se il piano qui previsto è distinto dal « piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente » che, in base al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3 è predisposto dal presidente, sottoposto alla deliberazione del comitato direttivo e quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La struttura del CNIPA, di tipo collegiale, costituita dal Presidente e da tre membri, viene sostituita da due organi distinti, un presidente e un comitato direttivo (anch'esso di tre membri) con compiti differenziati e dettagliatamente indicati agli articoli 5 e 6. Vengono modificate anche le modalità di nomina degli organi

direttivi: il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, su deliberazione conforme del Consiglio dei ministri (ora il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri: articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993). I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato. Rispetto alla disciplina vigente viene soppresso il parere del Presidente del CNIPA e il passaggio in Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'articolo 5, va notato che il comma 7 conferma che il presidente del nuovo ente partecipa alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, come già previsto per il presidente del CNIPA dall'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale; non si confermano invece espressamente i componenti del comitato direttivo, i quali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del codice digitale fanno anch'essi parte, attualmente, della stessa Conferenza. Andrebbe pertanto valutato se non sia opportuno chiarire se si intenda effettivamente escludere la loro partecipazione alla Conferenza, nel qual caso sarebbe meglio modificare la citata disposizione del codice dell'amministrazione digitale.

Viene confermata la figura del Direttore generale (articolo 8), responsabile dell'attività di DigitPA sotto il profilo amministrativo ed organizzativo. Anche in questo caso viene soppresso il potere del Presidente di proporne la nomina (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993) che viene attratta nella sfera della piena discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 formalizza l'istituzione del Collegio dei revisori quale organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il collegio dei revisori dei conti del CNIPA è stato costituito con il D.P.C.M. 9 settembre 2004, n. 259.

L'articolo 9 mantiene sostanzialmente le cause di incompatibilità dei membri del CNIPA previste dalla vigente normativa (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 1993), ad eccezione dell'incompatibilità con qualsiasi attività nell'industria informatica nei due anni successivi all'incarico che non risulta confermata nello schema di decreto legislativo.

L'articolo 10 rinvia la determinazione dell'indennità del Presidente e del Direttore generale ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l'indennità dei membri del Comitato direttivo è fissata al 70 per cento dell'indennità del Presidente. In sede di prima attuazione è confermata, solamente per il Presidente, l'indennità percepita. Pertanto, dal momento che attualmente l'indennità del Presidente e pari a quella dei membri del CNIPA, si realizzerebbe un risparmio dei costi per gli organismi direttivi pari a 283.890 euro, come indicato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto.

Da rilevare, infine, (articolo 6) il trasferimento del potere di proposta delle norme di organizzazione interna dal collegio del CNIPA al Direttore generale e al Comitato direttivo di DigitPA, ferma restando la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione dei relativi regolamenti.

Quanto ad organizzazione, personale e contabilità, l'organigramma di DigitPA (articolo 11) prevede una sola posizione dirigenziale di livello generale, corrispondente alla carica di Direttore generale e riservata a dirigenti di prima fascia, e 19 uffici dirigenziali di livello non generale (dirigenti di seconda fascia) così articolati: due strutture poste alle dipendenze del Presidente ed in particolare un ufficio di staff con compiti di supporto e di raccordo con gli altri organi e un ufficio per il controllo strategico; un'area « Organizzazione, risorse umane e funzionamento» poste alle dipendenze del Direttore generale; 16 uffici di cui 6 aree operative con specifici compiti di missione.

La dotazione organica, fissata nella Tabella A allegata allo schema in esame, prevede 120 unità di personale, di cui 20 dirigenti. La relazione tecnica stima in 1.250.000 euro il risparmio a regime derivante dalla riduzione della dotazione organica dell'ente. Infatti, la dotazione organica viene ridotta, a regime, dalle attuali 190 unità (155 delle quali effettivamente in servizio) a 120. Il personale potrà essere costituito fino ad un massimo di un terzo della dotazione organica (40 unità) di unità in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Per sopperire ad ulteriori esigenze, DigitPa potrà ricorrere anche alla stipula di 30 contratti di lavoro flessibile (ridotti a 10 in sede di prima attuazione).

La riduzione della dotazione organica da 155 a 120 unità comporta un esubero di 35 unità: 12 dirigenti; 6 funzionari tecnici; 6 funzionari amministrativi; 11 tra collaboratori e operatori. Mentre per quanto riguarda i dirigenti, si desume dalla relazione tecnica che gli esuberi potrebbero interessare anche persone con contratto a tempo determinato, per quanto riguarda le altre categorie gli esuberi dovrebbero investire personale in posizione di comando.

L'articolo 15 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del ministro delegato, di concerto con il ministro delle finanze, la definizione di un regolamento di contabilità di DigitPA. Attualmente il CNIPA gode di una particolare autonomia contabile, in quanto provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti gestiti direttamente, nei limiti di due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993).

Gli articoli da 16 a 24, infine, contengono disposizioni transitorie (16-20) e finali (21-24) alcune delle quali già anticipate. Tra le norme transitorie si evidenzia l'articolo 18 che individua le fonti di finanziamento di DigitPA tra cui il contributo finanziario dello Stato; i contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per specifici progetti; i contributi dell'Unione europea anche questi su specifici programmi e progetti; i contratti stipulati con terzi per la fornitura di servizi; e i ricavi conseguenti alla cessione di prodotti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 9.

1. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sopprimerlo.

1. 2. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione).

- 1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole: « della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse;
- *b)* le parole: « Province e » sono sostituite dalle seguenti: « i ».
- 7. 2. Vietti, Tassone, Mantini.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9

(Modifica all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione).

- 1. L'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è modificata come segue:
- a) al primo comma le parole: « E degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali » sono soppresse:
- b) al secondo comma le parole: « alle Provincie ed » sono soppresse.

ART. 9-bis.

(Trasformazione delle province in organi amministrativi di secondo grado).

- 1. Con legge dello Stato le Province sono trasformate in Agenzie provinciali intercomunali di secondo grado che esercitano in forma associata le funzioni comunali ad esse conferite promuovendo e curando gli interessi e lo sviluppo delle comunità locali.
- 2. La legge disciplina le modalità attraverso le quali i Comuni deliberano di aderire alla trasformazione delle Province in Agenzie provinciali, le modalità di conferimento ad esse delle funzioni e dei compiti trasferiti, gli organi fondamentali | cui all'articolo 9-bis comma 2.

delle Agenzie e le modalità di approvazione degli Statuti da parte dei Comuni partecipanti.

- 3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti ai Comuni aderenti alla trasformazione di cui al comma 2.
- 4. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le Province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti ai Comuni aderenti alla trasformazione di cui al comma 2.

Art. 9-ter.

(Provincie autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nulla è innovato all'ordinamento costituzionale vigente, concernente la regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9-quater.

(Poteri legislativi delle Regioni a Statuto Speciale).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti concernenti i poteri legislativi delle Regioni ad autonomia costituzionale speciale in materia di ordinamento degli enti locali della rispettiva regione.

ART. 9-quinquies.

(Norma transitoria sulla soppressione delle Province).

1. Le province sono soppresse decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di

2. Nel caso in cui tutti i Comuni che rientrano nella Provincia alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis non abbiano deliberato l'adesione alla trasformazione entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa non si procede alla trasformazione e le funzioni, le attribuzioni, il patrimonio, i beni ed i contratti di lavoro già di appartenenza delle soppresse Province sono trasferiti alle Regioni che possono, con legge, delegarli ai Comuni anche parzialmente evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alle medesime funzioni. In tal caso i Comuni possono esercitare le funzioni trasferite anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati anche chiedendo l'istituzione di una Agenzia provinciale con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.

9. 2. Vietti, Tassone, Mantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.

(Disposizioni conseguenti alla soppressione delle province).

- 1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle province esistenti sono trasferite alle regioni che, con legge, possono delegarle ai comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.
- 2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle province alla data di entrata in vigore della

- presente legge costituzionale sono trasferiti alle regioni, che li trasferiscono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.
- 3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti alle regioni, che li cedono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni a essi delegate ai sensi del comma 1.
- 4. I comuni cui sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i comuni interessati.

Art. 9-bis.

(Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9-ter.

(Poteri legislativi delle regioni a statuto speciale).

- 1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.
- 9. 3. Tassone, Mannino, Mantini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

| INTERROGAZIONI: | |
|--|----|
| 5-00956 Nannicini: Problematiche relative al Fondo per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne | 56 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 64 |
| 5-01485 Vannucci: Sulla revisione della tabella delle sedi notarili | 56 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 68 |
| 5-00618 Bernardini: Sui decessi che si verificano negli istituti penitenziari italiani, con particolare riferimento alle vicende del carcere di Pesaro « Villa Fastiggi » | 57 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 70 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-01876 Di Pietro e Palomba: Sul sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani | 57 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 72 |
| 5-01877 Rao e altri: Problematiche relative all'ufficio del giudice di pace di Roma | 58 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 74 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro | |
| (Seguito esame e rinvio) | 58 |
| ALLEGATO 6 (Emendamenti) | 76 |

INTERROGAZIONI

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.30.

5-00956 Nannicini: Problematiche relative al Fondo per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (vedi allega-

Rolando NANNICINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, la quale in realtà sembra essere ben più ampia dell'oggetto dell'interrogazione, la quale peraltro è stata presentata nel mese di febbraio. La risposta potrà essere di ausilio per una verifica dell'utilizzazione dei fondi a disposizione del Governo.

5-01485 Vannucci: Sulla revisione della tabella delle sedi notarili.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Massimo VANNUCCI (PD) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale si dichiara parzialmente insoddisfatto. Nel denunciare la situazione di vantaggio nella quale si trovano i notai in servizio, la lentezza con la quale procedono i concorsi e le difficoltà di comprendere quale tabella sia effettivamente in vigore, sollecita il Ministero ad affrontare questa materia con maggiore convinzione e determinazione rispetto a quanto non abbia fatto finora.

5-00618 Bernardini: Sui decessi che si verificano negli istituti penitenziari italiani, con particolare riferimento alle vicende del carcere di Pesaro « Villa Fastiggi ».

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Rita BERNARDINI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario Caliendo per la risposta fornita, dalla quale si trae conferma dell'inadeguatezza degli interventi del Governo in merito alla drammatica situazione nella quale versano le carceri italiane. Sottolinea in particolare la necessità di prevedere situazioni alternative alla detenzione per i tossicodipendenti. Ritiene inoltre inopportuno utilizzare il concetto di « capienza tollerabile », anziché quello di « capienza regolamentare » per non parlare apertamente di « sovraffollamento » nelle carceri. Ricorda quindi come la capienza regolamentare del carcere di Pesaro sia di 176 posti, mentre i detenuti siano più di 300. Ritiene altresì necessario un chiarimento su come il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria calcola i decessi che avvengono nelle carceri, poiché risulta che questi ultimi siano di molto superiori ai dati forniti.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.10.

5-01876 Di Pietro e Palomba: Sul sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta AL-BERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Federico PALOMBA (IdV) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ricorda come la situazione delle carceri italiane sia assolutamente intollerabile, tanto per i detenuti quanto per gli agenti della Polizia penitenziaria, e come tale situazione non solo non sia cambiata ma sia addirittura peggiorata da quando questo Governo è in carica. Ricorda in particolare come sia necessario rafforzare al più presto ed in modo cospicuo, l'organico della Polizia penitenziaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della sede referente.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 14.20.

5-01877 Rao e altri: Problematiche relative all'ufficio del giudice di pace di Roma.

Roberto RAO (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Roberto RAO (UdC) nel ringraziare per la risposta fornita, sottolinea come vi sia un oggettivo aggravio degli uffici del giudice di pace, soprattutto a Roma, e come le rassicurazioni fornite siano solo parziali. Più in generale ritiene che il Governo non stia affrontando adeguatamente la difficile situazione nella quale versa la giustizia, come dimostra anche il fatto che si sia ancora in attesa della promessa riforma della magistratura onoraria.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 2 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 6) sul testo base adottato dalla Commissione. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 12 ottobre e che, pertanto, la Commissione dovrà concluderne l'esame entro giovedì 8 ottobre.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Anna Paola CONCIA (PD) relatore, prima di esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati, ritiene opportuno precisare quale sia il senso di tali pareri ed in particolare di quelli contrari sugli emendamenti volti a modificare la « legge Mancino » nonché di quelli con i quali si rimette alla Commissione. Rileva che la sua contrarietà all'estensione del reato di discriminazione ai fatti di omofobia o transfobia è dettata unicamente dalla constatazione che la Commissione nella sua maggioranza è assolutamente contraria ad intervenire sulla « legge Mancino ». Ricorda che proprio per superare tale insormontabile contrarietà ha deciso nel dicembre scorso di presentare una proposta di testo unificato volta ad introdurre la circostanza aggravante da applicare a tutti i reati commessi con finalità di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima. Proprio grazie a tale scelta è stato possibile adottare un testo unificato, per quanto questo comunque sia stato ulteriormente ridotto nella sua sfera applicativa, limitandosi unicamente ad alcuni reati contro la persona ed agli atteggiamenti omofobici. Proprio in considerazione che la Commissione nell'adottare il testo unificato ha già compiuto una scelta sulla strada da percorrere, che è quella dell'introduzione di una nuova aggravante e non quella da lei auspicata sin dall'avvio dell'esame preliminare della estensione della « legge Mancino », ritiene che quale relatrice non possa che esprimere parere contrario sugli emendamenti che ritornano sulla scelta di non modificare la predetta legge. Ribadisce che il parere contrario non significa che per lei la soluzione migliore non sia proprio quella di ampliare il reato di discriminazione per motivazioni omofobiche o legate all'identità di genere. Per quanto attiene gli emendamenti sui quali si rimetterà alla Commissione, si tratta di quelle modifiche al testo unificato che lei condivide pienamente, ma sulle quali è stata già manifestata una contrarietà tale da parte della maggioranza che, qualora lei avesse insistito nel tentare di inserirle nel testo unificato, avrebbero potuto portare addirittura all'affossamento dell'esame delle proposte di legge in materia di omofobia.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 1.15, Bernardini 1.30, e Di Pietro 1.16. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Bernardini 1.31, Di Pietro 1.19, 1.18, 1.21 e 1.20, e Bernardini 1.32. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 1.18 e Di Pietro 1.38, sugli identici emendamenti 1.2 del relatore e Di Pietro 1.37 sugli identici emendamenti 1.3 del relatore e Di Pietro 1.2, sugli identici emendamenti 1.1 del relatore e Ferranti 1.9 e sull'emendamento Ferranti 1.10. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Bernardini 1.33 e 1.34, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 del relatore e Di Pietro 1.39. Esprime parere contrario sull'emendamento Vietti 1.14, parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.7, parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 1.23 e1.36, parere favorevole sugli emendamenti 1.5 del relatore, Bernardini 1.35 e 1.6 del relatore. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Ferranti 1.26, sugli identici emendamenti Di Pietro 1.40, Bernardini 1.24 e Ferranti 1.11 nonché sugli emendamenti Ferranti 1.12 e 1.13 e Di Pietro 1.41 e 1.17. Invita l'onorevole Bernardini a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.02, rilevando come questo sia condivisibile nel merito ma carente sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO preliminarmente rileva che il parere del Governo tiene conto che il testo unificato in esame è il risultato di una lunga e difficile mediazione tra i gruppi parlamentari. In particolare, tale testo rappresenta un punto di arrivo di un lungo lavoro che ha visto ogni gruppo limare le proprie convinzioni proprio per addivenire ad un testo condiviso, che il Governo rispetta. Proprio in considerazione di tale circostanza esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. L'unica eccezione potrebbe essere fatta per gli identici emendamenti 1.4 del relatore e 1.39 Di Pietro volti a migliorare sotto il profilo tecnicogiuridico il testo in esame, senza tuttavia toccarne la sostanza. Su questi emendamenti il Governo si rimette alla Commissione.

Rita BERNARDINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lei presentati, evidenzia come alcuni di questi siano volti a modificare sostanzialmente il testo unificato superando la scelta di introdurre una nuova circostanza aggravante in luogo della modifica della « legge Mancino». Sottolinea come la soluzione migliore sia proprio quella di ampliare le ipotesi di reato di discriminazione previste in quella legge, includendovi anche le discriminazioni per ragioni omofobiche o di identità di genere, nonostante la « legge Mancino » susciti più di una perplessità sotto il profilo dei reati di opinione. Contesta inoltre la scelta del Parlamento di intervenire nella materia dell'omofobia attraverso lo strumento penale, ritenendo che fenomeni gravi come quello oggetto delle proposte di legge in esame debba essere affrontato in maniera ben più complessa, anche attraverso l'istituzione di una apposita commissione. Ritiene che anche in occasione dell'esame delle proposte di legge sull'omofobia il Parlamento dimostri di essere lontano dagli interessi dei cittadini e di pervenire a delle soluzioni che sono il frutto di patti tra gruppi di maggioranza ed opposizione. Anziché adottare delle misure che possano realmente far cambiare gli atteggiamenti omofobici, attraverso interventi anche di carattere sociale, ci si limita ad introdurre una circostanza aggravante che di fatto

non servirà a nulla. Anzi ritiene che proprio l'introduzione di una aggravante per ragioni omofobiche possa avere degli effetti criminogeni. Qualora il Parlamento intendesse perseverare nel seguire una via meramente penalistica per affrontare il problema dell'omofobia, ritiene che si dovrebbero prendere in considerazione anche le pene alternative, senza limitare la risposta dello Stato ad una sterile applicazione di pene detentive, le quali sicuramente non serviranno a risolvere il predetto problema.

Antonio DI PIETRO (IdV) in relazione agli interventi svolti dal relatore nelle scorse sedute sulla posizione del gruppo di Italia dei valori rispetto al testo unificato adottato dalla Commissione, ritiene opportuno precisare che, per quanto fosse preferibile ampliare la «legge Mancino», il suo gruppo voterà a favore di qualsiasi testo che comunque contenga delle norme volte a punire atteggiamenti omofobici. Altro punto che il suo gruppo non condivide assolutamente è la scelta di escludere dal testo i comportamenti motivati dalla finalità di discriminare per l'identità di genere. Non comprende come il Governo non voglia in alcun modo porsi un problema reale qual è quello della tutela penale dei transessuali o dei transgender. Si tratta di un atteggiamento che è in contrasto con i principi costituzionali ed in particolare con quelli sanciti dall'articolo 3 della Costituzione. Altra questione non comprensibile è quella relativa alla delimitazione della fattispecie aggravante ad alcuni reati contro la persona escludendo quelli contro l'onore. Contesta anche la scelta di non prevedere l'applicabilità della nuova aggravante ai reati contro il patrimonio, per quanto spesso si è assistito alla commissione di danneggiamenti o estorsioni proprio in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima. Ritiene che sia un grave errore, che possa portare all'inapplicabilità della nuova aggravante, l'aver eliminato la disposizione volta a sottrarre questa dal bilanciamento delle circostanze, evidenziando come in ragione di ciò la nuova circostanza potrà essere disapplicata sulla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non comprende per quale ragione, alla luce degli ultimi fatti, il Governo abbia espresso parere contrario anche sull'emendamento presentato dal suo gruppo con il quale si prevede in alcuni casi la procedibilità d'ufficio di reati commessi per ragioni omofobiche o transfobiche. Condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Bernardini nel quale ha fatto riferimento alla possibilità di applicare ai fatti di omofobia le pene alternative. Oltre a queste ritiene che si potrebbero prevedere anche delle pene accessorie.

Conclude annunciando che saranno ripresentati in Assemblea tutti gli emendamenti del suo gruppo che dovessero essere respinti dalla Commissione e ribadendo che, nonostante i vistosi difetti, il gruppo voterà a favore del testo unificato che sarà trasmesso dalla Commissione all'Assemblea.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che non sia opportuno ritornare oggi su delle scelte che la Commissione ha compiuto dopo un serio ed approfondito confronto tra i diversi gruppi. A tale proposito ribadisce che il gruppo del Partito democratico avrebbe sicuramente preferito che venisse approvato un testo volto a modificare la « legge Mancino», ma che di fronte ad un muro da parte della maggioranza ha preferito optare per una soluzione meno efficace ma sicuramente valida per contrastare l'omofobia. Ritiene che siano eccessive anche le preoccupazioni sulla non applicabilità della nuova circostanza ai reati commessi nei confronti di transessuali in ragione del loro modo di essere, in quanto potrebbero rientrare nella nozioni di orientamento sessuale o di discriminazione sessuale contenuta nel testo. Ricorda, a tale proposito, che la stessa nozione di omofobia utilizzata dalla normativa comunitaria è tanto ampia da ricomprendervi anche la transessualità.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea che il suo gruppo ha presentato emenda-

menti tutti volti ad ampliare l'applicabilità della nuova aggravante nonché a rafforzarla nel rapporto con altre circostanze o a prevedere comunque un aumento di pena obbligatorio in caso di recidiva.

Dichiara di aver apprezzato l'intervento dell'onorevole Di Pietro, che ha superato una posizione di totale contrarietà al testo unificato, che non trovava alcuna giustificazione nella comprensibile preferenza per una soluzione diversa che portasse all'introduzione di un nuovo reato. Non condivide assolutamente il tenore dell'intervento dell'onorevole Bernardini, secondo la quale il testo unificato sarebbe il frutto di un patto tra il gruppo del Partito Democratico e la maggioranza. In realtà, non vi è stato altro, da parte del suo gruppo, se non una presa d'atto della impraticabilità politica, in ragione della posizione di chiusura dei gruppi di maggioranza, a modificare la «legge Mancino ». Il suo gruppo condivide pienamente l'osservazione dell'onorevole Bernardini circa l'esigenza di prevedere anche, anzi specialmente, interventi di natura sociale. A tale proposito ricorda che in materia di violenza sessuale la Commissione giustizia e successivamente l'Assemblea della Camera ha approvato un testo caratterizzato proprio dalla predetta esigenza, essendo tutti ben consapevoli che gli episodi di violenza più gravi nei confronti delle donne o commessi per l'orientamento sessuale della vittima non possono trovare delle risposte da parte dello Stato sul piano meramente sanzionatorio. Nel caso in esame serviranno sicuramente delle misure di prevenzione, tuttavia ciò non significa che non si debba nel frattempo approvare anche una legge che abbia una dimensione legata unicamente alla sfera penale.

Enrico COSTA (PdL), parlando a nome anche del gruppo della Lega, nel ricordare che il testo unificato adottato dalla Commissione è il risultato di un lungo e costruttivo confronto tra i gruppi che ha visto il relatore svolgere un ruolo fondamentale di sintesi tra le diverse posizioni, dichiara che qualsiasi modifica che do-

vesse essere apportata a tale testo in fase emendativi rischierebbe di modificare la posizione favorevole dei gruppi di maggioranza sul medesimo testo.

Giulia BONGIORNO, presidente, prima di passare all'esame degli emendamenti ritiene opportuno sottolineare con soddisfazione che da parte della Commissione, con eccezione del solo gruppo dell'UdC, si è raggiunta una sostanziale condivisione su un testo che affronta un tema estremamente delicato, quale è quello della omofobia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.15, Bernardini 1.30, Di Pietro 1.16, Bernardini 1.31, Di Pietro 1.19, 1.18, 1.21 e 1.20 nonché Bernardini 1.32.

Giulia BONGIORNO, presidente, intervenendo sugli identici emendamenti Ferranti 1.8 e Di Pietro 1.38, volti a sopprimere le parole « non colposi », sottolinea come in effetti tale indicazione sia del tutto superflua, poiché la circostanza aggravante in esame è strutturata n modo tale da essere applicata ai delitti colposi e preterintenzionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.8 e Di Pietro 1.38, gli identici emendamenti 1.2 del relatore e Di Pietro 1.37, gli identici emendamenti 1.3 del relatore e Di Pietro 1.22, gli identici emendamenti 1.1 del relatore e Ferranti 1.9 nonché gli emendamenti Ferranti 1.10 e Bernardini 1.33 e 1.34.

Manlio CONTENTO (PdL), nel preannunciare il voto contrario del PdL sugli identici emendamenti 1.4 del relatore e Di Pietro 1.39, volti a sostituire la parola « ragioni » con la parola « motivi », osserva come la fattispecie sia meglio determinata se si mantiene il riferimento alle finalità della condotta, oggettivamente accertabili. Al contrario, il riferimento ai motivi introdurrebbe una componente soggettiva, appartenente all'interno volere del soggetto, che potrebbe determinare una maggiore difficoltà di accertamento. La questione, in ogni caso, potrà essere affrontata in modo più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento e concorda sull'opportunità di affrontare il tema in modo più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea. Ricorda, d'altra parte, come i concetti di finalità e motivo siano molto diversi tra loro e come nel diritto penale i motivi in genere non siano mai rilevanti, essendo menzionati soltanto nella circostanza aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, n. 1).

La Commissione respinge gli identici emendamenti 1.4 del relatore e Di Pietro 1.39.

Roberto RAO (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 1.14, del quale è cofirmatario, che è volto a sopprimere il riferimento all'orientamento sessuale. Ritiene infatti che tale espressione sia priva di una determinazione concettuale chiara. Se si intende indicare discriminazione di omosessuali. l'espressione « orientamento sessuale » andrebbe sostituito con « omosessualità », in quanto l' « orientamento sessuale » indica ogni tendenza sessuale e dunque anche la tendenza eterosessuale e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, fino a ricomprendervi l'incesto. Ritiene inoltre che la norma, così come formulata, se con l'espressione « orientamento sessuale » si intende la omosessualità, possa portare alla intolleranza nei confronti di chi, su basi etiche o religiose, ritenga doveroso difendere la complementarietà eterosessuale, rispetto ad altre scelte sessuali, quale condizione indispensabile della identità antropologica e della socialità. Inoltre, non essendo possibile accertare nell'interiorità dell'animo l'autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza presumibilmente per le ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza *tout court*, in violazione del principio di uguaglianza.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 1.14.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, esprime in primo luogo sincero apprezzamento per le dichiarazioni dell'Onorevole Di Pietro. Tornando all'esame degli emendamenti, pur essendo consapevole che il testo base adottato dalla Commissione rappresenta un punto di equilibrio che è il frutto di un lungo e delicato lavoro di mediazione tra sensibilità molto diverse, tuttavia ricorda come l'attuale formulazione della circostanza aggravante potrebbe creare dei dubbi interpretativi in merito alla sua applicabilità alle categorie più esposte e meno protette dal tipo di violenza che si intende contrastare. Si tratta, segnatamente, delle categorie dei transessuali e dei transgender. Poiché ritiene assolutamente fondamentale che non vi siano dubbi sul fatto che la tutela riguardi anche questi cittadini, al fine di chiarire la portata applicativa della circostanza aggravante, ritiene possibili tre soluzioni, contenute rispettivamente nei suoi emendamenti 1.7, 1.5 e 1.6. Con l'emendamento 1.7, in particolare, si propone la stessa soluzione adottata in Germania, il cui ordinamento tutela le persone transessuali o transgender utilizzando il concetto di identità sessuale. L'emendamento 1.5 è invece volto a reintrodurre il concetto di «identità di genere», mentre l'emendamento 1.6 è volto ad esplicitare che la circostanza aggravante si applica anche ai casi di transfobia. Auspica quindi che vi possa essere sulla questione un supplemento di riflessione, trattandosi di un tema di estrema importanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.7 del relatore, Di Pietro 1.23 e 1.36, 1.5 del relatore, Bernardini 1.35, 1.6 del relatore, Ferranti 1.26, gli identici emendamenti Di Pietro 1.40, Bernardini 1.24 e Ferranti 1.11, gli

emendamenti Ferranti 1.12 e 1.13 e Di Pietro 1,41 e 1,17.

Rita BERNARDINI (PD) insiste per l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.02, sottolineando come si tratti della proposta emendativa più importante tra quelle oggi esaminate, poiché è l'unica che prevede degli interventi positivi e non di carattere punitivo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bernardini 1.02.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo unificato sarà trasmesso alla I Commissione competente per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-00956 Nannicini: Problematiche relative al Fondo per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Colleghi, fin dall'inizio del mio mandato, ho inteso impegnarmi con decisione in iniziative volte al contrasto della violenza di genere.

Naturalmente, a tale scopo, non ho trascurato l'importanza di disporre di adeguate risorse economiche. È per questo che ho dovuto adoperarmi affinché i finanziamenti previsti nella legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007) e destinati al Fondo contro la violenza alle donne, azzerati con il decreto-legge n. 93 del 2008 recante « Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie » venissero ripristinati in fase di conversione del citato decreto nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

Inoltre, con il decreto del Segretario Generale n. 26/BIL del 25 febbraio 2009, sono state riassegnate sul cap. 493 « Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità » le disponibilità non impegnate nell'esercizio 2008 pari a circa 78 milioni di euro.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse da destinare al « Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere », stanziate dalla legge finanziaria per il 2007, e le iniziative poste in essere dal Ministero per le pari opportunità per contrastare la violenza alle donne, si fa presente in primo luogo che il Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 dicembre 2007 e 24 aprile 2008, ha pubblicato due Avvisi aventi ad oggetto il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. L'obiettivo

prioritario degli Avvisi è stato la progettazione e l'implementazione di reti territoriali tra attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati pluridisciplinari ed intersettoriali in materia di violenza alle donne, con particolare attenzione alle forme di violenza meno visibili come la violenza in ambito familiare, gli abusi sessuali sui minori, la violenza nelle relazioni affettive compreso lo stalking, le violenze psicologiche e fisiche rivolte a migranti e a donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali (matrimoni forzati, mutilazioni), le violenze subite dalle donne anziane, dalle disabili e dalle malate croniche.

I soggetti ammessi al finanziamento a seguito degli Avvisi sono stati rispettivamente 17 nel 2007 e 27 nel 2008.

Per quanto concerne le azioni poste in essere dal Ministero per le pari opportunità per l'individuazione di strategie di contrasto, di prevenzione della violenza e di reinserimento delle vittime, si ricorda che il 22 aprile 2009, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori » (legge n. 38 del 2009), trasmesso dalla Camera dei deputati l'8 aprile 2009.

Il decreto-legge n. 11 del 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo delitto di « atti persecutori » cd. « stalking », mediante l'articolo 612-bis del codice penale, al fine di sanzionare tutte quelle minacce e molestie reiterate che

potrebbero degenerare in violenza sessuale o omicidio. La pena stabilita dall' articolo 612-bis c.p. va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni per l'autore del reato.

Tale pena aumenta se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili (minore, donna in gravidanza, persona disabile). Il decreto-legge riconosce alla persona offesa la possibilità, fino a quando non venga proposta querela, di chiedere al questore l'ammonimento dell'autore della condotta, introduce il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persona a questa legate da relazioni affettive ed istituisce un numero verde a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Al fine di una maggiore tutela delle vittime di stalking, il decreto-legge n. 11 del 2009, all'articolo 11, stabilisce che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Per quanto riguarda la violenza sessuale, lo stesso decreto-legge prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché dello stesso stalking; estende l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i delitti di prostituzione minorile (600-bis c.p.), pornografia minorile (600-

ter c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), violenza sessuale (609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (609quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.), salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate: introduce l'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale, tranne i casi di minore gravità, e per violenza sessuale di gruppo, con conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo e celebrare il processo anche nell'arco di 48 ore: limita l'applicazione dei benefici penitenziari previsti dalla legge Gozzini (legge n. 354 del 1975) (permessi premio, assegnazione al lavoro esterno e misure alternative alla detenzione) ai condannati per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo ed estende a tutte le vittime dei reati di violenza sessuale il patrocinio a spese dello Stato.

Si fa presente, inoltre, che il decretolegge n. 11 del 2009, all'articolo 6, comma 2, ha assegnato 3 milioni di euro al « Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere » di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

Sempre in materia di violenza sessuale questo Ministero ha presentato, d'intesa con il Ministero della Giustizia, il disegno di legge recante « Misure contro la violenza sessuale » (A.C. 1424), che prevede, in particolare, l'introduzione nel nostro ordinamento di misure che rafforzano la tutela penale contro la violenza sessuale, tra cui si segnala l'inserimento di alcune circostanze aggravanti connesse a modalità di azione del colpevole del reato, Tali disposizioni sono confluite in un testo unificato approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2009, ed attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 1675 recante « Disposizioni in materia di violenza sessuale »).

Ad ulteriore conferma dell'impegno governativo nel combattere tale forma di violenza perpetrata contro le donne, il 15 gennaio 2009, ho siglato un Protocollo d'intesa con il Ministro della Difesa finalizzato a rendere più efficace il contrasto alla violenza di genere ed al fenomeno dello « stalking ». La Convenzione firmata con l'Arma, della durata di un anno, prevede la formazione di un'unità di esperti, denominata « Sezione atti persecutori » e composta da 11 Carabinieri, uomini e donne, impegnati nell'analisi e nel monitoraggio del fenomeno.

Inoltre, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere, il 3 luglio 2009, d'intesa con il Ministro dell'Interno, ho firmato un Protocollo con cui si intendono porre in essere azioni sinergiche volte a:

potenziare il servizio 1522, il numero di pubblica utilità antiviolenza e antistalking attivo presso il Dipartimento per le pari opportunità, attraverso un raccordo tra il *call center* e le forze di polizia per gli episodi che presentino aspetti di competenza di queste ultime;

perfezionare la formazione delle forze di polizia per uniformare il comportamento degli agenti nella gestione della vittima di violenza;

sensibilizzare sul tema le donne e i minori, favorendo l'azione di sensibilizzazione dei giovani nelle scuole attraverso la partecipazione a conferenze e la distribuzione di materiale informativo ed avviando, d'intesa con gli enti locali e il mondo della scuola, la sperimentazione in città campione di corsi di autodifesa. L'attività di sensibilizzazione passerà anche attraverso un sito *internet*, accessibile dalle pagine web Ministeri firmatari, con tutte le informazioni sui servizi di prevenzione della violenza sessuale e di genere.

Rientra nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione anche l'istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, della « Settimana contro la violenza », grazie ad un ulteriore Protocollo d'intesa siglato il 3 luglio 2009 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La scelta di firmare un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione parte dalla considerazione che la scuola può contribuire a rimuovere ogni forma di intolleranza, di violenza, pregiudizio e discriminazione, promuovendo la crescita comune dei giovani, evitando divisioni, discriminazioni e pregiudizi, favorendo un insegnamento fondato sulla conoscenza dei diritti fondamentali, sull'educazione alla legalità e al rispetto.

Le iniziative e le attività che verranno poste in essere nel corso della « Settimana contro la violenza », dal 12 al 18 ottobre 2009, saranno rivolte al contrasto di ogni forma di violenza nelle scuole e a diffondere la cultura della legalità fra i giovani.

Al fine di affrontare in modo organico ed in collaborazione con i principali attori coinvolti a livello territoriale il fenomeno della violenza sessuale e di genere, il 23 aprile 2009, ho incontrato le Responsabili dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case delle Donne e delle Case Famiglia impegnate in materia di violenza contro le donne e di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona, allo scopo di porre le basi per la predisposizione di un « Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking ».

Il Piano sarà destinato ad offrire un utile quadro di riferimento per tutti i soggetti istituzionali e non interessati a contrastare ogni forma di violenza, attraverso la previsione di azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; attraverso la formazione degli operatori del settore, il monitoraggio del fenomeno e l'attuazione di misure di politiche sociali.

Nel corso dell'incontro ho ribadito la mia volontà di procedere all'elaborazione di tale Piano, anche attraverso il fattivo contributo di proposte o suggerimenti da parte delle Associazioni coinvolte, nella consapevolezza che, per contrastare efficacemente il fenomeno, è necessario integrare gli interventi repressivi con politiche ed azioni puntuali e coordinate in ambito sociale, educativo ed informativo.

Alla predisposizione di tale Piano sta lavorando un gruppo di lavoro che terrà conto dei suggerimenti provenienti dalle Associazioni coinvolte.

Da parte del Ministero per le pari opportunità è stato poi profuso grande impegno – che si conferma anche per il futuro – allo scopo di finanziare campagne di informazione volte a diffondere la cultura del rispetto nei confronti delle donne

A tal proposito si segnalano la campagna di comunicazione « Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione »; « 1522 – È l'ora di agire » che promuove il servizio di accoglienza telefonica e sostegno per le donne vittime di violenza ed, infine, la campagna di comunicazione promossa in occasione della Conferenza internazionale sulla violenza contro le donne, tenutasi a Roma il 9 e il 10 settembre 2009 «Respect women Respect world », nella quale è stato assunto come simbolo del candore del mondo femminile la rosa bianca che diventa gradualmente nera, avvelenata da quel male oscuro che è la violenza contro le donne.

Nella consapevolezza che per garantire la tutela delle donne contro ogni forma di violenza e di sopraffazione non è più sufficiente l'attività di un singolo Governo, ma è necessario stabilire un momento di confronto internazionale, come Ministro per le pari opportunità ho voluto fortemente che nell'ambito della Presidenza italiana del G8 venisse organizzata una Conferenza dedicata al tema della violenza contro le donne.

Attraverso tale Conferenza si è inteso realizzare un momento di confronto e di dialogo a livello internazionale sulla problematica della violenza contro le donne e sulle sue molteplici manifestazioni (fisiche, psicologiche, sessuali, lavorative, sanitarie).

Ne è emersa l'importanza di educare tutte le società ai valori dell'uguaglianza senza distinzione di « sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » così come stabilito dall'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.

È stata, inoltre, affermata la necessità di una grande alleanza tra tutti i Governi e la società civile per affrontare la sfida comune di porre fine ad ogni forma di violenza contro le donne. Ciò nella consapevolezza che il pieno riconoscimento dei diritti umani costituisce un'innegabile pietra di paragone della condizione effettiva delle popolazioni e delle persone.

ALLEGATO 2

5-01485 Vannucci: Sulla revisione della tabella delle sedi notarili.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'autorevolezza della categoria notarile e la complessità delle problematiche evidenziate dall'onorevole Vannucci, richiedono massima chiarezza espositiva ed estremo rigore contenutistico.

Ritengo, infatti, che qualsiasi puntualizzazione in termine di fatto o in punto di diritto finisca per risultare superflua o quanto meno soprabbondante se riferita, come nel caso di specie, a pregiati professionisti, esperti proprio in materia di diritto

Mi limiterò, quindi, a ricordare che la revisione della tabella, che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile, è stata disposta con decreto del Ministro della giustizia in data 2 ottobre 2008.

Sia la tabella di revisione, annessa al decreto ministeriale 2 aprile 2008, sia il successivo decreto ministeriale 28 aprile 2008, concernente l'allocazione delle sedi notarili previste in aumento, sono stati impugnati dai contro interessati, dinanzi alla competente Autorità Amministrativa.

I ricorsi proposti hanno incardinato la competenza di diversi Tribunali Amministrativi e le relative pronunce, ove già intervenute, hanno messo in luce una stridente difformità dei giudizi.

A mero titolo esemplificativo, segnalo, infatti, che i ricorsi decisi dal Tar Trento e dal Tar Trieste sono stati tutti respinti con sentenze favorevoli all'Amministrazione della Giustizia: siffatte decisioni non sono state impugnate e, pertanto, sono già passate in cosa giudicata.

Diverso l'esito dei giudizi di primo grado celebrati dinanzi al Tar Lazio, che si sono conclusi, in data 5 novembre 2008, con l'accoglimento delle istanze dei ricorrenti e con il conseguente annullamento dei decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 28 aprile 2008, recanti rispettivamente la rideterminazione del numero dei posti per ciascun distretto notarile e l'allocazione delle sedi previste in aumento. Tali pronunce, in quanto sfavorevoli all'Amministrazione, sono state tutte impugnate dinanzi al Consiglio di Stato con atto di impugnazione depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 marzo 2009.

Il relativo giudizio di appello, recante il numero 2087/2009 R.G. ed avente ad oggetto la sentenza di prime cure n. 10710/2008, non risulta ancora deciso.

Preso atto del predetto *iter* giudiziario e del suo continuo divenire, credo che, almeno in questa fase, si debba adeguatamente considerare la complessità della tematica in oggetto ed il fatto che la stessa, allo stato, appare disciplinata da pronunce difformi nel contenuto e, soprattutto, configgenti nei risultati. È in quest'ambito, quindi, che si spiegano e, a mio parere si giustificano, l'apparente stallo attuativo nella rideterminazione delle sedi notarili e le incertezze in termini di efficacia della tabella ministeriale.

Vorrei concludere rappresentando che le esigenze di regolamentazione della questione sono condivisibili e condivise e che, anche in questa fase di necessaria transizione, non è mai stata posta in discussione la necessità di un intervento celere e risolutore. Tengo, infatti, a sottolineare che, sia pure in pendenza dell'impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato, sono già stati interpellati i competenti Uffici di questo Dicastero e che è discussione la necessità di un intervento per eventuale reventuale reventuale, con il limitatione determinazioni di determinazioni di determinazioni di determinazione.

già in corso un'attività di studio tecnico per eventuale revisione della tabella notarile, con il limite dato dalla valenza conformativa della decisione del Tar Lazio, e con il dovuto rispetto per le determinazioni di competenza di questa Amministrazione.

ALLEGATO 3

5-00618 Bernardini: Sui decessi che si verificano negli istituti penitenziari italiani, con particolare riferimento alle vicende del carcere di Pesaro «Villa Fastiggi».

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini voglio innanzitutto premettere alcuni dati informativi riguardanti le prassi operative seguite dall'Amministrazione in caso di decesso di un detenuto in ambito penitenziario.

Al riguardo va in primo luogo chiarito che ove si verifichi una tale evenienza il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, salvi gli eventuali accertamenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria – e, nel caso, previo nulla osta della stessa – e salvi i casi di decessi di soggetti portatori di gravi patologie, dispone sempre un'accurata indagine amministrativa a mezzo del competente Provveditorato Regionale, al fine di accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'evento, nonché eventuali responsabilità a carico del personale penitenziario.

Sempre in via generale, voglio segnalare che il Dipartimento, per arginare il fenomeno dei suicidi in carcere, ha emanato nel tempo diverse disposizioni. In linea con le direttive già emanate nel corso degli anni, sono state fornite precise indicazioni alle direzioni degli istituti per una costante sensibilizzazione di tutto il personale - sia di polizia penitenziaria che del comparto ministeri - chiamato a porre la massima attenzione nei confronti di quei soggetti che manifestano segni di disagio personale o di fragilità psichica non solo nel momento significativo dell'ingresso in istituto, ma anche nel corso stesso della detenzione. In considerazione di tale esigenza, per attivare rapidamente tutti i necessari interventi, è stata sentita la necessità di estendere l'operatività dello staff di accoglienza multidisciplinare anche alla valutazione dei rischi di comportamenti suicidari o autolesivi.

L'impegno profuso su tale versante dall'Amministrazione e dagli operatori ha prodotto, nell'anno passato, risultati apprezzabili considerato che vi è stata una riduzione del numero dei suicidi, passati da 45 nel 2007 – anno in cui l'Amministrazione ha beneficiato degli effetti dell'indulto – a 42 nel 2008 e, a alla fine del mese di settembre 2009, e quindi a poco più di tre mesi dalla fine dell'anno, a 37.

Il dato – che di per sé potrebbe apparire non così rilevante – merita di essere apprezzato se posto in relazione all'aumento della popolazione detenuta verificatosi nel corso di tutto il 2008 e nella prima metà del 2009.

Passando ora a rispondere ai singoli quesiti posti dall'interrogante, riguardanti tutti la casa circondariale di Pesaro, comunico che alla data del 30 settembre 2009, risultavano presenti 314 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di 262 unità.

Con riferimento al numero di decessi avvenuti in tale struttura negli ultimi tre anni, segnalo che nel 2008 si è verificata la morte di due reclusi, nel 2007 vi è stato un caso di suicidio, mentre, fortunatamente, non vi sono stati episodi analoghi nel 2006.

Nello specifico, in merito al decesso di Klaudio Pipa, avvenuto nel mese di novembre 2008 presso l'istituto in questione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che dalla documentazione acquisita risulta che il detenuto è stato colto da malore mentre si trovava nella propria camera detentiva, verso le ore 12 del 16 novembre scorso. Il Pipa è stato tempestivamente soccorso e condotto in infermeria dove però si è verificato l'arresto cardiaco. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere sia dal personale sanitario presente in istituto, sia dai medici del 118 prontamente intervenuti, Alle ore 13,09, infatti, ne veniva constatata la morte.

Come riferito dalla Direzione dell'istituto, dall'esame del diario clinico si rileva che il detenuto era in buone condizioni di salute, non era affetto da alcuna patologia, non presentava problemi di dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti e non assumeva alcun tipo di terapia.

Al fine di accertare le cause e le circostanze della sua morte, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in data 17 novembre 2008, ha disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale.

Dagli esiti di tale indagine non è emersa alcuna responsabilità a carico del personale dell'Istituto, tenuto conto delle modalità di intervento e della celerità dei soccorsi prestati. Il decesso del Pipa, infatti, anche se si è ancora in attesa di conoscere gli esiti degli esami autoptici disposti dalla Autorità Giudiziaria – non ancora pervenuti al Dipartimento – sembra avvenuto per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Dalla relazione conclusiva dell'indagine si rileva, inoltre, che il detenuto dedicava molto tempo all'attività fisica ed era persona riservata e rispettosa delle regole penitenziarie.

Per completezza di informazione, si fa presente che il Pipa era detenuto, con fine pena fissato nel 2010, per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona, era inoltre imputato in un procedimento pendente in fase di appello per i reati di sequestro di persona e riduzione in schiavitù ed era, infine, sottoposto ad indagini per alcuni delitti commessi in Albania (tentato omicidio e possesso illegale di armi).

Quanto alla morte di Francesca Balzelli, avvenuta in data 11 novembre 2008, sempre nella casa circondariale di Pesaro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha segnalato che la detenuta, in attesa di giudizio per reati legati alla violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione, è stata colta da malore mentre si trovava nella sua camera detentiva. Il tempestivo intervento del personale penitenziario, dei sanitari presenti in istituto e dei medici del 118, purtroppo, non è valso a rianimarla. Anche in tal caso, le risultanze dell'indagine amministrativa non hanno rilevato alcuna responsabilità a carico del personale, che è prontamente intervenuto attivando le procedure di soccorso secondo i protocolli operativi. Dalla relazione conclusiva dell'indagine emerso che la detenuta, soggetto tossicodipendente in terapia ansiolitica, ha accusato un malore dopo aver inalato gas dalla bomboletta in dotazione. In proposito, preciso che la relazione preliminare della perizia medico-legale, disposta dalla competente Autorità Giudiziaria, ha confermato la causa del decesso in una «intossicazione da idrocarburi volatili operanti anche con meccanismo asfittico». La stessa perizia ha rilevato tracce di sostanze dei tutto compatibili con la quantità e la qualità della terapia prescritta e ha escluso l'uso di sostanze stupefacenti o farmaci diversi dalle terapie assegnate. Il decesso della detenuta appare, dunque, riconducibile alla volontaria assunzione di gas, come succedaneo di sostanza stupefacente.

Voglio sottolineare, infine, che proprio per scongiurare l'eventualità che episodi analoghi abbiano a ripetersi, il Provveditore di Ancona ha invitato la direzione della Casa Circondariale di Pesaro ad emanare opportune disposizioni per le procedure di distribuzione e ritiro delle bombolette di gas alla popolazione detenuta, al fine di evitare ogni possibile uso improprio delle stesse.

ALLEGATO 4

5-01876 Di Pietro e Palomba: Sul sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a cui mi accingo a rispondere ripropone alla nostra attenzione le medesime problematiche già evidenziate dagli onorevoli Rao e Vietti nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-01710, a cui è stata data analiticamente risposta il 30 luglio scorso e nell'interrogazione n. 5-01784 degli onorevoli Vietti, Volontè e Rao, alla quale è stata fornita risposta appena il 17 settembre ultimo scorso

In questa circostanza, quindi, non posso che ribadire che le questioni relative al sovraffollamento degli istituti penitenziari, all'idoneità delle strutture ed alla sufficienza degli spazi detentivi, sono oggetto di costante attenzione da parte del Ministro della giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed infatti, al fine di conferire la dovuta tempestività agli interventi del settore è intervenuta la legge n. 14 del 2009, che, all'articolo 44-bis ha dettato precise disposizioni anche con riferimento all'adozione del cosiddetto « piano carceri » che posso assicurare all'interrogante - è ormai di prossima presentazione, essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, collegati alla sua formulazione. Ricordo, inoltre, per ciò che concerne l'edilizia, che è stato predisposto un programma che consentirà di poter fare affidamento - nel breve, medio e lungo termine (intendendo per tale il 2012) - su nuovi spazi detentivi, pari a circa 18 mila posti letto, sì da garantire una migliore condizione di vita dei ristretti. In proposito, mi riporto integralmente ai dati già forniti in occasione delle precedenti risposte, con particolare

riferimento ai nuovi istituti o padiglioni già realizzati, oppure in corso di realizzazione o che, ancora, saranno costruiti nei prossimi mesi. Sempre sul fronte della popolazione detenuta l'Amministrazione sta provvedendo a rimodulare i circuiti detentivi per evitare, da una parte, che una detenzione indifferenziata tra categorie non omogenee di ristretti possa provocare fenomeni di reclutamento criminale o sopraffazioni e per consentire, dall'altra, di procedere ad una diversificazione e tipizzazione degli interventi trattamentali, che necessitano di essere calibrati anche in base al livello di pericolosità dei reclusi.

Nel contempo, proprio in vista dell'aumento degli spazi detentivi, il Dicastero ha ritenuto necessario chiedere, nelle opportune sedi, un piano straordinario di assunzioni in modo da consentire all'Amministrazione di poter assicurare al personale, chiamato a svolgere un'attività estremamente impegnativa, delicata e rischiosa, condizioni lavorative meno stressanti. Con specifico riferimento ai provvedimenti attualmente in corso di adozione posso comunicare che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in attesa delle predette assunzioni, ha previsto un piano di mobilità che potrà essere attuato a conclusione dei corsi di formazione per agenti di Polizia Penitenziaria (159°, 160° e 161° corso) che, ancora in atto presso le scuole dell'Amministrazione, avranno termine nei prossimi mesi e consentiranno l'immissione in servizio di 751 unità. Per quanto concerne invece gli esperti psicologi non posso che riconfermare quanto già riferito il 17 settembre ultimo scorso, in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-01784.

Con riferimento agli educatori, l'Amministrazione sta programmando il piano di assunzione dei vincitori del concorso a 397 posti con l'obiettivo di garantire in ogni provveditorato regionale una presenza effettiva di educatori corrispondente all'83 per cento della pianta organica complessiva.

Quanto, infine, allo specifico quesito posto dagli interroganti, posso assicurare che tutte le criticità connesse al sovraffollamento degli istituti penitenziari del Paese sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Dicastero, proprio al fine di adottare tutte le iniziative più opportune ed efficaci in vista di soluzioni organiche e non frammentarie.

Forse è proprio questa la sede per ricordare come una rivalutazione delle misure sostitutive della detenzione e, in linea più generale, una complessiva riforma del sistema sanzionatorio, rivolta ad affiancare alle pene tradizionali nuove sanzioni, detentive non carcerarie, interdittive e prescrittive, cui affidare il reinserimento sociale soprattutto per i cd. delinquenti « primari » e nei casi di reati di minore allarme sociale, potrebbe fornire un contributo fondamentale in vista della più efficace soluzione ai problemi evidenziati.

Si tratta di un intervento di ampio respiro, che il Governo condivide, e la cui necessità è stata peraltro riconosciuta dai più recenti progetti di riforma del codice penale elaborati dalle Commissioni ministeriali Nordio e Pisapia.

ALLEGATO 5

5-01877 Rao e altri: Problematiche relative all'ufficio del giudice di pace di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riforma della Magistratura onoraria, riordino del ruolo e delle funzioni della stessa, revisione degli attuali criteri di accesso e di aggiornamento professionale e, non da ultimo, rinnovo dell'incarico dei predetti magistrati: tutte questioni di palese importanza, ma anche di impellente risoluzione, su cui si è prossimi ad intervenire con uno schema di disegno di legge di imminente presentazione.

La data del 31 dicembre 2009, indicata dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, come termine ultimo per la predisposizione del programmato progetto di riforma, non ci troverà impreparati, né mi auspico, ci troveranno disattenti o insensibili le aspettative della Magistratura onoraria e le legittime rivendicazioni della categoria che ben potranno, in quella sede, essere recepite, in contemperamento con le esigenze di ottimizzazione del servizio giustizia.

Ciò è quanto l'onorevole Guardasigilli ha preannunciato in occasione della seduta Aula Camera del 23 settembre ultimo scorso ed è quanto, in questa sede, mi pregio di confermare.

Certo, le problematiche connesse al delicato ruolo svolto nel nostro Paese dalla Magistratura onoraria ed in particolare dai giudici di pace non sono poche e la situazione operativa esistente nell'Ufficio del Giudice di pace di Roma ben si presta ad interventi correttivi.

È, però, opportuno precisare che la questione riguardante l'incremento delle unità lavorative presenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma è stata di recente valutata in sede di ricorso all'attivazione di comandi di personale da altre

Amministrazioni, a norma di quanto consentito dall'articolo 3, comma 128 della legge finanziaria per il 2008.

In tal senso sono stati attivati 4 comandi per la copertura temporanea di 3 posti di cancelliere B3 ed 1 di cancelliere C1, per cui, a tutt'oggi, a fronte di una dotazione organica di 127 posti, 122 risultano coperti e le uniche carenze di rilievo riguardano la figura di cancelliere C2.

Né va sottaciuto l'impegno profuso dall'Amministrazione per risolvere, anche sotto il profilo dell'innovazione informatica, le problematiche di ordine strettamente organizzativo dei servizi dell'Ufficio del Giudice di pace di Roma.

L'ufficio giudiziario in questione è stato dotato, infatti, dei programmi gestionali dei procedimenti penali e civili come il programma SIGP, che gestisce i registri del settore civile ed in particolare delle opposizioni a sanzione amministrativa e che opera regolarmente su tutto il territorio nazionale. Per risolvere le difficoltà applicative – verificatesi nell'Ufficio probabilmente a causa della novità del sistema – risulta già attivo un regolare e costante supporto informatico.

Inoltre, per dare il massimo apporto alla soluzione delle problematiche di funzionalità emerse presso la sede romana del giudice di pace, è stato messo a punto un programma informatico « SIGP@Internet » per la pre-iscrizione telematica dei ricorsi e per l'accesso via web alle informazioni sullo stato dei procedimenti, favorendo, così, sia la semplificazione delle procedure

burocratiche che impegnano il personale dell'Ufficio, sia la riduzione del flusso di cittadini ed avvocati, interessati allo stato delle procedure.

Ancora più recente è, poi, il Protocollo di Intesa firmato il 3 agosto 2009, tra Ministero della giustizia, Prefettura, Comune di Roma, Equitalia e Ufficio del giudice di Pace di Roma in persona del coordinatore, volto a favorire lo smaltimento dell'arretrato giudiziario formatosi quasi esclusivamente per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative.

Segnalo, infine, che è attualmente allo studio la possibilità di introdurre norme di carattere transitorio finalizzate ad evitare che vengano disperse con effetto immediato le competenze acquisite dai giudici di pace (e dai magistrati onorari in genere) in servizio alla data di entrata in vigore della riforma consentendo, in via straordinaria, la possibilità di prorogare nell'incarico coloro che abbiano già usufruito in passato di precedenti proroghe secondo quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

EMENDAMENTI

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

- 1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è modificato come segue:
- 1) sostituire il comma 1 con il seguente:
- « 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
- a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».
- 2) al comma 3 le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

1. 15. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

ART. 1-bis (Discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all'identità di genere, all'orientamento sessuale). – Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche nei casi di atti di discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all'identità di genere ed all'orientamento sessuale.

2. All'articolo 3, comma 1, del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo la parola: « religioso », sono aggiunte le seguenti: « o basato su orientamento sessuale o identità di genere ».

1. 30. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

- 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
- *a)* con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee

fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

1. 16. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter) è aggiunto il seguente:

11-quater) l'aver commesso il fatto per motivi connessi a discriminazione, odio o violenza relativi all'identità di genere e all'orientamento sessuale della persona vittima del reato.

1. 31. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale di una circostanza aggravante per il contrasto dell'omofobia e della transfobia).

- 1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
- « 11-quater) l'avere nei delitti contro la persona, commesso il fatto per motivi 1. 21. Di Pietro, Palomba.

inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato ».

1. 19. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento sessuale e all'identità di genere).

- 1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
- « 11-quater) l'avere nei delitti contro la persona, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato ».

1. 18. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale di una circostanza aggravante per il contrasto dell'omofobia e della transfobia).

- 1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:
- « 11-quater) l'avere nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato».

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento sessuale e all'identità di genere).

- 1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-*ter*), è aggiunto il seguente:
- « 11-quater) l'avere nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato ».

1. 20. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, capoverso, sopprimere le parole: nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale.

1. 32. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: non colposi.

*1. 8. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: non colposi.

*1. 38. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: contro la vita a: libertà morale con le seguenti: contro la persona.

****1. 2.** Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: contro la vita a: libertà morale con le seguenti: contro la persona.

**1. 37. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'incolumità individuale, inserire le seguenti: , contro l'onore.

*1. 3. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'incolumità individuale, inserire le seguenti: , contro l'onore.

*1. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: libertà morale aggiungere le seguenti: ovvero nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

****1. 1.** Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: libertà morale aggiungere le seguenti: ovvero nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

**1. 9. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: libertà morale aggiungere le seguenti: ovvero nei delitti di cui agli articoli 624, 624-bis, 628, 629, 630 e 635.

10. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale

della persona offesa del reato, con le seguenti: per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona vittima del reato. La circostanza aggravante si realizza quando il reato è preceduto, accompagnato o seguito da atti o parole che ledano l'onore della persona vittima del reato o di gruppi di persone di cui fa parte, a ragione del suo orientamento sessuale o identità di genere, vera o presunta.

1. 33. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa del reato, con le seguenti: per motivi connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona vittima del reato.

1. 34. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: finalità con la seguente: motivi.

***1. 4.** Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: finalità con la seguente: motivi.

*1. 39. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: all'orientamento o.

1. 14. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'orientamento o alla discriminazione sessuale con le seguenti: all'orientamento, all'identità ovvero alla discriminazione sessuale.

1. 7. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: alla discriminazione sessuale con le seguenti: all'identità di genere.

1. 23. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: alla discriminazione sessuale con le seguenti: all'identità sessuale.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

- 2. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
- « 2. Per identità sessuale si intende la manifestazione della personalità individuale attraverso comportamenti o pratiche che possono non corrispondere al genere biologico della persona offesa dal reato ».

1. 36. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: discriminazione sessuale inserire le seguenti: ovvero all'identità di genere.

1. 5. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: discriminazione sessuale aggiungere le seguenti: o alla transessualità.

1. 35. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: ovvero per motivi transfobici.

1. 6. Il relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui ai numeri 11-ter) e 11-quater) dell'articolo 61 del codice penale non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

1. 26. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: « Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al numero 11-quater) dell'articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

*1. 40. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: « Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al numero 11-quater) dell'articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

*1. 24. Bernardini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: « Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al numero 11-quater) dell'articolo 61 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano

sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

*1. 11. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

- 2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
- 2-bis) delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale nelle ipotesi aggravate ai sensi del numero 11-quater) dell'articolo 61 del codice penale.
- 1. 12. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Al quinto comma dell'articolo 99, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale nelle ipotesi aggravate ai sensi del numero 11-quater) dell'articolo 61 del presente codice »;.

1. 13. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Farina Gianni, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

- 2. All'articolo 120 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
- « Nel caso in cui ricorra l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, n. 11-quater) e la persona offesa dal reato sia mino-

renne o incapace di agire in quanto interdetta per infermità di mente o inabilitata, il reato è perseguibile d'ufficio da parte del pubblico ministero presso il tribunale dei minori nel caso in cui la vittima sia minorenne, o del pubblico ministero presso il tribunale ordinario nel caso in cui la vittima sia maggiorenne.

1. 41. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 inserire la seguente rubrica:

(Introduzione nel codice penale di una circostanza aggravante per il contrasto dell'omofobia e della transfobia).

1. 17. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il Governo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un Piano triennale contro le discriminazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13 del Trattato CE, anche in coordinamento con le attività previste ai sensi delle Direttive 2000143/EC e 2000/78/EC già recepite dall'ordinamento italiano.

- 2. Il Piano deve prevedere obiettivi, risorse e metodi di valutazione per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazione o atti di violenza connessi all'identità di genere, all'orientamento sessuale, alla religione, all'origine etnica o geografica, all'età o alla condizione di disabilità della persona vittima del reato o della discriminazione. Il Piano deve prevedere, tra l'altro, specifiche campagne di comunicazione sociale ed iniziative di educazione anche sui temi connessi alla sessualità umana nelle scuole e presso l'associazionismo giovanile.
- 3. Il Piano deve inoltre prevedere la trasformazione dell'UNAR in Agenzia Nazionale contro le discriminazioni che, in autonomia dal Governo e con l'assegnazione alla stessa di adeguate risorse, diventi il soggetto che sovrintende e gestisce l'attuazione del Piano nazionale stesso.

1. 02. Bernardini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

82

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2009.

Audizione del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, dottor Marco Onida, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, e delle proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recanti «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

| AUDIZIONI INFORMALI: | |
|--|-----------|
| Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti spa e di SACE spa in relazione alle recenti modifiche della disciplina legislativa delle rispettive attività | 84 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza C. 2008 e abbA Governo (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti) | 84 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) | 87 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) | 89 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) | 92 102 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Atto n. 113 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) | 93 |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Atto n. 114 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) | 94 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno. Atto n. 119 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio) | 95 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 e abbA Governo (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti) | 96 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) | 97 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2009.

Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti spa e di SACE spa in relazione alle recenti modifiche della disciplina legislativa delle rispettive attività.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento rinviato nella seduta del 29 settembre 2009.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data 5 ottobre 2009 il fascicolo n. 3 degli emendamenti, il quale contiene rispetto a quello esaminato nella seduta del 29 settembre 2009 alcune differenze. In particolare non vengono previste, in seguito al loro ritiro, le proposte emendative 2.14 e 5.80, che apparivano suscettibili di determinare oneri privi di quantificazione e copertura o sulle quali erano stati chiesti chiarimenti al Governo. Avverte che il fascicolo reca, invece, rispetto a precedentemente esaminato l'emendamento 5.100 del Governo. Segnala che la suddetta proposta emendativa è integralmente sostitutiva dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di organizzazione del Garante. La Commissione bilancio, nella seduta del 29 settembre 2009, ha formulato una condizione integralmente sostitutiva del suddetto articolo. La condizione è volta a prevedere la costituzione, per lo svolgimento dei compiti del Garante, di un apposito ufficio che si avvalga di un contingente di personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità. La condizione prevede, inoltre, che i due dipartimenti provvedano agli adempimenti amministrativi e contabili nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La proposta emendativa prevede che al Garante sia destinato un apposito servizio, e non un ufficio, della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando il personale in servizio presso il solo Dipartimento delle pari opportunità in misura non superiore a quindici unità. A tal fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le opportune modifiche all'organizzazione del suddetto Dipartimento, al fine di assicurare l'invarianza della spesa. L'emendamento prevede inoltre che il Garante possa avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento delle pari opportunità, delle politiche della famiglia e della gioventù. Sono fatte comunque salve le competenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in materia di infanzia e di adolescenza. Infine la proposta emendativa reca una clausola di invarianza finanziaria che non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente. A tale riguardo, ritiene opportuno sostituire le parole: « non possono derivare» con le seguenti: « non devono derivare ». Ciò premesso rileva che la proposta emendativa, considerate anche le modifiche introdotte rispetto al testo della condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, la previsione di un servizio, anziché di un ufficio, potrebbe comportare dei risparmi maggiori in quanto al vertice del servizio non deve essere necessariamente preposto un dirigente generale, come invece sembrerebbe necessario per gli uffici. Su tutti tali aspetti ritiene, comunque, opportuno acquisire la conferma del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che l'emendamento 5.100 del Governo non presenta profili problematici di carattere finanziario. Inoltre, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate sulle rimanenti proposte emendative nella precedente seduta, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.91, 1.5, 1.80, 1.81, 1.82, in quanto le proposte sono intese ad istituire l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Al riguardo, la contrarietà è motivata dall'istituzione di un nuovo organismo indipendente in quanto tale iniziativa si pone in controtendenza con l'intento di razionalizzazione e di riduzione di Autorità già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Peraltro occorrerebbe una dettagliata relazione tecnica che dia analitica dimostrazione del costo dell'iniziativa, delle sue singole componenti di spesa e dei mezzi di copertura finanziaria. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.89. In particolare la contrarietà è giustificata dall'istituzione di un nuovo organismo indipendente dotato di un suo ufficio, le cui spese di funzionamento sono poste a carico dello Stato, in quanto tale iniziativa si pone in controtendenza con l'intento di razionalizzazione e di riduzione di Autorità già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Premesso che la definizione della consistenza del contingente di personale viene rinviata ad un provvedimento successivo si considera che tale rinvio non consente di dare analitica dimostrazione del costo dell'iniziativa, delle sue singole componenti di spesa e dei mezzi di copertura finanziaria. Inoltre, il collocamento fuori ruolo comporta oneri e nulla viene specificato in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio. La prevista priorità nell'assegnazione di personale precario suscita perplessità unitamente alla equiparazione ad ogni effetto di legge del servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza che sembra tradursi in un ingiustificato beneficio. Il parere è pure contrario sull'emendamento 1.90. Infatti nel richiamare le considerazioni svolte con riferimento all'emendamento 1.89 per quanto concerne l'istituzione di un nuovo organismo dotato di un suo ufficio, fa presente che andrebbe prevista la contestuale riduzione degli organici delle Amministrazioni di provenienza.

Rileva poi che la copertura finanziaria dell'emendamento 1.2 risulta inidonea. Esprime pertanto parere contrario in ordine all'emendamento proposto.

Esprime poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo 5.01 in quanto la prevista istituzione di una Commissione consultiva è suscettibile di determinare maggiori oneri derivanti dal suo funzionamento. Inoltre si pone in contrasto con le vigenti disposizioni rivolte a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali fino al raggiungimento della generale soppressione degli organismi e al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ribadite dagli articoli 61 e 68 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il parere è pure contrario sugli emendamenti 1.83, 1.92, 3.97 con riferimento all'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché a quella della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori ed alle Autorità garanti regionali in quanto tale iniziativa si pone in controtendenza con l'intento di razio-

nalizzazione e di riduzione di Autorità e degli organismi già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.95 e 3.96. Infatti, in ordine alle proposte in esame, dichiara di condividere i dubbi sollevati dal relatore sulla possibilità che dall'istituzione dei garanti regionali possano scaturire, sia per le regioni che per la finanza pubblica in genere, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva poi che gli emendamenti 1.86 e 4.82 risultano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dal maggior trattamento economico accessorio e di missione da riconoscere ai funzionari pubblici inviati in ispezione. Esprime conseguentemente parere contrario sui medesimi.

Con riferimento all'emendamento 2.85 manifesta perplessità in ordine alla disposizione che fa salve le promozioni per anzianità del Garante.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.12 in quanto la proposta è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti derivanti dall'attività a carico del Garante di promozione dello sviluppo e di attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore.

Il parere è poi contrario sull'emendamento 3.46 in quanto la proposta che conferisce al Garante la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi concernenti i minori è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.

Esprime parere contrario anche sull'emendamento 3.80 in quanto la proposta è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti derivanti dalla potestà riconosciuta al Garante di irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.83 e 3.85 in quanto la prevista attività di diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia mediante promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia nonché la promozione di iniziative per la tutela dei diritti dei minori e la collaborazione con enti ed associazioni è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.

Esprime parere contrario anche sull'emendamento 3.84, in quanto la prevista istituzione di un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutore o curatore speciale e la formazione dei medesimi comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti; sull'emendamento 3.86, in quanto l'attività di promozione da parte del Garante della creazione di hospice e di centri per le cure palliative è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti; sugli emendamenti 3.45 e 3.46, in quanto la prevista creazione di spazi strutturati per garantire ai bambini le migliori condizioni possibili di sviluppo è suscettibile di creare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti; sull'emendamento 5.4, in quanto la prevista possibilità da parte del garante di avvalersi di consulenze tecniche operative esterne contrasta con l'attuale orientamento legislativo di contenimento delle spese per consulenze nella Pubblica Amministrazione. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, fa inoltre presente che il collocamento fuori ruolo del personale assegnato presso il Garante comporta maggiori oneri non quantificati né coperti.

Esprime parere contrario anche sull'emendamento 7.1, atteso che la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C del disegno di legge finanziaria, compromette la funzionalità degli enti e degli istituti o dei programmi le cui risorse sono annualmente determinate dalla medesima tabella in relazione alla quantificazione delle esigenze minime da soddisfare.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler precisare le ragioni della valutazione contraria espressa con riferimento a talune proposte emendative presentate dal proprio gruppo, verificando in particolare le motivazioni sottese al parere espresso sull'emendamento 3.97, che si limita ad istituire una Conferenza nazionale dei garanti, analogamente a quanto già previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento, e sugli emendamenti che si limitano a prevedere forme di accesso del Garante nelle strutture ospedaliere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal deputato Marchi.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, chiede chiarimenti sulle ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.85, il quale appare in realtà volto ad impedire di conseguire promozioni se non per anzianità e quindi, riproducendo una disposizione contenuta in provvedimenti che intervengono in materia analoga, rappresenta una sorta di clausola di salvaguardia rispetto ad eventuali maggiori oneri per spese di personale. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 3.80, che precisa i compiti del Garante con riferimento all'irrogazione delle sanzioni e può consentire quindi maggiori introiti derivanti dalle sanzioni. Rileva poi che gli emendamenti 1.84, 1.87 e 1.88 si limitano sostanzialmente a mutare il nome del «Garante» in «Autorità» e quindi non comportano effetti finanziari negativi. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.100 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 4, sostituire le parole: « non possono », con le seguenti: « non devono ».

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 3.12, 3.45, 3.46, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.95, 3.96, 3.97, 4.82, 5.4 e 7.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

C. 2674 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. In particolare, ricorda che lo Staff College nasce nel 1996, come programma delle Nazioni Unite di durata quinquennale, affidato al Centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), anch'esso con sede a Torino. Il progetto nasceva con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che gli articoli VI e VIII dell'Accordo tra l'altro, dispongono l'esenzione per lo Staff College, i suoi fondi, beni, redditi ed altre proprietà da imposte dirette e indirette e da dazi doganali; l'esenzione per i funzionari dello Staff College da tassazione su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrisposti dalle Nazioni Unite e, tranne che per i cittadini italiani ed i residenti permanenti, sui redditi da fonti esterne alla Repubblica italiana; il diritto per i funzionari dello Staff College, ad eccezione di quelli che sono cittadini italiani o residenti permanenti, ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali ed acquistare in esenzione da imposte le quantità di taluni articoli necessari per uso o consumo personale, ma non da donare o vendere. Al riguardo, con riferimento al regime di esenzione previsto per il personale e per le sedi dello Staff College, ritiene opportuno che il Governo evidenzi se, in relazione agli aspetti innovativi di tale regime, si determinino apprezzabili effetti di riduzione del gettito atteso per l'erario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta alle richieste di chiarimento avanzate richiama in primo luogo la recente sentenza delle sezioni riunite della Corte di Cassazione n. 20995 del 2005, la quale, pur riguardando lo specifico tema dell'immunità dalla giurisdizione, e solo marginalmente il tema dei privilegi e delle immunità, ha confermato implicitamente che il regime di esenzione tributaria dello Staff College e dei suoi funzionari discende dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946. La pronuncia della Suprema Corte, infatti, statuisce che « privilegi ed immunità spettanti alle Organizzazioni Internazionali possono derivare solo da specifiche fonti scritte e per il tramite dell'articolo 11 della Costituzione. Queste fonti sogliono consistere non soltanto in Accordi tra Stati contraenti, ma anche nei cosiddetti Accordi di sede ». L'Accordo di sede, pertanto, può ben essere una delle fonti di un siffatto regime di esenzione, ma non la sola. Inoltre, nel caso dei funzionari dello Staff College, la risoluzione dell'Assemblea Generale n. 55/278 del 2001, che ne ha approvato lo statuto, ha riconosciuto loro lo status, i privilegi e le immunità previsti, tra gli altri, dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946. Infine i funzionari in questione, pertanto, godono nel territorio italiano di tale particolare regime a prescindere dalla ratifica dell'Accordo in oggetto, in virtù della Convenzione del 1946 e della suddetta risoluzione ONU. Tali norme paiono ampiamente soddisfare i requisiti di cui alla citata sentenza (»specifiche fonti scritte e per il tramite dell'articolo 11 della Costituzione »), trattandosi, rispettivamente, di una Convenzione multilaterale (firmata e ratificata dall'Italia) e di una risoluzione del più alto organo assembleare del Sistema della Nazioni Unite. In considerazione di questi aspetti, rileva che il regime di esenzione tributaria dello Staff College e dei suoi funzionari discende dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946 a prescindere dalla ratifica dell'Accordo in esame e, conseguentemente, la ratifica medesima non determina effetti sul gettito per l'erario italiano.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2674, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'entità della riduzione del gettito atteso per l'erario derivante dalle esenzioni e dalle agevolazioni previste dagli articoli VI e VIII dell'Accordo appare di modesto importo e quindi non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento il quale autorizza la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita stipulata, con Protocollo aggiuntivo, il 13 gennaio 2007, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Per quanto concerne i profili di interesse della Com-

missione bilancio, rileva che l'articolo 7 della Convenzione sancisce, in particolare, il principio in base al quale gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Al riguardo, rileva che non è fornito alcun riscontro oggettivo per suffragare l'ipotesi adottata circa la quota di reddito imponibile (50 per cento) che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina. In proposito, appaiono quindi necessari chiarimenti. Inoltre, l'articolo 8 della Convenzione e il paragrafo quinto del protocollo aggiuntivo dispongono, in particolare, che gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale siano imponibili esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Al riguardo ritiene opportuno acquisire ulteriori chiarimenti. Infatti, poiché l'effetto di minore gettito si realizzerebbe per gli utili di quelle società di navigazione che, pur avendo sede legale in Italia, hanno la sede della direzione effettiva dell'impresa in Arabia Saudita, non sembra potersi presumere con certezza che la sede legale, ossia la sede indicata nell'atto costitutivo o nello statuto della società, presenti le caratteristiche necessarie per essere considerata una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Rileva poi che l'articolo 13 prevede, con riguardo al trattamento fiscale dei capital gains, che l'imposizione avvenga nel Paese in cui sono situati i beni, se si tratta di plusvalenze relative a beni immobili, come definiti dall'articolo 6 della stessa Convenzione; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa per l'esercizio della professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa: esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili in traffico internazionale o a beni mobili relativi alla gestione di tali navi i aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi. Al riguardo rileva che la correttezza della quantificazione appare condizionata dalla attendibilità delle ipotesi assunte circa l'ammontare delle plusvalenze, rispetto all'importo delle operazioni rilevabili dalle dichiarazioni, nonché circa l'aliquota di imposta sostitutiva cui tali plusvalenze sarebbero prevalentemente assoggettate. Ritiene, pertanto, opportuno disporre di maggiori elementi per suffragare le ipotesi, relative ai predetti parametri, assunte dalla relazione tecnica. Rileva poi che l'articolo 14 dispone che i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti siano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se il soggetto dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per lo svolgimento della propria attività; se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per periodi che oltrepassano complessivamente 183 giorni nell'anno fiscale; se il soggetto erogante sia un residente nel Paese di prestazione dell'attività, o una stabile organizzazione ivi situata e la remunerazione sia superiore nell'anno fiscale a 150.000 dollari. Al riguardo rileva che non sono forniti elementi a sostegno dell'ipotesi assunta dalla relazione tecnica circa la quota di redditi che ricadrebbe nella disciplina convenzionale che prevede l'imponibilità in Italia, in quanto prodotta da soggetti che in tale Stato dispongono di una base fissa. Segnala poi che il paragrafo 12 del protocollo aggiuntivo dispone che l'applicazione del criterio di eliminazione della doppia imposizione non deve pregiudicare le disposizioni del sistema di riscossione della Zakat, imposta, che riguarda il reddito e il patrimonio, il cui gettito è destinato ai settori più bisognosi della popolazione, concernente i nazionali sauditi. Ciò presuppone che per tale imposta sia riconosciuto un credito d'imposta ai residenti italiani di nazionalità saudita per l'imposta religiosa assolta in Arabia saudita. Al riguardo rileva che andrebbero

fornite ulteriori precisazioni circa le ipotesi alla base della quantificazione. Ipotizza infatti che l'imposta sia assolta nella misura minima stabilita per legge, laddove, tenuto conto della natura dell'imposta, è possibile che i contribuenti, avvalendosi di una facoltà prevista dalla stessa legge, la versino con una aliquota superiore a quella minima. Ricorda infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica quantifica l'onere derivante dal provvedimento in 266.000 euro annui dal 2010. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997. In proposito, ricorda che la legge n. 170 del 1997 reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, stipulata a Parigi il 14 ottobre 1994. L'articolo 3, in particolare, stanzia, per le finalità derivanti dall'attuazione della legge, 726 milioni di lire annue a decorrere dal 1997. Nel corso dell'iter in prima lettura al Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che le risorse inizialmente autorizzate dalla legge n. 170 del 1997 sono state incrementate dalla legge n. 350 del 2003 e dalla legge n. 311 del 2004. Segnala poi che la relazione tecnica precisa che, nel valutare gli effetti di perdita di gettito ascrivibili al disegno di legge di ratifica, si è ipotizzata l'applicazione della Convenzione a decorrere dal 1º gennaio 2010. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n.170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame del progetto di legge C. 2675, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, osserva, con riguardo all'articolo 7, che l'ipotesi formulata in relazione all'ammontare di reddito che rientrerebbe nel campo di applicazione della nuova disciplina, vale a dire al 50 per cento del totale, è ampiamente prudenziale, ancorché non altrimenti verificabile in mancanza di elementi puntuali, stante l'esiguità degli importi. Con riferimento all'articolo 13, rileva che l'ipotesi del 30 per cento dell'ammontare delle plusvalenze appare opportuna stante il carattere prudenziale della stima, anche in considerazione della modesta entità degli importi rilevati. Per quanto concerne l'articolo 14, rileva come la scelta dell'adozione del 50 per cento di redditi soggetti alla nuova disposizione, appaia ampiamente ispirata a criteri prudenziali come d'altra parte auspicato in più punti dalle stesse osservazioni. Con riferimento al paragrafo 12 laddove si considera l'effetto della disposizione sull'applicazione della Zakat a residenti italiani di nazionalità saudita, osserva che, essendo gli effetti finanziari legati al livello dell'aliquota applicata, essi verrebbero al modificarsi di essa. Non avendo, però, in ogni modo elementi per determinare l'entità effettiva della stessa, si è preferito fornire una stima puntuale costruita sull'aliquota nominale del 2,5 per cento.

Conferma inoltre che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, relativa alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, risulta idonea alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla Convenzione medesima. In proposito, precisa che le risorse inizialmente autorizzate dalla legge n. 170 del 1997, pari a circa 353.000 euro, sono state successivamente incrementate di 1.088.000 euro mediante il rifinanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2004, la legge n. 350 del 2003 e di 5.222.000 euro mediante il rifinanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2005, la legge n. 311 del 2004. Pertanto attualmente il complessivo stanziamento iscritto in bilancio, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le finalità previste dalla citata legge n. 170 del 1997, ammonta ad euro 6.663.000 e presenta margini sufficienti per garantire la copertura del provvedimento in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2718, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine; esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento, il quale autorizza la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, con riferimento agli articoli da 1 a 24 della Convenzione, invita a considerare che i dati sui quali si basano le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica risalgono al 2004 e potrebbero, quindi, non essere rappresentativi dell'attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti, nonché del possibile trend di sviluppo di tali relazioni. Evidenzia quindi l'opportunità di disporre di dati più aggiornati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che in realtà i dati assunti a riferimento per le quantificazioni relative al provvedimento in esame sono quelli relativi all'anno 2007. In proposito deposita la relativa documentazione (*vedi allegato*). Precisa poi che ai costi della procedura arbitrale per la risoluzione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25

della Convenzione può farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2719, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

i dati sui quali si basano le quantificazioni indicate nella relazione tecnica sono ancora rappresentativi dell'attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti e tengono conto del possibile trend di sviluppo di tali relazioni;

ai costi della procedura arbitrale per la risoluzione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25 della Convenzione può farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma e per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

Atto n. 113.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente, in sostituzione del relatore illustra il provvedimento, il quale reca lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che attualmente le risorse per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono quantificate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In particolare, la legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha stanziato a tale scopo l'importo di 9.787.000 l'anno euro per 10.013.000 euro per l'anno 7.658.000 euro per l'anno 2011. Gli importi previsti per gli anni 2010 e 2011 sostanzialmente risultano confermati dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790), attualmente all'esame del Senato, che stanzia per i predetti anni rispettivamente 9.953.000 e 7.574.000 euro. Per quanto concerne poi il provvedimento in esame, rileva che le riduzioni di spesa derivanti dalla nuova organizzazione - illustrate dalla relazione tecnica - non sembrano potersi tradurre in effetti di risparmio per i conti pubblici senza che si proceda ad una conseguente riduzione del finanziamento annuale destinato alla Scuola. Considerato che tale riduzione non è prevista dal provvedimento in esame, le disponibilità derivanti da minori spese (ascrivibili essenzialmente alla riduzione delle aree di supporto gestionale) potrebbero rimanere nel bilancio della Scuola per essere destinate ad altre finalità; a meno che tali risparmi non si traducano in riduzioni degli stanziamenti nella legge finanziaria o nelle disposizioni applicative. Sul punto ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo, fermo restando che la legge delega si limita a prevedere l'invarianza della spesa e non indica un obiettivo di risparmio. Con riferimento all'articolo 7. comma 2, osserva che il testo non ripropone la precisazione, contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, in base alla quale il collocamento fuori ruolo della figura di vertice, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche, deve avvenire « secondo i rispettivi ordinamenti ». Poiché l'istituto del collocamento fuori ruolo consente, in linea di principio, il reintegro della posizione lasciata vacante nell'amministrazione provenienza, andrebbe chiarito se mancata riproposizione del vincolo sopra richiamato, ossia la necessità che il collocamento fuori ruolo risulti compatibile rispetto all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, possa costituire il presupposto per l'insorgenza di oneri derivanti dalla sostituzione della posizione dirigenziale rimasta vacante, anche in deroga ai limiti operanti nella stessa amministrazione di provenienza. guardo all'articolo 7, comma 4, che prevede l'introduzione di un Comitato scientifico consultivo con finalità di supporto tecnico al Presidente, osserva che l'istituzione di un nuovo organismo appare in sé suscettibile di determinare effetti onerosi, connessi sia alla corresponsione di emolumenti sia alla predisposizione delle necessarie strutture logistiche e organizzative. Sotto il primo profilo (spese di personale), la relazione tecnica esclude tali effetti negativi, attesa la particolare estensione della clausola prevista dal testo (esclusione di « emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo»). In ordine ai costi di altra natura (organizzativi, logistici), al fine di escludere effetti onerosi ritiene opportuno acquisire un chiarimento, da parte del Governo, circa le concrete modalità applicative della disposizione in esame.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI richiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di chiarimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Atto n. 114.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il provvedimento il quale reca lo schema di decreto legislativo predisposto ai sensi della delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009 in materia di riorganizzazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le risorse per il funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono stanziate su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In particolare, la legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha stanziato a tale scopo l'importo di euro 11.067.000 per l'anno 2009, euro 11.070.000 per il 2010 e euro 8.210.000 per il 2011. Gli importi previsti per gli anni 2010 e 2011 risultano sostanzialmente confermati dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2010 (A.S. 1790) attualmente all'esame del Senato che stanzia per i predetti anni rispettivamente 11.033.000 e 8.176.000 euro. Per quanto concerne poi il provvedimento in esame, rileva che le minori spese puntualmente individuate dalla relazione tecnica – senza, peraltro, indicarne la decorrenza – determinate dal nuovo assetto organizzativo di DigitPA, non sembrano tradursi in effetti di risparmio per i conti pubblici, in quanto nello schema di decreto in esame non sono presenti norme che dispongano una riduzione del finanziamento annuale dell'Ente. I suddetti risparmi – riferibili alle minori spese di personale - sembrerebbero quindi destinati a rimanere nelle disponibilità di DigitPA, con un loro eventuale utilizzo per altre finalità; a meno che tali risparmi non si traducano in riduzioni degli stanziamenti nella legge finanziaria o nelle disposizioni applicative. Sul punto appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo, fermo restando che la legge delega si limita a prevedere l'invarianza della spesa e non indica un obiettivo di risparmio. In merito alle funzioni e ai compiti di DigitPA, rileva che il decreto attribuisce espressamente all'Ente funzioni di vigilanza e di controllo attinenti alle regole standard e alle guide tecniche adottate in materia di ICT (articolo 3, comma 2). Essendo tali compiti di nuova attribuzione, ritiene opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l'effettiva possibilità - per l'Ente - di svolgere che le nuove funzioni nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili. Con riferimento alla nuova formulazione della norma che prescrive il versamento di una quota dell'avanzo di esercizio al bilancio dello Stato, chiede di precisare se l'esclusione di taluni importi individuati dal testo, e la conseguente diminuzione della quota di avanzo da riversare annualmente, possa determinare un impatto negativo rispetto ai saldi di finanza pubblica. Chiede infine di acquisire un chiarimento in ordine alle previsioni quantitative e temporali relative ai « nuovi reclutamenti » indicati nell'apposita tabella della relazione tecnica sopra riportata (Unità di personale attualmente in servizio e Esuberi). Osserva infatti che – riguardo alla fascia dei dirigenti e dei funzionari – la percentuale di reclutamenti in rapporto alle unità previste dalla nuova configurazione di DigitPA è assai elevata: fra il 35 per cento e il 75 per cento delle « unità previste » dovrebbe essere ricoperto attraverso « nuovi reclutamenti ».

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI richiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di chiarimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno.

Atto n. 119.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, illustra il provvedimento il quale reca disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, chiede di acquisire una precisazione circa le modalità di calcolo delle minori spese quantificate dalla relazione tecnica con riferimento alla soppressione di posizioni di vertice negli uffici centrali del Ministero, al fine di chiarire se tali risparmi siano stati stimati tenendo conto dell'effettiva dinamica relativa alla scadenza dei contratti in essere a decorrere dalla presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ricorda infatti che il testo in esame dispone una riduzione nel numero delle posizioni di vertice previste per gli uffici centrali del Ministero dell'interno. Tuttavia la relazione tecnica non fornisce dati che consentano una comparazione fra il 2008 e il 2009 del fabbisogno finanziario riferito alle posizioni di vertice effettivamente ricoperte nell'ambito degli uffici interessati dalle soppressioni in esame. D'altra parte, poiché le minori spese previste per il 2009 corrispondono esattamente a due dodicesimi dei risparmi annui, la quantificazione proposta dalla relazione tecnica sembrerebbe basata sulla circostanza che esattamente il primo novembre verranno a scadenza tutti i dodici contratti da dirigente di prima fascia da non rinnovare. Rileva inoltre un diverso sviluppo temporale fra le previsioni di risparmio ascritte dalla relazione tecnica alle riduzioni organiche in esame e le stime a suo tempo formulate con riferimento alle norme di riassetto riferite a tutto il comparto Ministeri. Infatti, mentre dalle norme di riassetto sono attesi risparmi, nel 2009, pari a oltre il 50 per cento dei risparmi a regime, nella relazione tecnica in esame le minori spese per il 2009 corrispondono a circa il 17 per cento dei risparmi permanenti. Su tale aspetto chiede di acquisire un chiarimento, considerato che il testo del provvedimento, all'articolo 5, comma 1, mette espressamente in relazione la soppressione dei dodici posti di funzione prefettizia con le predette norme di riassetto, alle quali sono stati a suo tempo ascritti precisi effetti di risparmio. In particolare, con riferimento al comma 404 erano stimati risparmi di spesa pari a 10 milioni di euro lordi a decorrere dal 2009, mentre per le norme recate dall'articolo 74 i risparmi lordi erano quantificati nella misura di 12 milioni di euro per il 2009, di 24 milioni di euro per il 2010 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2011. Complessivamente la misura dei risparmi era, dunque, pari a 22 milioni di euro per il 2009, a 34 milioni di euro per il 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dal 2011: pertanto, per l'anno

2009, la misura dei risparmi da conseguire avrebbe dovuto ammontare ad oltre il 50 per cento dei risparmi a regime. Come detto, invece, le minori spese quantificate dalla relazione tecnica corrispondono a circa il 17 per cento dei risparmi permanenti, pari a 394.739,58 euro per il 2009 a fronte di 2.368.437,58 euro a decorrere dal 2010. Con riferimento all'incremento degli organici del personale dell'Area Prima, disposto allo scopo di riassorbire posizioni soprannumerarie, chiede di acquisire elementi informativi circa le cause della formazione di questa platea di assunzioni in soprannumero. Qualora tali cause fossero da ricondurre a previsioni di legge, andrebbe chiarito se la rideterminazione delle dotazioni organiche in incremento non costituisca il presupposto per future autorizzazioni ad assunzioni dal momento che, a legislazione vigente, le posizioni soprannumerarie sono destinate, per loro natura, a non essere rimpiazzate in caso di cessazione. Al contrario le posizioni di organico vengono costituite al fine di essere coperte, non appena ne ricorrano le condizioni. In più occasioni, infatti, il Governo ha affermato che il taglio delle dotazioni organiche, anche se relativo a posizioni non effettivamente ricoperte, è necessario per garantire il contenimento delle assunzioni una volta venuto meno eventualmente - il blocco del turn over. Infine, anche nel caso delle riduzioni di organici relative al personale dirigente non generale e al personale non dirigente, pur ricordando che si tratta di misure alle quali non sono stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio scontati nei saldi, rileva l'opportunità che il Governo precisi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi indicati risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere invece considerata effettiva, essendo correlata all'eliminazione di posizioni attualmente ricoperte.

Il sottosegretario di Stato Nitto Francesco PALMA, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, rileva che, per quel che concerne i risparmi individuati dal provvedimento con riferimento al livello di carriera prefettizia, gli stessi derivano dal collocamento a riposo di sei prefetti. Con riferimento alla stima di risparmi per il 2009 pari a una percentuale del 17 per cento dei risparmi permanenti, rileva che lo stessa è legato alla presunzione di un'entrata in vigore del provvedimento tale da garantire la riduzione dei posti già a novembre e dicembre. Conferma poi l'entità dei risparmi relativi al personale impiegato nelle funzioni di supporto di cui all'allegato E.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere al fine di consentire alla Commissione di acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al testo del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso sette ulteriori proposte emendative della Commissione riferite al provvedimento in esame. Al riguardo, segnala che gli emendamenti 1.300, 2.300, 3.300, 3.301, 3.302 e 4.300 recano modifiche di carattere prevalentemente formale e, comunque, prive

di rilievo finanziario. Con riferimento all'emendamento 5.300, che sostituisce integralmente l'articolo 5 del provvedimento prevedendo la costituzione di un apposito ufficio per lo svolgimento dei compiti del Garante, rileva che la proposta riprende in parte il contenuto della condizione formulata sul testo dalla Commissione bilancio e in parte quello dell'emendamento 5.100 del Governo. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva l'opportunità di precisare che, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, si proceda alla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente ricoperte.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 1.300, 2.300, 3.300, 3.301, 3.302, 4.300 e 5.300 al progetto di legge C. 2008 e abb.-A;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.300 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "attraverso la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente ricoperte";

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge di contabilità e finanza pubblica.C. 2555, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che la proposta di legge C. 659, presentata dai deputati D'Antona ed altri, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, concernenti la disciplina della legge finanziaria e del bilancio dello Stato nonché altre disposizioni in materia finanziaria e contabile, è da considerarsi abbinata al progetto di legge C. 2555, approvato dal Senato, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica », all'esame della Commissione che, ove la Commissione consenta, propone in ogni caso di adottare già da ora come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato. Propone inoltre che, conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti del gruppo parlamentare del Partito democratico e dell'Italia dei valori, il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 2555 sia fissato alle ore 10 di venerdì 16 ottobre 2009, anziché, come ora previsto, alle ore 10 di venerdì 9 ottobre.

La Commissione consente.

Linda LANZILLOTTA (PD), nel rilevare come le audizioni svolte abbiano fornito importanti spunti di riflessione per l'esame del provvedimento, approvato con una ampia maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea il rilievo sistematico della riforma oggi in discussione, che prefigura una complessiva riorganizzazione delle procedure vigenti in materia di bilancio e di finanza pubblica.

In proposito, evidenziando che le procedure di bilancio rappresentano essenzialmente una proiezione della forma di Governo e della Costituzione materiale di un Paese, osserva che sono ormai maturi i tempi per superare le disposizioni fissate nella legge n. 468 del 1978, che presupponevano una centralità del Parlamento nella forma di Governo che non trova più riscontro nell'attuale sistema istituzionale. Un intervento di modifica della legge di contabilità dello Stato si rende, inoltre, necessario al fine di tenere conto dell'ampio processo di devoluzione realizzatosi negli ultimi decenni, che ha visto il trasferimento di rilevanti sfere di competenza favore tanto dell'Unione europea quanto del sistema delle autonomie territoriali, nonché al fine di ridefinire il ruolo del Parlamento nel nuovo assetto costituzionale. A tale ultimo riguardo, sottolinea come la riforma sia chiamata anche a confrontarsi con l'esigenza di dotare le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano una riqualificazione del lavoro parlamentare, senza tuttavia rincorrere inutilmente il ricordo di un passato che non può tornare.

Simmetricamente, ritiene sia doveroso prendere atto del nuovo ruolo spettante al Governo nel sistema istituzionale e, pertanto, sia necessario disciplinare i maggiori poteri e la maggiore autonomia spettante all'Esecutivo nella gestione del bilancio. In questa ottica, ritiene necessario trarre insegnamento dalle esperienze sviluppate in altri grandi Paesi, rilevando che la nuova definizione dei poteri parlamentari nelle decisioni di bilancio non necessariamente conduce ad una marginalizzazione del ruolo delle Camere nelle procedure in materia finanziaria, in quanto

tanto nelle democrazie parlamentari, tanto nei sistemi presidenziali, alla riduzione dei poteri di codecisione corrisponde un rafforzamento delle funzioni di indirizzo e controllo intestate alle assemblee legislative.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene, pertanto, opportuna la riforma delle procedure di bilancio prefigurata dal provvedimento in esame, rilevando tuttavia l'esigenza di procedere a modifiche che tengano conto delle prassi instauratesi negli ultimi anni, nei quali la decisione di finanza pubblica continua ad essere assunta a partire dal mese di ottobre, ma si limita sostanzialmente a recepire i contenuti di una manovra definita prima della pausa estiva con un provvedimento di urgenza del Governo, secondo il modello seguito a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. In questa ottica, ritiene pertanto essenziale affrontare le questioni poste dalla nuova configurazione della decisione di finanza pubblica, giudicando necessaria una valutazione in ordine all'opportunità di intervenire solo in sede di riforma dei Regolamenti parlamentari, ovvero già nell'ambito della legge di riforma oggi in discussione, eventualmente prefigurando una nuova tipologia di provvedimenti collegati alla manovra, da approvare entro il mese di luglio.

Quanto ai contenuti del provvedimento approvato dal Senato, osserva che le audizioni recentemente svolte hanno evidenziato chiaramente come numerose disposizioni in esso contenute non siano adeguatamente coordinate con i contenuti della legge n. 42 del 2009, che provvede all'attuazione del federalismo fiscale, nonché con quelli della legge n. 15 del 2009, che reca la riforma della Pubblica Amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, giudicando sorprendente che tali aspetti non siano stati tenuti nella dovuta considerazione nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Con riferimento ai rapporti tra il provvedimento in esame e la legge n. 15 del 2009, ritiene essenziale che il sistema di indicatori utilizzati per la valutazione delle performance dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni si colleghi strettamente a quello utilizzato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti a missioni e programmi del bilancio. In assenza di tale collegamento, infatti, si corre il rischio che l'attività di controllo in materia di bilancio sia limitata ai soli aspetti di carattere finanziario, attualmente oggetto delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, mentre una moderna concezione dell'amministrazione richiede un'interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle *performance*.

Per quanto attiene alle disposizioni della proposta in esame riferite alla copertura finanziaria delle leggi, ritiene che non si possa abbandonare l'esperienza maturata ormai da molti anni in sede di dell'articolo applicazione 81. comma, della Costituzione ed affidarsi esclusivamente alla fissazione di tetti di spesa. Si tratta, a suo avviso, di una leva che rischia di scardinare definitivamente gli equilibri di bilancio, in quanto, in presenza di disposizioni legislative che riconoscono diritti soggettivi, relativi in particolare a prestazioni sociali o a incentivi al sistema imprenditoriale, l'apposizione di un tetto di spesa determinerebbe con ogni probabilità un contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Pertanto, qualora una disposizione riconosca un diritto soggettivo, ai fini della copertura finanziaria sussistono due sole alternative: l'intera copertura dell'onere previsto ovvero la riduzione del contenuto del diritto o della prestazione riconosciuti dalla disposizione.

Con riferimento alla assai discussa disposizione contenuta nell'articolo 4 della proposta in esame, relativa all'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, osserva che la norma intende rafforzare le funzioni di indirizzo parlamentare in materia di finanza pubblica, intervenendo in una fase storica nella quale le Camere stanno con difficoltà cercando di sviluppare le funzioni di indirizzo e controllo, caratteristiche del loro nuovo ruolo del sistema istituzionale, in luogo della tradizionale

funzione legislativa da loro svolta. Ritiene, peraltro, che, al fine di realizzare un autentico rafforzamento di tali funzioni, occorra garantire, accanto ad una completa disclosure dei dati, che è difficile ottenere, non solo per il Parlamento, ma anche per gli stessi Ministri, che le funzioni di analisi monitoraggio dei conti non si svolgano nel vuoto pneumatico di una Commissione bicamerale separata dall'esercizio dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo, ma siano attribuiti invece ad un organismo che sia emanazione delle Commissioni. Quanto alle strutture destinate a supportare tali funzioni di controllo parlamentare, pur ritenendo utile la sinergia tra gli uffici delle due Camere prefigurata dall'articolo 7 del provvedimento, giudica in ogni caso essenziale riconsiderare complessivamente il ruolo svolto in materia dall'ISTAT, che dovrebbe rappresentare una istituzione non più al servizio del solo Stato, ma dell'intera Repubblica. Nell'ambito di questa ricollocazione istituzionale, dovrebbe, a suo avviso, garantirsi un'adeguata partecipazione di Regioni ed Autonomie locali alla governance dell'Istituto, sottraendolo ad un condizionamento di carattere gerarchico da parte dell'Esecutivo, al fine di garantire una raccolta e un consolidamento dei dati di contabilità nazionale che siano il frutto di una visione condivisa a livello nazionale.

Conclusivamente, nell'osservare che la proposta in esame reca un'ampia riforma, la cui portata è a suo avviso finora stata sottovalutata, auspica che nel corso del seguito dell'esame vi siano le condizioni per apportare al testo approvato dal Senato le modifiche che si rendono necessarie al fine di assicurare la compatibilità del provvedimento con le ampie riforme tratteggiate dalle leggi n. 15 e n. 42 del 2009. A tale riguardo, auspica altresì che possa seguirsi il metodo di lavoro improntato alla massima apertura al dialogo, già sperimentato in sede di esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'esprimere apprezzamento per il differimento

del termine di presentazione degli emendamenti, rileva l'opportunità dello stesso ai fini della predisposizione di emendamenti che effettivamente mirino ad un miglioramento del testo, facendo anche tesoro dei preziosi elementi emersi nel corso delle audizioni.

Ricorda quindi che il suo gruppo si astenne al Senato sul provvedimento in esame, pur giudicando positivamente molti elementi nello stesso contenuti, quali l'istituzione di una Commissione bicamerale per la trasparenza dei conti pubblici, l'individuazione di nuovi criteri di nomina del presidente dell'ISTAT, nonché le modifiche apportate alle modalità di copertura delle leggi.

Richiama al tempo stesso i limiti del provvedimento in esame quali in primo luogo il mancato coordinamento della proposta di legge con la legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Al riguardo, con riferimento specifico all'articolo 2 della proposta di legge, ricorda che in base al comma 3 dell'articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici è attribuita alla potestà legislativa concorrente. In tal senso, in modo coerente con il dettato costituzionale, si è mossa la legge sul federalismo fiscale, al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), che ha previsto un raccordo strutturato tra Stato ed autonomie territoriale per l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Inoltre, la medesima legge, all'articolo 2, comma 3, prevede anche che in caso di mancata intesa in sede di Conferenza unificata il Governo trasmetta alle Camere una relazione sulle motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta. Più in generale, l'articolo 3, comma 4, prevede che alla Commissione parlamentare chiamata ad esaminare gli schemi di decreto legislativo sia affiancato un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali. Osserva al riguardo che invece l'articolo 2 della proposta di legge prevede, per l'armonizzazione dei principi contabili, un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche in cui a prevalere sono i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Richiama poi l'importanza del processo di definizione dei fabbisogni *standard*, individuato, con un significato ruolo attribuito agli organi parlamentari, dalla legge n. 42 del 2009; al riguardo la proposta di legge in esame si limita ad attribuire alla istituenda Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici compiti in materia di individuazione delle metodologie per la definizione dei documenti di finanza pubblica. In questo modo ritiene che si concentri eccessivo potere discrezionale nelle mani del Governo.

Denuncia quindi la concentrazione dei tempi della sessione e rileva il rischio di inserire nella legge di stabilità disposizioni ordinamentali con il rischio di una finanziaria omnibus. Inoltre nuovamente non si tiene conto della devoluzione crescente di funzioni agli enti territoriali. In proposito richiamando vincoli derivanti dal sistema statistico europeo, ricorda come sia stata sottolineata, nel corso della sua audizione, dal presidente dell'ISTAT, l'esigenza di avere un elenco esaustivo delle amministrazioni pubbliche utilizzando per la classificazione delle poste di bilancio quella COFOG definita in sede europea.

Con riferimento alla decisione di finanza pubblica, richiama l'osservazione dell'ISTAT che la Decisione intervenga tardi rispetto ai dati sull'indebitamento resi noti del 1º marzo, ponendosi così l'interrogativo se elaborare una nuova rilevazione degli andamenti di finanza pubblica ai fini della predisposizione della Decisione. In tal senso potrebbe risultare opportuno continuare a prevedere la presentazione della Decisione, che sostituisce il DPEF a luglio. Insiste poi sull'importanza, ai fini dell'elaborazione della Decisione, di acquisire dati ripartiti per sottosettori. Con riferimento alla legge di stabilità, ribadisce l'esigenza che sia limitata alla definizione dei saldi e alle necessarie norme di coordinamento della finanza pubblica. Insiste poi anche sulla necessità di raccordare le funzioni-obiettivo della COFOG con la struttura del bilancio per programmi e missioni.

Esprime infine dubbi sul passaggio al bilancio di sola cassa, sostenendo invece il passaggio alla competenza economica, in coerenza con il sistema SEC95.

Conclusivamente riassume le osservazioni svolte, sottolineando l'opportunità di mantenere una sessione di luglio per l'esame della decisione di finanza pubblica, legando questa all'esame parlamentare di rendiconto e assestamento; di raccordare le funzioni obiettivo in base alla COFOG con la struttura del bilancio per programmi e missioni; di adottare la com-

petenza economica e, infine, di tutelare le autonomie territoriali, innanzitutto coinvolgendole maggiormente nella definizione della Decisione di finanza pubblica. Riservandosi ulteriori approfondimenti, esprime l'auspicio che si possa giungere a un testo effettivamente condiviso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 (C. 2719 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Premessa.

La Convenzione ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi, essendo esclusa la tassazione del patrimonio.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto (alla sfera oggettiva di applicazione, essa è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi, in particolare per l'Italia:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg/Ires);

l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

La presente Relazione fa riferimento alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 e al Protocollo aggiuntivo.

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali e di gettito di tale Convenzione sono stati utilizzati i dati disponibili per l'anno d'imposta 2007, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008.

A tale riguardo sono stato prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti gli utili della imprese (articolo 7), la navigazione marittima ed aerea (articolo 8), le imprese associate (articolo 9), i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), compensi e gettoni di presenza (articolo 16), artisti e sportivi (articolo 17), pensioni (articolo 18) e gli altri redditi (articolo 22).

ART. 7 – Utili delle imprese.

Per utile di impresa si intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Per gli utili di impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, (nel nostro ordinamento: TUIR, articolo 23 lettera *e*), fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Nel caso in cui gli elementi dell'utile dell'impresa siano trattati specificatamente in altri articoli della presente Convenzione, si applicherebbero questi ultimi.

In definitiva la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito. Per quanto riguarda l'applicazione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa ai compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato per la parte che potrebbe ricadere nell'ambito applicativo di cui all'articolo 23 lettera d) del Tuir, si ritiene che non si determinerà alcuna variazione di gettito visto che non risultano importi nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del Mod. 770/2008.

ART. 8 - Navigazione marittima ed aerea.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73 comma 3 del Tuir, che considera residenti, ai fini Ires, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione. Si ritiene quindi che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

ART. 9 - Imprese associate.

Nell'ambito della disciplina relativa ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti d'imposta corrispondenti. Tuttavia è stata inserita una disposizione finale con

la quale si stabilisce, che le eventuali rettifiche di reddito accertato possano avvenire soltanto previo esperimento di una procedura amichevole.

In seguito all'introduzione di tali disposizioni non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

ART. 10 - Dividendi.

Il trattamento convenzionale dei dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi.

Dai dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria risulta che per l'anno d'imposta 2007 (dal Mod. 770/2008, quadro SK) non risultano soggetti residenti nel Regno di Giordania per i quali il sostituto d'imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti (se non per una marginale e poco significativa presenza di soggetti con dividendi assoggettati a ritenuta per un importo inferiore ai migliaio di euro).

Per tale motivo si ritiene l'incidenza sul gettito non rilevante.

ART. 11 - Interessi.

Anche il trattamento convenzionale degli interessi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dell'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi.

Dall'esame dei dati disponibili per il 2007 (Mod. 770/2008, quadro SF) risultano importi relativamente ai soli interessi e proventi per depositi bancari e postali (10 migliaia di euro di interessi), i quali, per disciplina interna, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta.

Art. 12 – *I canoni.*

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (royalties) è analogo a quello dei precedenti articoli 10 e 11, anche per essi è previsto il limite del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, eccetera, è pari al 30 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25 per cento forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla Convenzione, l'imposta italiana eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole per il contribuente e, quindi, potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dalla rilevazione dei dati relativi all'anno d'imposta 2007 risultano *royalties* percepite in Italia da residenti giordani per importi non significativi e conseguenti ritenute applicate inferiori al migliaio di euro. Si ritiene, quindi, l'incidenza sul gettito non rilevante.

ART. 13 - Utili di capitale.

Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains*, il criterio di tassazione adottato a quello raccomandato dall'OCSE e prevede l'imponibilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili », se trattasi di plusvalenze relative a detti beni:

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione se si tratta di plusvalenze relative, ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relativa a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto della entrata in vigore delle disposizioni convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non può assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti giordani:

plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercato regolamentati (articolo 67 lettera *c-ter* del Tuir ad eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione), soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa, non rinegoziati in mercati regolamentati (articolo 67, lettera *c-ter* del Tuir ad eccezione di quelli quotati), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (articolo 67, lettera *c-quater* e *c-quinquies* Tuir), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 non risultano poste in essere operazioni assoggettabili alla presente disciplina. Si ritiene, quindi, che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

ART. 14 - Professioni indipendenti.

Il trattamento fiscale del redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che, per aversi la tassabilità di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa, altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.

La categoria di redditi in esame si ritiene che sia speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del Tuir (redditi di lavoro autonomo).

Và rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30 per cento (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73: Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La disposizione convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, potrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti Giordani e la presumibile esiguità dei soggetti interessati fa ritenere non rilevante l'incidenza.

ART. 15 - Lavoro subordinato.

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la Convenzione fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolta effettivamente l'attività. Il secondo paragrafo della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi, potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

- b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del Tuir e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia o limitata al redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

Art. 16 - Compensi e gettoni di presenza.

Per quanto concerne i compensi agli amministratori e ai sindaci il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore, prevedendo la tassazione nello Stato di residenza della società erogante. Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Giordania, il reddito sarà tassabile nello Stato estero.

Va, tuttavia, osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante; ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese, nonché all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuato in Italia.

ART. 17 – Artisti e sportivi.

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, al fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate lo stesso criterio vale anche nei caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Giordania.

Una deroga a tali disposizioni è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti, in questo caso è prevista l'esenzione nello Stato in cui è svolta l'attività.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (dal Mod. 770/2008, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi) non risultano operazioni assoggettabili alla presente disciplina.

Si ritiene, quindi, che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

ART. 18 - Pensioni.

Le pensioni pagata ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Nel contempo, un particolare regime fiscale convenzionale è stato Introdotto con riguardo ai Trattamento di fine rapporto (TFR). Tale disciplina ha lo scopo di arginare possibili comportamenti elusivi e prevede che, se il residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, la sommo ricevute all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro siano

imponibili nello Stato in cui si è svolta l'attività.

ART. 22 – Altri redditi.

La norma convenzionale prevede che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Giordania (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quella della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe, in un minor gettito. I dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) evidenziano un esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Risultano altresì operazioni di natura residuale, eventualmente assoggettabili alla disciplina del presente articolo, le quali originano ritenute di modesta entità, pari a circa due migliaia di euro, non rilevanti ai fini della variazione di gettito. L'esame delle annualità precedenti ha evidenziato un'analoga scarsa rilevanza degli importi della stessa natura.

ART. 25 – Procedura amichevole.

L'articolo 25 della Convenzione prevede l'istituzione di una Commissione arbitrale composta da tre membri in caso di mancato accordo tra le parti su questioni attinenti la doppia imposizione. La Commissione potrà essere eventualmente co-

stituita nel caso in cui le parti interessate rinuncino in via preliminare, senza condizioni, alle azioni giudiziarie pendenti. La stessa potrà essere costituita solo a partire dal terzo anno in cui il caso è stato sottoposto alle autorità competenti di uno dei due Stati.

Considerata la natura non determinabile della fattispecie, e la scarsità dei flussi di scambio tra i due Stati, così come rilevata dai dati utilizzati nella presente relazione, si ritiene che non si sia in possesso di elementi tali da stimare l'eventuale onere per lo Stato. Conclusioni.

Effetti sul gettito.

La Convenzione entrerà in vigore al momento della ratifica e le disposizioni si applicheranno a partire dall'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore.

Si ritiene che l'incidenza complessiva sul gettito per effetto delle disposizioni della presente Convenzione, valutata sulla base dei flussi reddituali delle ultime annualità disponibili presso l'Anagrafe tributaria, sia di trascurabile entità.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 108 |
|---|-----|
| Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2009 e del | |
| calendario dei lavori per il periodo 12-30 ottobre 2009 | 108 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2009.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 12-30 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

| COMITATO RISTRETTO: | |
|---|-----|
| Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti | 110 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis | 110 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli | 110 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano (Deliberazione di una proroga del termine) | 110 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 109 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 110 |
| Schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 120 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio) | 112 |
| Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) | 115 |
| | 113 |
| SEDE CONSULTIVA: DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed | |
| educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (Rinvio | 116 |

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 ottobre 2009.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 ottobre 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 ottobre 2009.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

(Deliberazione di una proroga del termine)

Valentina APREA, presidente, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera alla proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, sulla base di quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 30 settembre 2009.

Propone quindi di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 dicembre 2009.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009. Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che nella scorsa seduta aveva illustrato il provvedimento in esame. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole, rilevando che ha attentamente esaminato e valutato il provvedimento che reca puntualmente la determinazione delle risorse da assegnare a ciascun ente, con motivazioni argomentate.

Ricardo Franco LEVI (PD), a nome dei deputati del proprio gruppo, esprime il proprio imbarazzo nel dover valutare il provvedimento: si tratta di un atto che riprende decisioni di una commissione tecnica. Ritiene che i criteri seguiti da tale commissione non siano intelligibili. In particolare, non ritiene che le decurtazioni agli stanziamenti assegnati ad alcuni enti sono giustificabili. Si riferisce, in particolare, alla riduzione del 50 per cento delle risorse assegnate all'Accademia della crusca, a quella del 70 per cento relativa alla Fondazione Sraffa, a quella pari al 60 per cento alla Fondazione Feltrinelli, nonché a quella del 45 per cento della Fondazione Einaudi. Rileva che si tratta di fondazioni culturali di orientamento diverso, ma di eguale spessore. Considera invece favorevolmente l'aumento del 20 per cento delle risorse assegnate all'European Brain Research Institute (EBRI). Stigmatizza, peraltro, il fatto che all'Istituto S.Pio V siano state assegnate risorse pari a 1 milione e cinquecentomila euro su un totale di circa sette milioni e mezzo di euro di stanziamenti complessivi. Sottolinea quindi che si tratta di una cifra infinitamente superiore rispetto a quelle che normalmente vengono assegnate a qualsiasi istituto culturale. Pur in presenza degli elementi di perplessità appena illustrati, preannuncia peraltro, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore allo scopo di favorire la rapida erogazione delle risorse stanziate.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur comprendendo le ragioni e le motivazioni esposte dal collega che lo ha proceduto, rileva che la questione fondamentale è quella relativa alla procedura seguita per l'attribuzione delle risorse. In particolare, ritiene che le critiche mosse all'assegnazione di un contributo ad un ente piuttosto che ad un altro saranno sempre inevitabili, fin quando non si porrà mano ad una riforma della procedura di assegnazione delle risorse nel senso di prevedere che sullo schema di riparto vi sia un preventivo esame vincolante e obbligatorio da parte delle Commissioni parlamentari, prima della trasmissione dello schema di riparto al Parlamento per l'espressione del parere di competenza. Sottolinea, infatti, che le scelte che sono alla base del provvedimento in esame seguono criteri fissati da commissioni interne al Ministero sulle quali decisioni la Commissione non può entrare. Apprezza peraltro che sul provvedimento in esame si sia dato seguito alle indicazioni formulate dalla Commissione cultura nella scorsa legislatura, rilievo che ritiene sia alla base delle decisioni del gruppo del Partito democratico di esprimere un voto di astensione. Ribadisce peraltro la necessità che si prenda coscienza del fatto che il vero problema è quello relativo al ruolo della Commissione nell'ambito della procedura di assegnazione dei contributi. Fino a quando non si cambieranno i criteri di assegnazione dei fondi stanziati è impossibile per la Commissione incidere sulle decisioni assunte a livello amministrativo da parte degli uffici del Ministero.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Eugenio MAZZARELLA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Barbieri, segnala la propria difficoltà ad intervenire sul provvedimento in esame, in quanto si rischia di fare note a margine di processi decisionali già avvenuti in altre sedi. Sottolinea di non comprendere decurtazioni operate ad associazioni come quella di Villa Vigoni, che vede una riduzione del 46 per cento, pur trattandosi di un istituto che esplica un'attività culturale meritoria. Risulta inoltre incomprensibile la decurtazione di fondi pari al 59 per

cento delle risorse assegnate all'Istituto italiano di studi storici, istituto che si riferisce culturalmente a Benedetto Croce, nell'ambito del quale hanno da sempre studiato i massimi docenti di materie umanistiche. In conclusione, ritiene che occorrerebbe effettuare scelte maggiormente ponderate.

Valentina APREA, presidente, rileva innanzitutto che l'esiguità delle risorse stanziate è connessa alla generale riduzione subita dai singoli dicasteri, in conseguenza della razionalizzazione dei conti pubblici. Vi è comunque poi una discrezionalità nel riparto delle risorse destinate ai singoli enti che è rimessa alla decisione del Governo.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, pur associandosi alle perplessità evidenziate da alcuni colleghi con riferimento alla riduzione dei fondi stanziati, tra i quali quelli destinati all'Accademia della crusca che penalizza in qualche modo l'importante attività svolta dai singoli istituti, ribadisce che le decurtazioni sono state effettuate a livello generale e riguardano quindi l'intera platea degli istituti beneficiari. Ribadisce, in particolare, come già evidenziato nella sua relazione, che gli stanziamenti destinati all'Istituto S. Pio V sono definiti in attuazione a quanto previsto dalla legge n. 293 del 2003. Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luigi NICOLAIS (PD) evidenzia l'esigenza che la Commissione tecnica incaricata dell'assegnazione dei fondi segua regole certe e chiare nell'assegnazione dei fondi. Sottolinea, inoltre, che emerge una certa discrezionalità nel merito delle decisioni amministrative di riparto degli stanziamenti effettuati, che ancor di più rafforza quella esigenza.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 120.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di direttiva, all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che la legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi », definendone obiettivi e modalità di utilizzazione. Ai sensi dell'articolo 1, obiettivi del Fondo sono: realizzazione dell'autonomia scolastica; introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; formazione del personale della scuola; formazione post-secondaria non universitaria; formazione continua e ricorrente; adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Aggiunge che la legge finanziaria 2009 ha fissato la dotazione del Fondo, allocato nel capitolo 1270, in euro 141.042.593. In relazione agli accantonamenti derivanti da varie disposizioni, risultano disponibili euro 140.523.964, con una riduzione del 21,67 per cento rispetto al 2008. Ricorda che lo schema di direttiva è suddiviso in tre sezioni, con una semplificazione formale rispetto agli schemi precedenti, secondo quanto richiesto dalla VII Commissione con il parere approvato sullo schema di tabella concernente l'anno 2008. In

questo senso, la sezione 1 indica gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo e le relative caratteristiche; la sezione 2 indica i criteri generali per la ripartizione delle somme; la sezione 3 indica il riparto e le modalità di gestione delle somme.

Sottolinea quindi che nella sezione 1 sono individuati quindi nove diversi obiettivi. Il primo riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa (P.O.F.). L'ampliamento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire la promozione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione - anche attraverso la realizzazione di percorsi multidisciplinari -, del potenziamento della cultura scientifica e tecnologica - in particolare, progetti su domotica, robotica educativa e matematica laboratoriale - della cultura musicale e della lingua italiana. Nello stesso contesto si collocano, inoltre, la promozione di stili di vita positivi - con particolare riguardo alla prevenzione dei disturbi alimentari e delle dipendenze che possono insorgere in età giovanile, nonché alla promozione della cultura della sicurezza degli ambienti in cui si vive -; il rispetto per l'ambiente, lo sviluppo delle attività sportive e l'incremento delle iniziative contro la violenza negli stadi; l'educazione alla legalità e l'accoglienza di studenti stranieri, adottivi o affidatari – sostenendo la diversità di genere come valore -; l'agevolazione per l'accesso alla cultura da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Si cita, infine, anche la promozione di campagne di comunicazione sui temi di maggiore attualità della scuola. Aggiunge che un altro obiettivo riguarda formazione e sostegno all'innovazione. La formazione è diretta alla riqualificazione professionale dei docenti, alla valorizzazione e mobilità professionale del personale ATA; allo sviluppo delle competenze per l'innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni; all'apprendimento dell'inglese per i docenti della scuola primaria e delle metodologie CLIL; per i docenti di scuola secondaria di secondo grado, alla prevenzione e al superamento del disagio giovanile. Si prevede in particolare l'utilizzo di modelli di e-learning, e la TV digitale terrestre e la Web-TV; per quanto concerne il sostegno all'innovazione, nonché la collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari. Il terzo obiettivo individuato dallo schema di tabella in esame è relativo alla scuola digitale: si citano le iniziative connesse all'attuazione del piano « La scuola digitale », che renderà disponibili nuove modalità di formazione degli insegnanti, nuovi contenuti, capaci di migliorare gli apprendimenti, nonché nuovi servizi per gli studenti e nuove modalità di comunicazione fra la scuola e la famiglia. Vi è quindi, quale quarto obiettivo, la valorizzazione delle eccellenze. Si tratta della prosecuzione dei progetti riguardanti le Olimpiadi multidisciplinari, l'avvio di un sistema di valorizzazione del merito che preveda l'erogazione di borse di studio agli studenti, nonché l'avvio di progetti pilota per la valutazione delle competenze, in contemporanea alla costruzione del sistema nazionale di valutazione. Sono quindi individuati, quali ulteriori, obiettivi l'espansione dell'offerta formativa nelle scuole paritarie e l'integrazione scolastica degli alunni con handicap. In questo caso, si prevede il miglioramento dell'offerta di integrazione scolastica per alunni con handicap – specie per quelli con handicap sensoriale – e la formazione specifica del personale della scuola, realizzata dalle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con i già citati istituti di carattere atipico, ovvero promossa dal MIUR mediante convenzioni con istituti specializzati per specifiche forme di handicap. Nel paragrafo, inoltre - come negli anni passati - si fa riferimento anche al miglioramento dell'offerta di integrazione scolastica per gli alunni ospedalizzati o seguiti in regime di day hospital. Si prevede quindi l'obiettivo dell'istruzione post-secondaria, degli adulti e il programma di istruzione-formazione-lavoro. Si tratta di interventi finalizzati a garantire agli studenti – soprattutto a quelli degli istituti tecnici e professionali - l'acquisizione di competenze utilizzabili nel mondo del lavoro, attraverso l'alternanza scuola-lavoro; lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale fino al livello post-secondario, con particolare riferimento alla costituzione degli Istituti tecnici superiori; il potenziamento dell'offerta formativa per gli adulti, compresi gli immigrati; la prosecuzione dei programmi per l'applicazione dei dispositivi UE in relazione al Quadro unico dei titoli e delle qualifiche (Europass).

Ricorda quindi che lo schema di Tabella in esame reca, come ulteriore obiettivo, la valutazione degli apprendimenti, evidenziando così la necessità di sviluppare prove oggettive tarate su standard previsti dalle indicazioni nazionali e sulle competenze chiave definite a livello europeo. Vi è quindi l'indicazione di promozione, sostegno e documentazione dell'innovazione, evidenziando la necessità di formazione per sostenere le innovazioni introdotte e in via di introduzione e quella di diffondere le conoscenze e le migliori pratiche realizzate nella scuola. Si cita anche il monitoraggio sui principali fenomeni. Rileva che nella sezione 2 si prevede una ripartizione delle risorse in maniera differenziata, in relazione alla natura degli interventi e allo sviluppo di progetti nazionali già avviati; limitatamente al riparto fra singole istituzioni si considerano anche parametri oggettivi. Si precisa, inoltre, che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del POF e delle attività di aggiornamento; l'importo complessivo sarà ripartito in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Agli uffici scolastici regionali (USR), anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia, è affidato il monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche; saranno oggetto di monitoraggio anche le iniziative attivate dall'Amministrazione centrale e dagli USR. In merito al riparto delle somme, precisa che nella sezione 3 si opera innanzitutto un raffronto tra gli importi assegnati agli interventi prioritari

negli anni 2007 e 2008 e quelli invece proposti per il 2009. Per l'ampliamento dell'offerta formativa, anche nelle scuole paritarie, e formazione del personale si passa così dai 105,7 milioni di euro del 2007, ai 95, 9 del 2008, agli attuali 80, includendo anche le iniziative a supporto delle innovazioni tecnologiche; sono previsti invece due milioni di euro per la valorizzazione delle eccellenze, risorse non previste per nessuno dei due anni precedenti indicati. Sottolinea inoltre che sostanzialmente identico è poi lo stanziamento riferito all'integrazione degli alunni con handicap: 10,7 milioni per il 2007, 10,5 per il 2008 e 10 milioni per il 2009.

Aggiunge, inoltre, che con riferimento agli interventi perequativi per gli istituti professionali non sono previsti, allo stato, stanziamenti specifici - rispetto ai 30 del 2007 e 32 milioni del 2008, mentre rimane invariato lo stanziamento relativo all'alternanza scuola lavoro con 30 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, ma aumenta considerevolmente lo stanziamento legato all'educazione permanente che passa a sedici milioni - includendo anche le attività per la costituzione degli ITS e per Europass - rispetto ai 5 e ai 7 rispettivamente per il 2007 e il 2008. Rammenta altresì che, se risulta non presente lo stanziamento per la valutazione dei progetti nazionali e realizzazione delle procedure di valutazione dei dirigenti scolastici – per il 2007 era previsto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro e per il 2008 di due milioni – sono stanziati invece 1,5 milioni di euro per la valutazione degli apprendimenti, rispetto a nessuna risorsa prevista per questa voce in anni passati. Ricorda infine che per lo studio e la documentazione dei processi innovativi; monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole è stanziato per il 2009 un milione di euro, rispetto ai due milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Il riparto delle risorse complessive passa così dai 185 milioni di euro del 2007 ai 140,5 attuali in linea con una razionalizzazione complessiva della spesa pubblica che peraltro non va ad intaccare il buon funzionamento dell'apparato amministrativo,

ma in qualche modo tende anzi a valorizzarlo. Evidenzia che, nella prassi, annualmente è stata inviata alle Camere solo una direttiva del Ministro della pubblica istruzione con la quale, contestualmente, sono stati individuati i contenuti di cui all'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e si è proceduto alla individuazione della ripartizione delle somme. Al riguardo, ricorda che nel parere sullo schema di direttiva per il 2008, approvato il 30 luglio 2008, la VII Commissione aveva segnalato, invece, la necessità di adottare due distinti provvedimenti, come previsto dalla legge n. 440 del 1997. Evidenzia inoltre che nel già citato parere sullo schema di direttiva per il 2008, la VII Commissione aveva rilevato come la riduzione dello stanziamento relativo all'integrazione degli alunni con handicap non appariva giustificato dalla riduzione operata sul Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007; la Commissione aveva, inoltre, sottolineato la necessità di ripristinare, per il futuro, almeno lo stanziamento iniziale relativo al progetto Europass. Rileva che nella sezione 1 dello schema di tabella in esame, sarebbe poi opportuno inserire il riferimento agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital nel titolo del paragrafo f), quale categoria aggiuntiva rispetto agli alunni in situazione di handicap.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere, nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

Nomina n. 47.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in oggetto è pervenuta con lettera del 23 settembre 2009, che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Ricorda quindi preliminarmente che l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M), nato il 1º gennaio 2006 dalla fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale «Galileo Ferraris» (IEN) e dell'Istituto di Metrologia «Gustavo Colonnetti» del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMGC), è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M., che ha sede in Torino, svolge le funzioni di istituto metrologico primario, già di competenza IMGC e IEN, costituendo pertanto il presidio di gran parte della metrologia scientifica in Italia, escluso il campo delle radiazioni ionizzanti. Compie ricerche, ampiamente riconosciute a livello internazionale, nel campo della scienza delle misure e dei materiali e sulle tecnologie innovative. In particolare, effettua studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di base e derivate del Sistema Internazionale SI. Tra le molteplici attività svolte, realizza e promuove, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali; svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca; promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nei campi scientifici di propria competenza, attraverso l'assegnazione di borse, assegni di ricerca e corsi di dottorato. Ricorda, altresì, che la Commissione cultura ha espresso, il 19 giugno 2002, un parere favorevole alla nomina del professor Bava a presidente dello IEN, di cui - come detto - l'I.N.R.I.M. ha ereditato le funzioni.

Precisa quindi che la proposta di nomina in esame si pone in una linea di naturale continuità con il recente passato. Con riferimento al profilo professionale del professor Bava, evidenzia che dal curriculum trasmesso dal Governo si evince che egli ha maturato una vasta e approfondita esperienza nel settore di competenza dell'Istituto. Laureatosi a pieni voti in Ingegneria elettronica nel 1964, presso il Politecnico di Torino, è stato assunto con la qualifica di Ricercatore presso l'Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris (IEN) di Torino, dove la sua attività è stata orientata principalmente al settore delle misure e della metrologia. Ha quindi svolto indagini e sperimentazioni di notevole complessità, segnalandosi per l'impegno e i risultati raggiunti, ricoprendo gli incarichi di Coordinamento per le attività di Metrologia Elettromagnetica in Alta Frequenza e di Coordinamento per le attività del settore della Metrologia. Aggiunge che dopo aver conseguito la seconda fascia del profilo di Ricercatore allo IEN, ha avviato la carriera universitaria che lo ha condotto a vincere nel 1990 il concorso a Professore di prima fascia in Misure elettriche e elettroniche presso il Politecnico di Milano, divenendo, a partire dal 1993, Professore ordinario presso il Dipartimento di Elettronica del medesimo ateneo. Le principali ricerche sviluppate in tale contesto professionale hanno riguardato studi teorici ed esperimenti su campioni di frequenza e sulla stabilizzazione in frequenza. È responsabile di vari progetti di ricerca, sviluppati anche in collaborazione con l'IMGC-CNR, collabora con il Centro Studi per le Telecomunicazioni Spaziali (CSTS-CNR) presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione, è altresì responsabile di linea di ricerca presso l'INFM dell'Università Politecnico di Milano. Quanto all'attività di ricerca del professor Bava, svolta allo IEN in un arco temporale di circa ventiquattro anni, quindi al Politecnico di Milano per dodici anni, ricorda che essa si è sviluppata principalmente nei settori della Metrologia elettromagnetica e di Tempo e Frequenza e di Lunghezza, con riferimento sia alla

ricerca di base sia a quella applicata, come risulta largamente documentato da circa settanta pubblicazioni su Riviste Internazionali e da altrettante presentazioni a Conferenze Internazionali. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che il profilo del professor Bava sia pienamente congruente con le attività dell'Ente che è chiamato a presiedere. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

C. 2724 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, ricorda che, nella seduta di giovedì 1º ottobre 2009, la Commissione ha deliberato di elevare un conflitto di attribuzione nei confronti della XI Commissione, lavoro pubblico e privato, al fine di ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite del disegno di legge C. 2724 recante « Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 ».

Informa quindi la Commissione che il Presidente della Camera, con lettera del 2 ottobre 2009, ha espresso la seguente decisione, di cui dà lettura:

« Onorevole Presidente,

mi riferisco alla Sua lettera in data 30 settembre 2009 e al conflitto di competenza sollevato dalla Commissione da Lei presieduta, nella seduta del 1º ottobre 2009, in merito al disegno di legge n. 2724 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio educativo per l'anno 2009-2010, assegnato in sede referente alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), con il parere della VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.

Al riguardo, ho attentamente valutato le argomentazioni da Lei svolte in relazione alla generale attinenza del provvedimento al buon funzionamento del sistema educativo e, in particolare, all'incidenza delle disposizioni relative al conferimento delle supplenze sull'ordinamento della scuola, materia di competenza della Commissione Cultura.

Devo, tuttavia, confermare l'assegnazione già disposta per le ragioni di seguito illustrate.

In primo luogo occorre considerare che la materia del pubblico impiego è stata attribuita in via esclusiva alla XI Commissione Lavoro, già con la riforma regolamentare del 1987. Tale criterio di competenza, confermato e specificato da successive circolari presidenziali, si ispira alla esigenza di garantire un indirizzo politico e legislativo unitario sul rapporto di lavoro pubblico, nel rispetto dei principi dell'omogeneità delle posizioni giuridiche e dell'equità e trasparenza dei trattamenti economici, in coerenza con il quadro normativo generale.

Dalla competenza della XI Commissione in materia di lavoro pubblico e privato sono escluse solo talune categorie di personale esplicitamente individuate, il cui rapporto di lavoro non è ricondotto

sotto la disciplina del diritto civile (dirigenti, magistrati, forze di polizia, militari), tra le quali non rientra quella dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria. Le disposizioni concernenti l'assetto e il trattamento giuridico ed economico di questi ultimi rientrano, pertanto, nella competenza della sola Commissione Lavoro.

Di conseguenza, la consolidata prassi applicativa è nel senso di attribuire i progetti di legge riguardanti esclusivamente i suddetti aspetti alla sola competenza in sede primaria della XI Commissione e di assegnare, invece, quelli recanti anche disposizioni sull'organizzazione scolastica o sulle funzioni degli organi amministrativi secondo un criterio di prevalenza alla XI o alla VII Commissione. Nei casi in cui non sia stato possibile determinare una preponderanza dell'uno o dell'altro profilo, si è proceduto all'assegnazione alle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge n. 2724, esse, oltre a prevedere l'impossibilità che i contratti a tempo determinato si trasformino in rapporti di lavoro a tempo indeterminato principio valido per tutti i pubblici dipendenti - riguardano il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2009-2010, disponendo che le medesime siano attribuite al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario già destinatario, nell'anno scolastico precedente, di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Il provvedimento reca poi disposizioni in tema di valutazione del servizio prestato ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento in cui tale personale risulta inserito. Si tratta di una disciplina che, come si precisa nella relazione illustrativa del disegno di legge, mira a garantire una particolare tutela ad alcune categorie di personale, cui viene attribuita priorità nel conferimento delle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Se questo è l'oggetto dell'intervento normativo che la Presidenza è tenuta a prendere in considerazione in sede di assegnazione, gli effetti che le disposizioni in questione possono avere sul buon funzionamento del sistema educativo, pur non potendo incardinare una competenza primaria della Commissione Cultura, sono stati comunque presi in considerazione attraverso la previsione per la medesima Commissione di un parere rinforzato.

Va aggiunto che, proprio con riguardo alle disposizioni concernenti le supplenze, il provvedimento in esame modifica la legge n. 124 del 1999 che fu esaminata in sede referente dalla sola Commissione Lavoro, assegnazione confermata anche a seguito di un conflitto di competenza sollevato dalla Commissione Cultura. Rilevo inoltre che le proposte di legge in materia di conferimento di supplenze sono state costantemente assegnate in sede primaria alla sola XI Commissione. Quanto ai provvedimenti d'urgenza, è da ricordare il decreto-legge n. 16 del 2001, recante disposizioni relative al personale docente della scuola (A.C. 7697) che, come quello in esame, era sostanzialmente costituito da un solo articolo riguardante il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2000-2001 e la valutazione del servizio prestato a tale titolo a fini giuridici.

Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni svolte e tenuto conto dell'oggetto delle disposizioni del disegno di legge n. 2724, non posso che confermare, sulla

base della disciplina regolamentare, delle circolari applicative e della prassi, l'assegnazione già disposta.

Con i migliori saluti.»

Ritiene quindi che la Commissione potrà svolgere il suo ruolo nelle forme ad essa assegnate dal regolamento, salvo verificarsi, anche nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'adozione di eventuali iniziative volte a rappresentare nelle sedi opportune l'esigenza di una riconsiderazione dell'attuale riparto di competenze tra Commissione cultura e Commissione lavoro sui temi in questione, così come attualmente delineato.

Ricorda quindi che eventuali proposte emendative del provvedimento in esame potranno essere presentate direttamente presso la Commissione di merito, nel termine da questa fissato. La Commissione cultura, sulla base di quanto proporrà la collega Centemero, relatore sul provvedimento, potrà comunque addivenire all'approvazione di un parere vincolante per la Commissione di merito, dal quale far emergere eventuali indicazioni utili per il prosieguo dell'esame del disegno di legge in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

| 7-00160 Tortoli: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie (Seguito della | |
|---|-----|
| discussione e rinvio) | 119 |
| Sull'ordine dei lavori | 119 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità | |
| dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin | 120 |

RISOLUZIONI

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00160 Tortoli: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 29 luglio 2009.

Roberto TORTOLI (PdL), alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, chiede che l'esame dell'atto di indirizzo in esame possa essere rinviato ad altra seduta in modo da approfondire alcuni aspetti e riformulare, se del caso, quanto richiesto al Governo.

Ermete REALACCI (PD) si riserva di approfondire le questioni sollevate con la risoluzione in titolo, sottolineando, comunque, l'importanza della realizzazione dell'impianto in esame.

Angelo ALESSANDRI; *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI (PD) rileva come, alla luce degli accadimenti occorsi nella provincia di Messina, la Commissione dovrebbe affrontare in maniera organica le problematiche relative alla difesa del suolo, prevedendo, in tale ambito, le audizioni del Ministro dell'Ambiente e del Capo della Protezione civile. Sottolinea, quindi, come esista un problema fisiologico di rapporti tra la Commissione ed il Governo nel senso che andrebbe previsto un confronto periodico con i Ministri competenti sulle tematiche che interessano la gestione del territorio, la messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici, il ruolo dei diversi livelli

di governo nel gestire la prevenzione e la conseguente realizzazione delle opere necessarie, soprattutto in un momento in cui i cambiamenti climatici in atto sembrano prefigurare la necessità di una revisione dei compiti assegnati dall'ordinamento vigente.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alla richiesta del deputato Realacci di richiedere un'audizione del Ministro dell'Ambiente al fine di conoscere quali siano le politiche del Governo sulla tematica relativa alla difesa del suolo. Rileva, al riguardo, che esiste un problema di gestione del territorio nazionale e che risulta singolare che la Protezione civile debba occuparsi, oltre che dell'emergenza, anche dell'attività di studio e monitoraggio delle situazioni di rischio presenti nel territorio nazionale.

Guido DUSSIN (LNP), in relazione a quanto rilevato dai deputati Realacci e Bratti, ritiene importante che la Commissione affronti il tema della semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere necessarie, considerato che, eccetto per gli appalti al di sotto di una certa soglia, risulta assai difficile nel Paese riuscire a realizzare quanto necessario nei tempi originariamente previsti. Rileva, al riguardo, che l'importanza crescente del ruolo assunto dal Dipartimento della Protezione civile dipende, infatti, proprio dal fatto che esso può spesso operare in deroga alle normative vigenti proprio in ragione dell'emergenza e che in Italia questa risulta l'unica modalità per rispettare gli impegni assunti.

Alessandro BRATTI (PD) sottolinea, in relazione a quanto rilevato dal deputato Guido Dussin, che ad una semplificazione delle procedure dovrebbe essere sempre correlato un sistema di controlli estremamente efficiente.

Roberto TORTOLI (PdL) ritiene che la Commissione dovrebbe, altresì, seguire attentamente il processo di ricostruzione post-terremoto in atto nella regione Abruzzo dal momento che sembrano registrarsi numerose difficoltà nell'avviare quei piani affidati alla gestione degli enti locali volti al ripristino e alla ristrutturazione del centro storico e di quelle case appartenenti alle categorie B e C.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide quanto affermato dal deputato Tortoli, ritenendo necessario che non si dimentichi che l'Abruzzo versa ancora in una situazione di emergenza che richiede ancora molti sforzi ed un attento esame da parte della politica.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che in settimana avrà un incontro con il Ministro dell'Ambiente nel quale rinnoverà la richiesta della Commissione in ordine ad una sua audizione. Ricorda, inoltre, che la Commissione deve concludere entro il 31 ottobre l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo e la lotta agli incendi boschivi con l'approvazione di un documento conclusivo; invita, pertanto, i componenti della Commissione a fornire ogni contributo utile ai fini della redazione di tale documento. Conclude affermando che terrà nella massima considerazione gli spunti di riflessione emersi nella seduta odierna ai fini di un'attenta programmazione dell'attività della Commissione.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 6 ottobre 2009.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

C. 1952 Guido Dussin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

| INTERROGAZIONI: | |
|---|-----|
| 5-01706 Lovelli: Mancato rinnovo del contratto di servizio ferroviario regionale in Piemonte | 121 |
| ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) | 129 |
| 5-00674 Tullo: Soppressione di voli tra Genova e Roma. | |
| 5-01396 Tullo: Soppressione del volo Genova-Roma del 5 maggio 2009 della compagnia aerea Alitalia-CAI. | |
| 5-01405 Tullo: Disagi derivanti all'aeroporto di Genova a seguito dell'avvio della nuova gestione di Alitalia | 122 |
| ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) | 132 |
| ATTI COMUNITARI: | |
| Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». (COM(2009) 44 def.) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) | 122 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) | 126 |
| ALLEGATO 3 (Documentazione consegnata dal Governo) | 134 |
| Δ.VVERTENZ Δ | 128 |

INTERROGAZIONI

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01706 Lovelli: Mancato rinnovo del contratto di servizio ferroviario regionale in Piemonte.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e per la ricostruzione delle norme che disciplinano il trasporto pubblico locale, a partire dal decreto legislativo n. 422 del 1997, fino alle recenti norme approvate dal Parlamento. Ritiene tuttavia che il rappresentante del Governo non abbia dato risposta alle richieste formulate nell'interrogazione e che non abbia formulato alcun giudizio di merito sulla questione oggetto dell'interrogazione. Rileva che sarebbe stato interessante conoscere quali conseguenze siano derivate dall'indizione, da parte della regione Pie-

monte, della gara per l'attribuzione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario. Sottolinea che la società Trenitalia ha usufruito di un indiscusso vantaggio monopolistico ed esprime preoccupazione per il periodo di transizione tra l'espletamento delle gare e l'entrata a regime del nuovo sistema, nel quale i servizi di trasporto ferroviario dovranno essere forniti da Trenitalia. Ricorda che gli stanziamenti citati dal rappresentante del Governo, e in particolare il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, finanziano i contratti di servizio ferroviario e costituiscono un fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario. Ritiene che queste risorse debbano essere comunque trasferite alle Regioni, a prescindere dal soggetto che espleta il servizio di trasporto. Invita il Governo a monitorare la situazione del trasporto ferroviario regionale, in particolare nella regione Piemonte, e a garantire la necessaria funzionalità della rete ferroviaria e del servizio di trasporto, soprattutto nella fase di espletamento delle gare per l'affidamento del servizio. Ricorda che il trasporto pubblico locale è oggetto anche del recente decreto-legge n. 135 del 2009, in corso di conversione presso il Senato, e che la Commissione sarà quindi chiamata a riflettere nuovamente su questo tema.

5-00674 Tullo: Soppressione di voli tra Genova e Roma.

5-01396 Tullo: Soppressione del volo Genova-Roma del 5 maggio 2009 della compagnia aerea Alitalia-CAI.

5-01405 Tullo: Disagi derivanti all'aeroporto di Genova a seguito dell'avvio della nuova gestione di Alitalia.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mario TULLO (PD), replicando, ringrazia per la risposta puntuale data dal rappresentante del Governo. Rileva tuttavia che nessuna informazione è stata fornita in merito al tema della liberalizzazione degli slot e fa presente che diverse compagnie aeree, pur interessate ad effettuare il volo sulla tratta Genova-Roma, non riescono ad acquisire i necessari slot per operare. Riguardo alla cancellazione del volo del 5 maggio 2009, decisa a seguito dell'ispezione effettuata dall'Enac sull'aeromobile, che ha rilevato un insoddisfacente stato degli pneumatici, chiede al Governo che vengano effettuati maggiori controlli, al fine di non creare situazioni di rischio per i passeggeri come quella che si sarebbe potenzialmente potuta verificare in quella circostanza se non ci fossero stati i necessari controlli.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ».

(COM(2009) 44 def.)

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), relatore, nell'illustrare la proposta di documento finale predisposta, sottolinea in particolare la rilevanza degli interporti di Verona e di Novara, inseriti nel piano del Governo come nodi fondamentali di sviluppo nella rete infrastrutturale del Paese, e della tratta ferroviaria Verona-Trieste, inaugurata recentemente dal Ministro Matteoli. Evidenzia inoltre l'opportunità di potenziare e valorizzare il trasporto marittimo, con particolare riguardo allo sviluppo delle autostrade del mare e di includere nelle reti TEN il corridoio 8 (Bari-Varna) prevedendone il prolungamento fino a Napoli. Al riguardo ricorda l'ampia discussione in corso presso le Commissioni IX e X. Rileva che sarebbe opportuna una verifica del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e un utilizzo delle risorse secondo i criteri prioritari di effettiva cantierabilità delle opere e di tutela della sicurezza stradale. In conclusione invita il Governo a mettere in campo gli strumenti necessari affinché l'Unione europea stanzi nuove e maggiori risorse per i progetti inseriti nelle reti TEN. Formula quindi la seguente proposta di documento finale:

« La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro verde « Verso una migliore integrazione delle reti transeuropee di trasporto, al servizio della politica comune dei trasporti » (COM (2009) 44 def.), adottato dalla Commissione europea il 4 febbraio 2009;

preso atto delle conclusioni sul medesimo approvate dal Consiglio trasporti, comunicazioni ed energia del 12 giugno 2009, nonché dei risultati della consultazione pubblica, aperta dalla DG trasporti della Commissione europea il 30 aprile 2009:

preso atto, altresì, degli elementi acquisiti nel corso dell'audizione del vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per i trasporti, Antonio Tajani, nel corso dell'audizione svoltasi il 16 luglio 2009; in particolare, preso atto, con soddisfazione, della decisione della Commissione europea di finanziare immediatamente, attraverso il *recovery plan* – il piano di azione anticrisi – entro la fine del 2009 progetti cantierabili tra la fine dell'anno e l'inizio del 2010 all'interno delle reti TEN-T, nonché dell'attenzione riservata al trasporto intermodale ed alle necessità di riequilibrare il sistema di trasporto merci e passeggeri all'interno dell'Unione europea;

tenuto conto delle scadenze fissate dalla Commissione nel processo che nei prossimi anni condurrà all'adozione di proposte legislative in tale ambito, e, in particolare, in vista:

- 1. della futura revisione delle Linee-guida per lo sviluppo di una rete transeuropea di trasporto, delle quali si auspica la pubblicazione per la fine del 2010 e che saranno precedute da una comunicazione della Commissione sulla politica futura delle reti TEN-T, presumibilmente nel primo quadrimestre del 2010;
- 2. delle ulteriori proposte legislative sui fondi comunitari;

considerato, altresì, che l'intervento comunitario appare conforme all'obiettivo di aggiornare la politica europea dei trasporti in termini tali da valorizzare le possibilità di integrazione e raccordo interstatuale con il superamento delle criticità esistenti, tenendo conto della coesione territoriale, economica e sociale, delle esigenze di interoperatività e innovazione tecnologica, di sviluppo dei corridoi di trasporto ferroviario, di interconnessione intermodale con porti e aeroporti, di riduzione significativa delle emissioni di CO_2 ;

preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione, il cui contenuto appare pienamente condivisibile;

tenuto conto che i problemi riscontrati fino ad oggi ed evidenziati nel Libro verde riguardano, principalmente, il rispetto delle previsioni dei tempi di realizzazione dei progetti, il livello insufficiente delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle esigenze e l'insufficiente coordinamento;

considerato che la realizzazione delle reti transeuropee di trasporto situate sul territorio italiano rappresenta una condizione indispensabile per elevare i livelli di competitività del Paese e per prevenire il fenomeno di marginalizzazione economica;

esprime una valutazione positiva,

sottolineando, in relazione alla posizione del Governo per la definizione di proposte legislative e relativamente alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, le seguenti esigenze:

quanto all'organizzazione della politica delle reti TEN-T, pur condividendo la volontà di creare nel futuro una rete prioritaria transeuropea, si ritiene opportuno:

mantenere per il prossimo periodo di programmazione la struttura attuale che comprende la rete transeuropea globale e l'elenco dei progetti prioritari e contestualmente procedere ad una revisione di tali progetti, valutando l'opportunità di una loro integrazione con interventi che si rivelino essenziali per implementare la rete prioritaria transeuropea. A tale riguardo dovrebbero essere privilegiati i collegamenti verso Paesi terzi, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo e ai Paesi dell'Est non appartenenti all'Unione europea, in coerenza con la recente comunicazione della Commissione europea, riguardante le interconnessioni tra le reti transeuropee e le reti transafricane, nonché con i Paesi dell'Est non appartenenti all'Unione europea, e con l'iniziativa di convocare, a Napoli, il 21 e il 22 ottobre 2009 una Conferenza dei ministri dei trasporti dell'Unione europea e dei suddetti Paesi sullo sviluppo futuro delle reti transeuropee;

nell'ambito della revisione delle reti TEN-T, privilegiare le infrastrutture che consentono l'utilizzo di modalità alternative al trasporto su strada, per pervenire sia ad un decongestionamento della rete di trasporto stradale, sia ad una rilevante riduzione delle emissioni inquinanti, prevedendo adeguati finanziamenti per la realizzazione di collegamenti ferroviari ad alta velocità/alta capacità e il potenziamento dei raccordi con i maggiori porti;

in particolare, nell'ambito della revisione delle reti TEN-T:

- 1) assicurare il completamento nei tempi programmati del corridoio 1 (Berlino-Palermo), e del corridoio 5; in particolare accelerare la realizzazione delle opere strategiche per i collegamenti tra l'Italia settentrionale e l'Europa nell'ambito dei suddetti corridoi, individuando gli interporti di Verona e di Novara quali nodi centrali nelle tratte definite dai corridoi 1 e 5 e reperendo i fondi necessari per la realizzazione della linea Verona-Trieste;
- 2) valorizzare adeguatamente il trasporto marittimo, con particolare riguardo allo sviluppo delle autostrade del mare; in relazione a tale finalità promuovere, nell'ambito della realizzazione rispettivamente dei corridoi 5, 24 (cosiddetto « corridoio dei due mari ») e 1, le opere connesse al potenziamento degli *hub* portuali di Trieste e di Genova e dei porti della Sicilia;
- 3) privilegiare i progetti che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali che permettano all'Italia di diventare la piattaforma logistica del mar Mediterraneo, in relazione ai futuri scambi commerciali con i Paesi del nord Africa:
- 4) considerare prioritaria l'inclusione del corridoio 8 (Bari-Varna), data la sua rilevanza strategica in relazione all'ingresso della Bulgaria nell'Unione europea e alle ulteriori prospettive di ampliamento dell'Unione nell'area balcanica e prevedere l'ampliamento di tale corridoio fino a Napoli, in modo da coinvolgere pienamente l'Italia meridionale; a tal fine assi-

curare il finanziamento delle opere necessarie a potenziare il collegamento ferroviario Bari-Napoli;

sostenere a livello comunitario le opportune iniziative per incrementare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle reti TEN-T;

concentrare le risorse del budget TEN-T sui progetti di maggiore rilevanza e di più rapida realizzazione; contestualmente, rendere disponibili i relativi finanziamenti comunitari per più di un periodo di programmazione, assicurando adeguate risorse finanziarie all'interno dei successivi programmi-quadro;

sostenere le opportune iniziative per permettere che le spese relative alla realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nelle reti TEN-T non siano computate al fine del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita;

assicurare la tempestiva attuazione dei progetti già finanziati a livello comunitario e a livello nazionale, al fine di fornire un concreto contributo al superamento del ritardo infrastrutturale che penalizza alcune aree dell'Unione europea, tra cui in particolare il nostro Paese; prevedere altresì un monitoraggio delle successive fasi di sviluppo dei progetti da realizzarsi in ciascuno degli Stati membri, in modo da verificarne i progressi ed intervenire sulle eventuali criticità;

favorire un'azione politica volta ad incrementare le fonti di finanziamento indirette e individuare strumenti di finanziamento alternativi e differenziati in funzione della diversa natura dei progetti, prendendo in considerazione l'autofinanziamento dei progetti stessi, quando ciò risulti possibile sul piano economico, attraverso la tariffazione per l'uso dell'infrastruttura (eurovignette) e un maggiore ricorso al partenariato pubblico-privato, e non escludendo la possibilità di reperire risorse per la realizzazione delle infrastrutture attraverso l'emissione di « eurobond »;

aumentare l'uso efficiente delle risorse, concentrandole sui lavori piuttosto che sugli studi e, in relazione agli esiti di un costante monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, individuare le misure più appropriate per assicurare una gestione più flessibile dei contributi che miri a privilegiare i progetti prossimi al completamento;

riguardo alla pianificazione, ravvisata l'esigenza primaria di garantire uno sviluppo equilibrato ed integrato, attraverso l'attivo coinvolgimento di tutti i soggetti competenti e la cooperazione interistituzionale, risulta necessario:

favorire il più efficiente utilizzo delle infrastrutture esistenti, anche mediante una loro riconversione a favore del trasporto locale, quando non risultino più strumentali ai collegamenti tra le reti locali e quella principale e ponendo specifica attenzione ai collegamenti delle aree marginali con le grandi reti europee TEN-T;

integrare nella rete prioritaria i nodi che talvolta costituiscono « strozzature » a danno della fluidità dei collegamenti. A tale proposito, bisognerebbe tenere in particolare considerazione i complessi sistemi di mobilità delle aree metropolitane;

ribadire la volontà di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in materia di lotta ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂;

mirare alla valorizzazione dei punti di collegamento tra sezioni delle TEN-T, tenendo conto di tutti i sistemi di trasporto in una dimensione intermodale, privilegiando in particolare le autostrade del mare;

valorizzare i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), ai quali dovrebbe essere affidato un ruolo strategico in relazione all'obiettivo di convogliare il traffico sulle modalità di trasporto meno congestionate, atteso che sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati possono concorrere ad una migliore accessibilità e sostenibilità, nonché ad un più efficace sfruttamento delle infrastrutture esistenti, con positive ricadute anche sui consumi;

con riferimento al coordinamento, proseguire l'esperienza dei coordinatori europei, alla luce dei risultati positivi finora emersi, estendendola, oltre che ai « corridoi » e ai « progetti », anche a specifici ambiti tematici e favorendone un'evoluzione idonea a permettere un collegamento multilivello, con riferimento ai vari progetti e alle diverse modalità di trasporto, tra la scala territoriale locale, nazionale ed europea;

per quanto concerne gli interventi in ambito nazionale e locale:

anche in relazione alle interconnessioni con le tratte delle reti TEN-T, procedere alla tempestiva realizzazione di opere viarie nelle zone a più alta congestione di traffico, quali, in particolare, le pedemontane venete e lombarde, l'autostrada Tirreno-Brennero e l'autostrada Nogara-Mare Adriatico;

con riferimento all'attuazione delle piccole opere, predisporre una cabina di regia che ne definisca la programmazione e i tempi di attuazione e provvedere al finanziamento di tali opere per l'intero territorio nazionale, tenendo conto dei criteri di cantierabilità e di sicurezza stradale e procedendo ad una puntuale verifica delle risorse disponibili nel fondo FAS. »

Mario LOVELLI (PD), riservandosi di intervenire più puntualmente dopo aver letto con maggiore attenzione la proposta di documento finale formulata dal relatore, rileva preliminarmente l'opportunità di includere il corridoio 24 tra le opere di cui si chiede il completamento nei tempi programmati e di inserire, all'interno del documento finale, il tema delle società di corridoio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO ringraziando il relatore per il lavoro svolto, si riserva di intervenire dopo un esame più approfondito della proposta di documento finale.

Silvia VELO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XI Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 344, C. 2369 e C. 2509, in materia di disciplina delle attività subacquee.

Fa presente che le proposte sono finalizzate a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese. Ricorda che nel nostro ordinamento non esiste infatti una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici e che l'opportunità di una regolamentazione del settore si configura anche in relazione al fatto che analoghe proposte di legge, già presentate nel corso delle ultime tre legislature, pur superando l'esame delle competenti Commissioni della Camera, non hanno terminato il loro iter per la scadenza delle legislature stesse.

Sottolinea che la normativa dettata dalle proposte in esame intende garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori, e permette agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri.

Ricorda che il settore delle attività subacquee risulta in Italia regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali, quali i pescatori subacquei professionisti, i palombari e i sommozzatori in servizio locale nei porti e che gli operatori di altri profili professionali – tra cui si segnalano alcune professioni emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori scientifici e archeologici subacquei – sono privi di una specifica regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.

Evidenzia che il testo si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di « attività subacquee » distinte in due differenti settori, e specificamente lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II, con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche; il Capo III disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi.

Segnala, tra le disposizioni più rilevanti: l'istituzione, presso ciascun dipartimento marittimo, del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e del registro delle imprese di lavoro subacqueo; l'introduzione del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, dove devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate; la previsione di norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche; la previsione di una specifica auto-

rizzazione, da parte del compartimento marittimo competente, per l'effettuazione di qualunque tipo di lavoro subacqueo.

Rileva che l'articolo 16 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure operative e di emergenza per il lavoro subacqueo, alla formazione professionale, alle attrezzature, alla medicina subacquea.

Con riguardo all'attività subacquea con finalità turistico-ricreative, fa presente che il testo reca un'apposita disciplina per l'ottenimento del brevetto di istruttore subacqueo e dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo. Sottolinea che viene inoltre prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee a scopo turistico-ricreativo. Infine evidenzia che si prevede che la denominazione « centro di immersione e di addestramento subacqueo » sia riservata alle imprese iscritte nell'elenco e specificamente autorizzate all'esercizio della predetta attività.

In conclusione, ritiene utile formulare alcune osservazioni che, se condivise dalla Commissione, potrebbero essere inserite nel parere da rendere alla XI Commissione.

In primo luogo, rileva che sarebbe utile precisare meglio le funzioni e i compiti attribuiti, in relazione alle attività subacquee, al corpo delle Capitanerie di porto.

Inoltre, con riferimento alla previsione di sanzioni penali per la violazione delle norme relative al libretto personale, ritiene utile valutare l'opportunità di sostituirle con sanzioni di carattere amministrativo, considerata la limitata pericolosità sociale delle violazioni stesse.

Infine, considerato che la proposta intende costituire un complesso normativo omogeneo, e sostituire le norme vigenti, segnala che occorre valutare la possibilità di introdurre una normativa transitoria e di coordinamento, ed eventualmente predisporre l'abrogazione delle norme destinate ad essere sostituite con l'entrata in vigore della nuova normativa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta e consegna alla Commissione un documento che contiene una serie di osservazioni sul provvedimento oggetto di esame in sede consultiva da parte della Commissione (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01647 Pili: Difficoltà e carenze nell'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna.

5-01838 Pili: Tariffe aeree per i collegamenti tra Sardegna e continente, con particolare riferimento ai passeggeri ammalati o temporaneamente inabili.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01706 Lovelli: Mancato rinnovo del contratto di servizio ferroviario regionale in Piemonte.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo n. 422 del 1997, nel disciplinare il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, ne ha fissato, all'articolo 18, i criteri di organizzazione prevedendo che l'esercizio dei servizi di trasporto in parola è, in primo luogo, regolato da relativi contratti che hanno una durata non superiore a nove anni.

Il citato articolo 18 inoltre, con l'intento di superare gli assetti monopolistici del settore, ha stabilito che dopo un primo periodo di transizione, originariamente fissato entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale è possibile il mantenimento dell'affidamento dei servizi agli attuali concessionari e alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, tutti i servizi avrebbero dovuto essere affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Il predetto termine di scadenza è stato più volte prorogato a seguito dell'intervento di successivi provvedimenti normativi che lo hanno infine portato al 31 dicembre 2007; il periodo del regime transitorio può considerarsi a quella data concluso e, pertanto, dall'inizio del 2008, per le regioni è subentrato l'obbligo del ricorso alla gara per la scelta dei gestori dei servizi, siano essi su gomma o su ferro.

Attualmente, una recente modifica normativa introdotta dall'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009) rende possibile alle autorità competenti all'ag-

giudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico regionale e locale di procedere anche all'affidamento diretto del servizio, in deroga alla procedura ad evidenza pubblica, procedura che resta comunque lo strumento ordinario per l'affidamento, in analogia a quanto previsto relativamente ai servizi pubblici locali dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Una recente modifica normativa introdotta dall'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009) ha consentito alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico regionale e locale di procedere, anche in deroga alla disciplina di settore, all'affidamento diretto del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 13 70/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Va inoltre rilevato che l'articolo 3-ter del recente decreto-legge n. 5/2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che modifica il citato articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, ha stabilito che la durata minima dei contratti di servizio non possa essere inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, a garanzia dell'efficacia della programmazione dell'esercizio.

Pertanto, allo scopo di assicurare la continuità del servizio di trasporto pubblico ed al fine di consentire la stipula dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia, attualmente unico interlocutore delle regioni nelle more dell'espletamento delle

procedure di gara, con decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 2009, è stato disposto il rifinanziamento degli stessi contratti di servizio per un importo pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Dette somme sono state ripartite secondo i criteri applicativi definiti concordemente dalle parti ed approvati nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 18 dicembre 2008; tale ripartizione ha previsto 430 milioni di euro ai servizi delle regioni a statuto ordinario e 50 milioni di euro ai servizi delle regioni a statuto speciale ed ai servizi a media e lunga percorrenza.

Va aggiunto che l'impegno economico dello Stato in questo senso si estende anche al sostegno degli investimenti per i servizi di trasporto pubblico gestiti dal Gruppo Ferrovie dello Stato, avendo lo stesso articolo 25 del decreto legge in argomento istituito a tale scopo un Fondo con uno stanziamento per il 2009 pari a 960 milioni di euro.

Detto stanziamento, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero infrastrutture e trasporti, è stato destinato per 500 milioni di euro all'acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali di cui 75Meuro per le esigenze di mobilità legate all'evento Expo 2015.

Da ultimo, l'articolo 15 del decretolegge 135/2009 il cosiddetto salva infrazioni, ha precisato che le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, non si applicano ai servizio ferroviari regionali.

Ciò posto, per quel che concerne invece l'esigenza di garanzia della copertura finanziaria dei servizi regionali relativamente agli anni successivi al 2011, si rammenta che a norma dell'articolo 1, comma 302 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), a partire dall'anno 2011 i trasferimenti statali verranno sostituiti dalle risorse rinvenienti dall'adeguamento della misura della

compartecipazione fiscale delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Tale compartecipazione sarà determinata a seguito dell'emanazione, entro il 15 febbraio 2010, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni.

Per quanto attiene, invece, allo specifico caso riguardante il servizio ferroviario regionale in Piemonte e ai rilievi avanzati circa la struttura « a catalogo » dei Contratti di Servizio e la congruità dei prezzi applicati, Ferrovie dello Stato fa presente quanto segue.

Trenitalia, sin dall'ottobre 2007, ha formalmente rappresentato a tutte le altre Amministrazioni regionali interessate (tra cui il Piemonte) – in vista della imminente scadenza dei Contratti di Servizio in essere (31 dicembre 2007) – l'esigenza di rinegoziarne i contenuti e la struttura, al fine di ricondurli, ad un necessario equilibro economico, tenendo conto dei reali livelli di costo sostenuti dall'Azienda e inviando, nel dicembre successivo, una proposta contrattuale strutturata con un'articolazione dei prezzi per categoria di treni e per servizi accessori (« a catalogo »).

Tale struttura contrattuale è stata oggetto (nell'ambito della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome) di ampia e dettagliata verifica e approfondimento tra Trenitalia e gli Assessori ai Trasporti di tutte le Regioni e Province Autonome.

I prezzi a catalogo sono stati determinati tenendo conto dei costi industriali effettivi, sostenuti per la produzione dei servizi, sui quali è stato effettuato un abbattimento del 9 per cento, in previsione di un significativo efficientamento della struttura produttiva che Trenitalia si propone di realizzare nel lungo periodo, assumendone – comunque – in proprio il rischio. Peraltro, sin dalla fase iniziale, è stata data la massima disponibilità alle Regioni a fornire ogni elemento conoscitivo di dettaglio sui meccanismi e criteri di determinazione dei nuovi prezzi, nonché

sulla correlazione tra la produzione richiesta e il valore economico della stessa.

Le trattative intraprese tra Trenitalia e la Regione Piemonte hanno visto inizialmente un impegno comune nell'affrontare il problema della lieve insufficienza di risorse finanziarie regionali che non consentiva la piena copertura dei corrispettivi.

Al fine di addivenire ad una soluzione, la stessa Trenitalia, su richiesta dell'Amministrazione regionale, aveva predisposto e presentato una serie di proposte di riperimetrazione dei servizi in grado di riportare l'importo complessivo dei corrispettivi nei limiti di disponibilità, salvaguardando, nel contempo, il principio imprescindibile della sostenibilità economica del nuovo contratto.

Tuttavia, come noto, nel luglio scorso la Regione Piemonte ha ritenuto di non proseguire nella definizione del contratto di servizio con Trenitalia, deliberando di procedere all'espletamento di gare per l'affidamento dei servizi di propria competenza come consentito dalle norme vigenti.

Per quanto concerne la situazione delle altre Regioni, con quasi tutte – già prima della pausa estiva – Trenitalia ha sottoscritto Contratti di Servizio « a catalogo » o intese precontrattuali precise e dettagliate in cui viene condivisa la medesima logica, che prevedono condizioni normative ed economiche sostanzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale. Peraltro, la durata dei Contratti (6 anni, come previsto dalla normativa attuale) rende possibile l'attivazione di ingenti investimenti per il rinnovo del parco rotabili, per 2 miliardi di euro complessivi.

Per le poche altre Regioni in cui non si è ancora pervenuti alla formalizzazione di un'intesa la negoziazione dei contratti di servizio è, comunque, in fase avanzata.

Peraltro, a conclusione di tutto il lavoro svolto con la collaborazione delle Regioni, il 7 settembre scorso ha avuto luogo a Roma la « Giornata del Trasporto Regionale », in occasione della quale i rappresentanti delle Regioni stesse hanno illustrato le varie fasi del processo che ha portato alla condivisione dei nuovi contratti di servizio e le aspettative che le Amministrazioni ripongono per lo sviluppo del sistema di trasporto ferroviario a carattere regionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-00674 Tullo: Soppressione di voli tra Genova e Roma.

Interrogazione 5-01396 Tullo: Soppressione del volo Genova-Roma del 5 maggio 2009 della compagnia aerea CAI.

Interrogazione 5-01405 Tullo: Disagi derivanti all'aeroporto di Genova a seguito dell'avvio della nuova gestione di Alitalia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Dalle verifiche esperite è emerso che l'ultima settimana del mese di novembre 2008 è stata interessata da cancellazioni operate dalla Società in amministrazione straordinaria sugli operativi di Genova verso Roma e viceversa. Tali cancellazioni sono da ascrivere alla contingente situazione che ha interessato le società del Gruppo Alitalia e in prevalenza da imputare alla situazione di agitazione del personale navigante che ha imposto la necessità di operare un ridimensionamento di tutta la rete di servizi di trasporto offerti.

Tuttavia, più in generale si ricorda che a seguito della liberalizzazione del mercato aeronautico in ambito comunitario tutti i vettori titolari di licenza di trasporto aereo scelgono liberamente le rotte su cui operare agli orari e alle frequenze che ritengono più opportune, applicando tariffe determinate da logiche esclusivamente commerciali, così come previsto dal Reg. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante relativi alla cancellazione del volo AP 3103 Genova-Roma del 5 maggio 2009 delle ore 15:20, a seguito degli esiti di una ispezione ENAC e la conseguente richiesta di conoscere i motivi del mancato intervento dei tecnici per garantire l'operatività immediata del volo si rappresenta che, a seguito di una ispezione del programma SANA sull'aeromobile EI-DSV, in servizio sulla tratta Genova-Roma, sono state accertate evidenze tecniche riconducibili all'avanzato stato di usura di tutti e due i pneumatici del carrello principale destro che, mostrate al Comandante del volo ed al personale tecnico di terra, hanno comportato la decisione da parte della Compagnia di cancellare il volo per la sostituzione di ambedue i pneumatici.

Per quanto riguarda invece il volo AP 3105 Genova-Roma Fiumicino del 12 maggio 2009 delle ore 8.45, dalle verifiche effettuate risulta che questo sia stato cancellato per motivi tecnici. Nello specifico, l'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il servizio è risultato indisponibile per delle vibrazioni al motore.

Relativamente alla posizione di Alitalia nei confronti dell'Aeroporto di Genova, merita precisare che a seguito delle richieste dello scalo ligure, la Compagnia ha incrementato le frequenze dei voli per Roma e Napoli (1 frequenza in più al giorno per ciascuna destinazione) e attivato un collegamento giornaliero per Catania a partire da aprile 2009. Attualmente, Alitalia offre da Genova i seguenti collegamenti:

Roma (51 frequenze settimanali – fino a 8 voli al giorno);

Napoli (21 frequenze settimanali – 3 voli giornalieri);

Catania (7 frequenze settimanali – 1 volo giornaliero).

Per quanto infine attiene alle questioni occupazionali, sentito il Vettore, è emerso che i contratti del personale dedicato all'assistenza front-line presso l'Aeroporto Cristoforo Colombo saranno prorogati fino a maggio 2010.

ALLEGATO 3

« Disciplina delle attività subacquee e iperbariche » Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

1. PREMESSA

La proposta di legge in esame:

disciplina lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, individuando la normativa di principio e gli obblighi a carico degli operatori e delle imprese che operano nel settore;

soddisfa l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle stesse amministrazioni deputate al settore, di avere una disciplina di settore, organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel nostro panorama normativo;

apre la possibilità agli operatori di svolgere la professione anche in altri paesi nell'Unione europea.

Costituisce elemento di premessa il richiamo del quadro normativo di riferimento:

articolo 116 del Codice della navigazione e articoli 204-207 del relativo regolamento di esecuzione per quanto concerne la categoria dei palombari servizio locale:

decreto ministeriale 13/01/1979 per quanto concerne la categoria dei sommozzatori in servizio locale;

decreto legislativo n. 171/05 approvazione del codice della nautica da diporto e decreto ministeriale n. 146/08 per quanto concerne l'utilizzo delle unità da diporto quali mezzi di appoggio per immersioni subacquee. Fatte salve eventuali discipline regionali in materia. Tale impianto normativo, così come si presenta,

risulta, oggi, inidoneo a far fronte alle esigenze di regolamentazione che gli operatori del settore, a tutela della sicurezza, reclamano, alla luce dello sviluppo che le attività iperbariche e subacquee hanno oggi raggiunto.

Capo I - Art. 1. Oggetto e finalità.

Il primo articolo del progetto di legge in esame ne individua l'oggetto e le finalità. Al primo comma, quindi, sarebbe opportuna la correzione meramente terminologica di « servizi di carattere turistico-ricreativo » in « servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo », atteso che nell'articolo successivo essi vengono effettivamente definiti come tali.

Considerato che il testo unificato in esame riunisce l'intera disciplina delle attività subacquee professionali e turisticoricreative in un unico *corpus* normativo, appare utile l'inserimento delle norme transitorie e di raccordo, in particolare:

Si deve rilevare che la disciplina proposta non tiene conto che almeno due categorie di tali operatori, i « palombari » ed i « sommozzatori » in servizio locale nei porti sono regolamentate rispettivamente dagli articoli 116 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione e dal decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile 13 gennaio 1979.

Considerate le particolari condizioni, anche di rischio, presenti negli ambito portuali è opportuno prevedere delle norme di raccordo con la disciplina esistente, anche al fine di evitare possibili condizioni di conflittualità con queste e

con le altre disposizioni relative più in generale all'attività di controllo e verifica per i soggetti che operano nell'ambito portuale e demaniale marittimo, quale ad esempio l'iscrizione nei registri di cui all'artico 68 del codice della navigazione.

Tale raccordo può essere effettuato consentendo agli addetti regolarmente iscritti nei registri dell'autorità marittima di confluire nell'alveo del nuovo regime di disciplina della professione, attribuendo loro la facoltà di far valere i titoli formativi, già acquisti a suo tempo, per l'iscrizione nel nuovo registro di cui all'articolo 5 e contemporaneamente prevedendo la soppressione delle figure dei sommozzatori e palombari in servizio locale nei porti nel frattempo assorbite dalle nuove figure professionali.

Andrebbe inoltre approfondito il coordinamento con le norme relative al regime amministrativo della nave ed all'utilizzo commerciale delle unità da diporto per gli aspetti della proposta disciplina che attengono all'impiego di mezzi navali di supporto sia nel settore dei lavori che dei servizi subacquei.

Art. 3. Definizioni.

Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla mancanza di una definizione esplicita di « lavori subacquei ». L'articolo 2 recita che i lavori subacquei sono quelli compiuti da operatori e imprese di lavori subacquee, ma non ne da una definizione compiuta in modo da sgombrare il campo da eventuali incertezze in merito all'applicazione della normativa in parola.

Vengono, invece, definiti gli operatori e le imprese subacquee. Tuttavia, nell'indicare « appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei » come ausilio alle attività, lascia spazio a dubbi interpretativi su cosa si debba precisamente intendere per i predetti mezzi, strutture e veicoli. Sarebbe, pertanto, utile, una puntualizzazione in proposito; ciò eventualmente, anche con rinvio ad apposita norma tecnica di carattere secondario.

Capo II – Art. 6. Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

L'articolo determina i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro in rubrica, tra cui la maggiore età, la cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea e l'attestato di qualificazione professionale. In alternativa al predetto attestato, al comma 1, lettera e), dell'articolo in esame, è previsto anche il possesso del titolo conseguito presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato. Si ritiene che, ai fini della qualificazione professionale, debbano essere meglio individuati gli istituti, considerando, altresì, quelli del Corpo delle Capitanerie di porto.

Relativamente al comma 3, invece, sfugge la ragione del rinvio al libretto di navigazione di cui all'articolo 132 del Codice della navigazione, titolo, peraltro, che non trova idonea collocazione nella presente disciplina, per cui se ne chiede l'espunzione.

Capo II – Art. 14. Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi.

Per quanto attiene all'autorizzazione dei lavori subacquei è senz'altro condivisibile la previsione che l'autorizzazione ai lavori debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto competente per il territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi. Ma si ritiene che debba specificarsi, nella norma, che l'autorizzazione della Capitaneria di porto sia rilasciata ai soli fini della sicurezza della navigazione. Al fine di evitare dubbi o dannose incertezze, andrebbe definito, il limite di tutela posta a carico della Capitaneria nella propria attività amministrativa.

In effetti, la verifica documentale propedeutica al rilascio dell'autorizzazione deve essere ricondotta alla verifica delle condizioni di diritto rilevabili dagli atti posti a corredo dell'istanza, rinviando all'ordinaria attività di polizia marittima e giudiziaria le discendenti fasi di controllo.

Capo II – Art. 16. Comitato tecnico-scientifico.

Per quanto attiene il Comitato tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, con il compito di proporre norme tecniche in merito sia alle procedure operative per i lavori subacquei e iperbarici che alle norme di sicurezza, si suggerisce l'opportunità di considerare, nella composizione del Comitato, oltre ai due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche un Ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, stanti gli interessi comunque coinvolti nell'esercizio delle attività subacquee e le competenze amministrative attribuite all'Autorità marittima nella disciplina dell'attività oggetto della proposta di legge.

Capo III – Art. 20. Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea.

Ai fini della sicurezza della navigazione, nell'esercizio delle attività pratiche di istruttore subacqueo e di guida subacquea si ritiene necessario prevedere la possibilità di un numero massimo di allievi per ogni istruttore/guida.

Capo III - Art. 25. Attrezzature.

Al pari di quanto previsto per i lavori subacquei nel Capo II del progetto di legge in esame, anche nel caso degli istruttori e delle guide subacquee, appare utile la previsione di mezzi di supporto adeguati con un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale n. 146/08.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

| SEDE | CONSUL | TIVA |
|------|--------|------|
| | | |

| Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole) | 137 |
|--|-----|
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota | |
| e C. 2624 Reguzzoni (Esame e rinvio) | 139 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL) *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente. Sottolinea che il testo in questione è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che dell'opposizione.

Il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di « attività subacquee » distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre il Capo III (articoli 19-26), relativo ai servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.

Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X, Commissione, segnala in particolare i seguenti articoli.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, condizione per esercitare legittimamente tali attività a titolo professionale. Tale iscrizione consente, in-

fatti, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo. Il successivo articolo 6 definisce i requisiti personali e fisici ed i titoli professionali per ottenere la suddetta iscrizione

L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo, il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel predetto registro segnala, fra gli altri, il possesso del certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5). In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.

In tale contesto l'articolo 18 reca le norme transitorie, che consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle procedure operative.

L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività dell'operatore subacqueo.

L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.

L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.

L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente competente per il territorio in cui devono essere svolti.

Il Capo III del provvedimento in esame prevede la disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, mentre l'articolo 19 reca le opportune definizioni e chiarisce l'ambito oggettivo e soggettivo delle disposizioni in esame (attività subacquea, istruttore e guida subacquea). L'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte. Il successivo articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame.

L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turisticoricreativo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), nell'esprimere perplessità sulle modalità di accreditamento degli enti che dovrebbero certificare la formazione degli operatori, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento,C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593Cota e C. 2624 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Presidenza ha ritenuto di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento della Camera, di una serie di proposte di legge che vertono su materia analoga: si tratta delle proposte C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni, che recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani; nonché delle proposte C. 219 Maz-

zocchi e C. 340 Bellotti che sono meno ampie e concernono rispettivamente la tracciabilità della filiera dei prodotti e l'etichettatura di prodotti conformi a principi etici. Peraltro, ambedue i temi sono disciplinati anche dalle altre proposte citate.

Per quanto concerne le proposte C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 896 Lulli, esse riguardano in generale tutti i prodotti, mentre le proposte C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni si occupano esclusivamente dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero.

Enzo RAISI (PdL), relatore, sottolinea che le proposte di legge all'esame della X Commissione in sede referente C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni, recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani. Tuttavia, mentre le proposte C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 896 Lulli riguardano in generale tutti i prodotti (ad eccezione di quelli alimentari), le proposte C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni si occupano esclusivamente dei prodotti tessili, della pelletteria e del settore calzaturiero.

Le restanti proposte di legge (C. 219 Mazzocchi e C. 340 Bellotti) riguardano rispettivamente la tracciabilità di filiera dei prodotti e l'etichettatura di prodotti conformi a principi etici.

La presente relazione da' conto principalmente della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni sottoscritta da numerosi colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione di cui, fra l'altro, è stata chiesta anche la dichiarazione di urgenza, sulla quale si pronuncerà a breve la Conferenza dei Presidenti di gruppo. Riterrebbe pertanto opportuno, adottarla in futuro quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Le proposte di legge C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni sono volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e del calzaturiero, in modo da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato interamente in Italia.

A tal fine, le proposte introducono (articolo 1) un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi dei suddetti settori che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e che fornisca in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti la conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Si consente, inoltre, l'uso della denominazione *Made in Italy* esclusivamente per i prodotti finiti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione – come specificate dalle stesse proposte di legge – abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.

La definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione *Made in Italy*, nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, è demandata ad un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame (articolo 2, comma 1).

Nella sola proposta C. 2624 Reguzzoni si prevede, inoltre, l'adozione di un regolamento diretto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri commercializzati, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, nonché ad individuare i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli (articolo 2, comma 2).

La proposta C. 2624 Reguzzoni dispone anche agevolazioni in favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo. In particolare, l'articolo 3 dispone, relativamente all'anno 2009, un incremento per 100 milioni di euro degli stanziamenti per crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo per attività di ricerca (articolo 1, co. 280-283 della legge finanziaria per il 2007), previsti dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008. Al-

l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del richiamato decreto-legge n. 185 del 2008.

Entrambe le proposte di legge prevedono, infine, sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento. In particolare, la proposta di legge C. 2624 Reguzzoni individua sostanzialmente tre tipi di illecito amministrativo: la mancata o scorretta etichettatura dei prodotti; l'abuso della denominazione Made in Italy; la mancata o incompleta indicazione nell'etichetta della conformità delle lavorazioni alle norme internazionali in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti, tutela ambientale. Salvo che il fatto costituisca reato, gli illeciti previsti dalla proposta di legge in esame sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del presunto valore di vendita della merce e, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro; la merce è sempre oggetto di sequestro e confisca. Peraltro, nella proposta di legge C. 2624 Reguzzoni, le imprese che reiterano la violazione incorrono anche nella sospensione dell'attività e i soggetti istituzionali che omettono di effettuare i prescritti controlli sono soggetti ad una sanzione penale. Ove le violazioni siano commesse da imprese, la sanzione pecuniaria è analoga alla precedente ma con un valore minimo raddoppiato in 10.000 euro, ferma restando l'applicazione del sequestro e confisca delle merci; la recidiva nella violazione comporta la misura interdittiva della sospensione dell'attività d'impresa per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno. Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che omette i controlli sulle merci imposti dalla nuova disciplina commette, invece, un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a due anni congiunta con la multa fino a 30.000 euro. L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede, infine, l'applicazione della pena stabilita

per l'associazione a delinquere (da 3 a 7 anni di reclusione) quando l'attività illecita in oggetto sia commessa sistematicamente mediante l'ausilio di un'organizzazione. Infine l'articolo 4 della proposta di legge C. 1593 Cota subordina l'applicazione delle disposizioni ivi contenute alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, mentre l'articolo 5 della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni demanda al Ministro per le politiche europee il compito di assumere opportune iniziative a livello comunitario volte all'adozione di misure legislative in grado di recepire i contenuti del provvedimento in esame.

Passando all'illustrazione sintetica delle proposte di legge C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 896 Lulli si segnala, in primo luogo, che esse si occupano della questione di rendere riconoscibile al consumatore il prodotto che sia realizzato interamente in Italia (C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 426 Contento), almeno per le sue fasi qualificanti (C. 896 Lulli). In particolare, al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, la proposta C. 477 Anna Teresa Formisano istituisce il marchio « 100 per cento Italia », di proprietà dello Stato italiano. La proposta C. 896 Lulli prevede l'istituzione del marchio di origine, di qualità e di eccellenza etica « Opera italiana », mentre la proposta C. 426 Contento provvede all'istituzione di due marchi di proprietà dello Stato italiano: il marchio « Integralmente Italiano», il marchio «Stile Italiano-Italian Design ».

Le proposte di legge in esame recano quindi specifiche norme relative alle modalità e requisiti per la concessione del marchio, che presuppone l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto (C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 426 Contento) o le due principali fasi di lavorazione (C. 896 Lulli) si siano svolte sul territorio nazionale e la certificazione del rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro, di adempimenti fiscali e previdenziali e di salvaguardia dell'ambiente.

Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, alle imprese interessate dal provvedimento di revoca viene inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni da tale provvedimento, che salgono a cinque nel caso in cui tale richiesta riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento.

Un altro tema affrontato, in maniera analoga, dalle proposte di legge in esame riguarda l'etichettatura, su base volontaria, dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le proposte di legge, con norme similari, si occupano quindi della promozione dei marchi e della loro registrazione a livello internazionale.

Passando infine alle restanti proposte di legge abbinate, si segnala, sinteticamente che la proposta di legge C. 219 Mazzocchi è volta ad introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti intesa quale filiera di controllo lunga, che va oltre l'ambito strettamente produttivo per comprendere anche la distribuzione e il consumo. La tracciabilità di filiera si fonda sulla identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto, in modo da rendere più consapevole e meno anonima la relazione tra produttore e consumatore, la conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia prima e la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi. Gli imprenditori che adottano il sistema obbligatorio di tracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività alla tutela dei lavoratori, allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente. Si dispone quindi il divieto di produrre o commercializzare prodotti per i quali non sia stato adottato il sistema di tracciabilità di filiera. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi di

particolare gravità, anche la sospensione della produzione e della commercializzazione.

La proposta di legge C. 340 Bellotti, infine, concerne l'etichettatura dei prodotti conformi a principi etici. In particolare, interviene in materia di etichettatura dei prodotti, sia nazionali che esteri, commercializzati nel nostro Paese, al fine di introdurre attraverso di essa la certificazione del rispetto, nell'ambito della manifattura, di principi etici minimi, a tutela della manodopera, specie se minorile. A tal fine, si chiede di indicare, tramite un'etichettatura chiara e leggibile, se un prodotto si conformi o meno ai seguenti requisiti: se esso sia stato realizzato senza lo sfruttamento dei minori e nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei lavoratori. In caso di assenza o errata indicazione nell'etichettatura delle informazioni, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.

Ribadisce l'opportunità, a conclusione della sua relazione, di adottare quale testo base sul quale incentrare il seguito dell'esame, la proposta C. 2624 Reguzzoni ed altri, sottoscritta dai rappresentanti di tutte le forze politiche.

Richiama quindi due questioni rilevanti per la Commissione nell'esame dei progetti di legge sulla tutela dei prodotti italiani; la prima, è quella dell'impatto delle norme in esame sulla legislazione vigente a livello europeo. Già nel passato – in tutte le recenti passate legislature - sono state avanzate riserve e minacciate procedure di infrazione su una eventuale legislazione nazionale che, pur nella prospettiva di tutelare la salute e il diritto alla trasparenza dell'informazione dei consumatori, possano per contro intralciare uno dei capisaldi della legislazione europea, ovvero la libertà di circolazione dei prodotti e delle merci tra gli Stati membri. In questa prospettiva, la giurisprudenza europea è univoca nel giudicare distorsivo della libera concorrenza l'uso di un marchio, anche facoltativo, finalizzato a identificare genericamente le produzioni realizzate interamente (ovvero prevalentemente) in Italia, mentre tale utilizzo sarebbe legittimo ove il marchio andasse ad identificare caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto.

La seconda questione riguarda l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009 (cosiddetto « salvainfrazioni », attualmente all'esame del Senato, e che sarà prossimamente all'attenzione di questo ramo del Parlamento) recante disposizioni volte a rendere effettivo, in funzione della tutela della corretta informazione dei consumatori il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio. Sarà quindi opportuno valutare con attenzione il profilo di compatibilità delle disposizioni in esame con quelle recate dal decreto-legge n. 135 del 2009.

Per quanto concerne la questione della compatibilità con la normativa comunitaria, ricorda che il prossimo 23 ottobre, in sede europea, si riunirà il Comitato 133, che è l'organismo tecnico-amministrativo di politica commerciale dell'Unione europea, per esaminare la questione della riconoscibilità dei prodotti importati. Come ha sottolineato ieri il viceministro Urso, probabilmente sarà presentato un testo in vista dell'adozione di un regolamento per la tracciabilità di origine dei prodotti. Ricorda che il viceministro Urso ha altresì auspicato che, soprattutto per i prodotti strategici del Made in Italy, sia resa obbligatoria l'etichettatura dei Paesi d'origine sui prodotti importati dall'Unione europea, al fine di consentire al consumatore di scegliere anche sulla base di questo importante elemento di conoscenza. Sottolinea inoltre che l'etichettatura dei prodotti riguarda sia la trasparenza della filiera di produzione sia gli aspetti della conformità « etica » del prodotto a requisiti ambientali, di tutela della salute e di tutela delle condizioni di lavoro (inclusa la tematica del lavoro minorile). Il primo di questi aspetti è, tuttavia, molto più complesso perché le associazioni di categoria assumono posizioni sempre molto caute riguardo al Made in Italy.

Per quanto attiene al prosieguo dell'esame, al fine di una proficua organizzazione dei lavori, propone di recuperare il materiale consegnato dai soggetti auditi nella passata legislatura sul tema del *Made in Italy* e di procedere eventualmente ad un breve ciclo di audizioni informali per ulteriori aspetti da approfondire. Ritiene altresì opportuno valutare il testo del decreto-legge n. 135 del 2009, una volta che sarà approvato dal Senato e attendere gli esiti della riunione del Comitato 133 del prossimo 23 ottobre.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel richiamare i contenuti dell'articolo 16 del decreto-legge n. 135, ritiene opportuno approfondire il testo definitivamente approvato dal Senato prima di concludere l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo.

Laura FRONER (PD), nel ringraziare il presidente per aver voluto iniziare rapidamente l'esame delle proposte di legge a tutela del Made in Italy, come richiesto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di una breve pausa di riflessione in attesa che in sede europea ci sia una presa di posizione su tale questione. Dichiara anche di essere interessata a valutare i contributi delle associazioni di categoria già agli atti della Commissione per procedere allo svolgimento di ulteriori audizioni solo nel caso in cui si riveli necessario un supplemento di istruttoria.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'esprimere soddisfazione per la proposta formulata dal relatore di adottare come testo base la proposta di legge C. 2624 Reguzzoni, sottolinea l'importanza, in questa fase, di non condizionare i lavori della Commissione alle posizioni espresse in sede europea. Nel frattempo, propone di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge al fine di garantire una più efficace tutela dei prodotti *Made in Italy*, tutela della quale le nostre imprese hanno particolare bisogno in questo momento di difficile congiuntura economica.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione i contributi consegnati nel corso dell'attività conoscitiva condotta su tale materia nella passata legislatura. Propone, ad integrazione dell'attività istruttoria già svolta, che la Commissione proceda ad un'audizione dei commissari europei competenti per materia sulla tutela del *Made in italy* e, più in generale, sul problema del marchio d'origine dei prodotti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

| COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: | |
|--|-----|
| Sulla programmazione dei lavori della Commissione | 144 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizioni di rappresentanti dell'ENPALS, di rappresentanti dell'AGIS e di rappresentanti di organizzazioni sindacali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago | 147 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Esame e rinvio) | 147 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (Esame e rinvio) | 154 |

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 1º ottobre 2009 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo ottobredicembre 2009:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COM-MISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009

OTTOBRE 2009

Sede referente:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

Disposizioni per l'adeguamento trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle | C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112.

Indagine conoscitiva:

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): Audizioni previste nel programma.

NOVEMBRE 2009

Sede referente:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

S. 1167 Governo, approvato dalla Camera (ove modificato dal Senato).

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino,

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti.

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari

di rapporti di lavoro non subordinato.

C. 2157 Miglioli.

Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile. C. 2158 Miglioli.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (Commissioni riunite VII e XI).

C. 1286 Di Centa.

Indagine conoscitiva:

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): Audizioni previste nel programma.

Sede consultiva:

Disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (subordinatamente all'effettiva assegnazione).

Risoluzioni:

7-00170 Scandroglio e 7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

DICEMBRE 2009

Sede referente:

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino,C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato. C. 2157 Miglioli. Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile. C. 2158 Miglioli.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso.

Benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti.

C. 1297 Damiano, C. 1367 Cazzola C. 1530 Fedriga, C. 1599 Poli (previe eventuali intese con il Senato).

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica (Commissioni riunite VII e XI).

C. 1286 Di Centa.

Indagine conoscitiva:

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): audizioni previste nel programma.

Segnala, inoltre, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, altresì, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti dell'ENPALS, di rappresentanti dell'AGIS e di rappresentanti di organizzazioni sindacali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.10 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

C. 2724 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, avverte preliminarmente che, in data 1° ottobre 2009, la VII Commissione ha sollevato un conflitto di competenza in ordine al provvedimento in esame, per ottenerne l'assegnazione alle Commissioni riunite VII e XI. In proposito, fa presente che il Presidente della Camera – sulla base della

disciplina regolamentare, delle circolari applicative e della prassi – ha ritenuto di dover confermare l'assegnazione già disposta del disegno di legge n. 2724, per le ragioni che vengono compiutamente illustrate in una lettera inviata al Presidente della stessa VII Commissione.

Segnala, inoltre, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 1º ottobre scorso, ha convenuto sulle modalità di organizzazione dell'esame in Commissione del provvedimento; in particolare, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 19 ottobre prossimo, si è concordato che l'esame preliminare si svolga nella corrente settimana e si concluda nella giornata di giovedì 8 ottobre, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato per le ore 11 di venerdì 9 ottobre. Ricorda, altresì, che si è convenuto che nella settimana successiva abbia luogo l'esame degli eventuali emendamenti presentati, da concludere in termini tali da consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva - e, in particolare, alla stessa VII Commissione, cui è stato riconosciuto un parere « rinforzato », ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento - di disporre di un margine temporale sufficiente per l'esame del testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti medesimi; la deliberazione sul mandato a riferire in Assemblea dovrà, quindi, avere luogo entro la giornata di giovedì 15 ottobre.

Avverte infine che, proprio per garantire il rispetto dell'organizzazione dei lavori così definita ed assicurare adeguati spazi al dibattito e al confronto in Commissione, si è prospettato che – a fronte di eventuali richieste di fornire un contributo conoscitivo e informativo, che dovessero nel frattempo essere formulate da parte di soggetti esterni – si possa segnalare ai richiedenti l'opportunità di inviare una apposita documentazione scritta sulle problematiche relative al provvedimento in esame, con l'intesa che essa sarà prontamente messa a disposizione di tutti i componenti la Commissione stessa.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo in relazione alle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che il suo gruppo, pur non intendendo promuovere - in ragione dell'importanza dell'intervento normativo per una intera categoria di personale pubblico - un differimento dei tempi di discussione del provvedimento in Assemblea, ritiene comunque opportuno approfondire adeguatamente i contenuti del decreto-legge in esame, sul quale si registrano talune perplessità. Per tali ragioni, prospetta l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un rapido ciclo di audizioni informali, che dovrebbero coinvolgere i principali soggetti interessati al provvedimento, prolungando - se necessario - sino alla prossima settimana il seguito dell'istruttoria legislativa. In ogni caso, chiede sin d'ora, a nome del suo gruppo, il differimento del termine per la presentazione di eventuali emendamenti, al momento fissato per venerdì 9 ottobre.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che tutti i gruppi avevano individuato, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, un percorso condiviso per l'esame del provvedimento, che fosse in grado di rispettare anche i vincoli temporali fissati nel calendario dell'Assemblea. Per tale motivo, ritiene che l'unica strada praticabile per una modifica delle modalità organizzative già concordate consista nel fissare un rapido ciclo di audizioni per la mattina di giovedì 8 ottobre, da limitare ad un numero estremamente ristretto di soggetti, in modo che l'esame preliminare del provvedimento possa comunque concludersi nella settimana corrente. Fa presente, inoltre, che, qualora non vi fossero obiezioni, il termine per la presentazione di emendamenti potrebbe essere differito non oltre l'inizio della prossima settimana.

Donella MATTESINI (PD), apprezzate le considerazioni testé svolte dal presidente, prospetta l'opportunità di svolgere le audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali del comparto dell'istruzione, del Comitato nazionale degli insegnanti precari, nonché della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto che si registra l'unanime condivisione dei gruppi in Commissione, propone che nella mattina di giovedì 8 ottobre, in un orario compatibile con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, sia previsto lo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali del comparto dell'istruzione, del Comitato nazionale degli insegnanti precari, nonché della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Propone, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, già fissato per le ore 11 di venerdì 9 ottobre, sia differito alle ore 11 di lunedì 12 ottobre.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, invita, quindi, il relatore a svolgere il proprio intervento introduttivo, al fine di illustrare il provvedimento alla Commissione.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che il fenomeno del precariato nella scuola rappresenta uno dei principali problemi che - ormai da diversi decenni - le istituzioni rappresentative si sono trovate a fronteggiare, con l'adozione di misure che, almeno negli anni passati, non hanno prodotto i frutti sperati. Fa notare che, a seguito dell'applicazione dei provvedimenti che il Governo in carica - sin dall'inizio della legislatura – ha adottato per la razionalizzazione dell'ordinamento scolastico e il contenimento della spesa, la situazione complessiva del corpo docente per l'anno scolastico 2009-2010 prospetta i seguenti dati: degli oltre 857.000 docenti impiegati nell'anno scolastico 2008-2009 (dei quali circa 715.000 di ruolo), è stato previsto un « taglio » di circa 42.000 posti; poiché dal 1º settembre 2009 circa 32.000 docenti hanno avuto accesso alla pensione, risulta evidente che all'incirca 10.000 posti non hanno potuto essere coperti con personale supplente con incarico annuale (o, comunque, fino al 30 giugno 2010); considerato inoltre che – per varie ragioni (tra le quali il fenomeno dei cosiddetti « spezzoni di orario ») – il numero complessivo di personale interessato va valutato in eccesso, si stima in circa 18.000 unità il numero di insegnanti che non avranno, nel corso dell'anno, né un incarico annuale né un incarico fino al termine delle lezioni.

Sottolinea pertanto che, anche al fine di assicurare una adeguata continuità lavorativa al personale precario (docente e ATA) della scuola, il Governo è prontamente intervenuto, nella fase di avvio dell'anno scolastico 2009-2010, con il decreto-legge in esame, che si propone di completare il quadro degli strumenti normativi ed amministrativi già adottati sinora dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per assicurare la migliore continuità lavorativa per gli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti, già titolari di un incarico annuale nel precedente anno scolastico 2008-2009. Fa notare, peraltro, che il decreto legge n. 134 del 2009 si affianca alla convenzione stipulata con l'INPS per la gestione dell'attivazione e della cessazione dell'indennità di disoccupazione, attraverso una procedura informatica, che mette in collegamento tutte le Scuole con la banca dati dell'INPS.

Rileva che, per tali ragioni, il provvedimento (costituito da due articoli, di cui uno recante la consueta clausola di entrata in vigore) introduce - con riferimento alla platea dei precari già titolari di incarico annuale (o fino al termine della attività didattiche) nel precedente anno scolastico - specifici benefici economici e di carriera; in base al comma 2 dell'articolo 1, ai lavoratori precari in questione viene infatti riconosciuta, in deroga alla normativa vigente, precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2009-2010 nel caso in cui, per carenza di posti disponibili, non abbiano potuto ottenere il rinnovo dell'incarico annuale. Osserva, inoltre, che si introduce la facoltà per l'amministrazione scolastica di promuovere (comma 3 dell'articolo 1), in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da tre a otto mesi, da realizzare prioritariamente mediante l'utilizzo dei suddetti lavoratori precari, percettori di indennità di disoccupazione, ai quali può anche essere corrisposto un compenso di partecipazione; ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie, infine, ai suddetti lavoratori precari viene riconosciuta, indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel corso dell'anno scolastico, la valutazione dell'intero anno di servizio (comma 4 dell'articolo 1).

Osserva che con le disposizioni introdotte, salvo opportuni aggiornamenti di coordinamento normativo, trovano una sostanziale ratifica quegli accordi già conclusi tra il Ministero e le regioni Sardegna, Sicilia, Campania, Lombardia, Molise, Veneto e Puglia, che - per talune di queste regioni - contengono inoltre una virtuosa combinazione tra risorse di Programmazione Ordinaria a titolarità regionale e risorse di Programmazione Ordinaria a titolarità ministeriale. Inoltre, osserva che le misure si muovono nel solco delle politiche « anti-crisi » assunte nei mesi scorsi dal Governo, mirate a trasformare politiche di carattere assistenziale in « politiche attive », realizzando una opportuna politica attiva nell'organizzazione scolastica, in quanto diretta a destinare agli insegnanti precari, abilitati, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano avuto solo supplenze annuali nello scorso anno scolastico, tutte le occasioni di supplenze temporanee: in questo modo, la spesa previdenziale dell'indennità di disoccupazione dell'INPS si trasforma in una sorta di «integrazione al reddito» per i periodi di « non lavoro », tra una supplenza breve ed un'altra.

Rileva, altresì, che – se quella descritta è la disciplina prevista per fronteggiare la predetta situazione di fluidità nel « precariato » della scuola – il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 contiene un'ulteriore disposizione, che (novellando l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999) prevede che i contratti a tempo determinato non possano in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo; per tale secondo aspetto, la norma è volta (a fronte delle incertezze interpretative emerse a seguito di alcune recenti pronunce giurisprudenziali) a dare piena copertura legislativa alla prassi applicativa in atto, che esclude avanzamenti stipendiali a beneficio dei docenti (con l'eccezione dei docenti precari di religione) con contratti a tempo determinato, già previsti, per le supplenze annuali, dall'articolo 53, comma 3, della legge n. 312 del 1980.

Con riferimento al citato comma 1 – in ordine al quale fa presente che sono anche pervenute talune segnalazioni circa la possibilità che esso possa configurare (stabilizzando la prassi amministrativa in atto) una disparità di trattamento tra docenti non di ruolo – segnala che il Comitato per la legislazione, che ha già espresso il parere di competenza sul provvedimento, ha invitato la Commissione a valutare l'opportunità di abrogare esplicitamente la disposizione contenuta nell'articolo 53 della legge n. 312 del 1980 (peraltro di dubbia vigenza nell'attuale quadro normativo), che appare invece riconoscere al personale docente non di ruolo la maturazione dell'anzianità a fini retributivi. In proposito, pertanto, giudica essenziale approfondire tale questione, anche con il contributo del Governo, per comprendere quale possa essere la soluzione più idonea ad assicurare una efficace applicazione delle disposizioni contenute nel testo.

Come preannunciato in precedenza, infine, sottolinea che l'articolo 2 del decretolegge in esame contiene la consueta clausola di entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, nel valutare sin d'ora in termini positivi l'intervento normativo del Governo, dichiara un'ampia disponibilità al confronto in Commissione con i rappresentanti di tutti i gruppi, al fine di giungere alla definitiva conversione in legge di un decreto molto atteso dal personale scolastico e particolarmente importante per gli operatori del settore.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si riserva di intervenire nel corso del dibattito, qualora dovesse emergere l'esigenza di specifici chiarimenti sul merito del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur comprendendo le ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento in esame, solleva perplessità su taluni suoi aspetti, in ordine ai quali invita il rappresentante del Governo, che ringrazia per la presenza ai lavori della Commissione, a fornire precise delucidazioni. Si riferisce, in particolare, alla parte del provvedimento che riconosce precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2009-2010 ai precari già titolari di incarico annuale (o fino al termine della attività didattiche) nel precedente anno scolastico, nel caso in cui, per carenza di posti disponibili, non abbiano potuto ottenere il rinnovo dell'incarico annuale, attribuendo, altresì, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie, la valutazione dell'intero anno di servizio: ritiene che tale disposizione rechi un pregiudizio a coloro che sono iscritti da anni nelle graduatorie, che rischiano di vedersi superati da tale personale precario nell'assegnazione delle supplenze, anche temporanee.

Pur nella consapevolezza che il Governo si è trovato di fronte ad un'emergenza legata alla necessità di garantire la continuità lavorativa al personale scolastico precario, ritiene che il problema della scuola vada affrontato con una serie di interventi più organici, da inquadrare in una visione di insieme delineata con maggiore chiarezza: si tratta, pertanto, di prendere decisioni ferme e coraggiose, che, pur potendo scontentare qualcuno, potranno contribuire a tracciare una linea di condotta coerente. Ritiene, infatti, scor-

retto, oltre che foriero di sempre più gravosi contenziosi giudiziari, continuare ad alimentare false aspettative in migliaia di lavoratori – come hanno fatto tutti i Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni alla guida del Paese – attraverso meccanismi di reclutamento e di assegnazione delle supplenze poco chiari, che fanno permanere i lavoratori in una situazione di incertezza in relazione alla loro eventuale immissione in ruolo, generando, peraltro, una dannosa ed inutile competizione tra gli iscritti nelle graduatorie.

Donella MATTESINI (PD), nel far notare al deputato Fedriga che la responsabilità del cattivo funzionamento del settore della scuola non può essere certamente imputata all'ultimo Governo Prodi, che aveva previsto, al contrario, un piano volto ad assorbire progressivamente il fenomeno del precariato scolastico, si domanda quale sia la strategia che l'attuale Governo intende seguire per porre rimedio alla problematica in questione, in ordine alla quale si profila sempre più il rischio di un incremento del contenzioso amministrativo. Auspica, dunque, che sul provvedimento in esame la Commissione possa disporre di tempi congrui per lo svolgimento di un'istruttoria meditata ed approfondita, attendendosi che, almeno per questa occasione, il Governo si astenga dal porre la questione di fiducia su una tema di grande rilevanza per il Paese.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA intende precisare che l'attuale Governo, al pari dell'Esecutivo della passata legislatura, risulta impegnato, per necessità connesse agli equilibri dei conti pubblici, nel perseguimento di obiettivi di risanamento del debito, soprattutto nel campo dei servizi scolastici. Nel concordare con il deputato Fedriga sulla necessità di predisporre misure di carattere più generale da ricollocare in quadro organico di interventi – sui quali si dichiara sin d'ora disponibile a dialogare – ritiene che il provvedimento in esame, pur non essendo risolutivo di tutti i problemi, mira più

specificatamente a « tamponare » gli effetti deleteri prodotti dalla crisi nel settore della scuola, affrontando una emergenza occupazionale che, soprattutto nel Mezzogiorno, potrebbe dar luogo a significativi disagi sociali. Fa presente, comunque, che nulla impedisce di tornare a dibattere in futuro sulle tematiche della scuola in termini più complessivi, in vista della predisposizione di una più ampia riforma del settore, sulla quale auspica una proficua dialettica tra maggioranza, opposizione e Governo.

Maria Letizia DE TORRE (PD) giudica limitato e parziale il provvedimento in esame, dal momento che esso non offre una soluzione certa e strutturata al problema del precariato, che, a suo avviso, si ripresenterà nei medesimi termini all'inizio del prossimo anno scolastico. Pur riconoscendo che tutti i Governi hanno contribuito a determinare l'attuale situazione di problematicità, ritiene doveroso anche alla luce delle osservazioni testé rese dal rappresentante del Governo sottolineare alcune distinzioni tra l'Esecutivo della passata legislatura e quello in carica: infatti, mentre il Governo Prodi ha previsto una serie di azioni tese a risolvere il problema del precariato nel mondo della scuola - pur nell'ambito di una programmazione economica di tendenziale riduzione della spesa pubblica e di razionalizzazione dei costi dell'organizzazione pubblica – anche facendo leva sulla valorizzazione dell'autonomia decisionale degli enti locali e su talune tecniche di concertazione con le parti sociali, il Governo Berlusconi, al contrario, ha - a suo avviso - inaugurato una politica fondata esclusivamente sui tagli delle risorse e del personale, dimostrandosi, altresì, ostile a qualsiasi forma di negoziazione. Pertanto, nell'esprimere un giudizio negativo sul provvedimento in esame, auspica che una linea di azione basata sui « provvedimenti tampone» possa lasciare il posto ad un indirizzo politico più organico, che sappia guardare con maggiore lungimiranza ai problemi del mondo della scuola.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che il recente intervento del Governo in materia di innalzamento dell'età pensionabile per le donne nell'ambito della pubblica amministrazione non potrà certo giovare ad una politica attiva volta alla risoluzione del fenomeno del precariato nella scuola, atteso che il tasso di occupazione femminile in tale settore risulta particolarmente elevato: ciò determinerà un ulteriore ritardo dell'immissione in ruolo dei giovani docenti precari. Ritiene, pertanto, che sia necessario abbandonare la logica degli tantum interventi una a favore un'azione di rivisitazione generale del sistema scolastico, che faccia affidamento su iniziative di più ampio respiro, che investano maggiormente sulla formazione del corpo docente, da cui dipende il futuro delle giovani generazioni e dell'intera società. Valuta pertanto negativamente il provvedimento in discussione e, più generale, l'intera azione politica del Governo in materia scolastica, atteso che essa ha prodotto esclusivamente riduzione di risorse, di servizi scolastici (come la messa in discussione del cosiddetto « tempo pieno ») e di personale; osserva, inoltre, che con il decreto-legge in esame si fanno gravare su enti locali e previdenziali oneri eccessivi, rendendo vano il risparmio di costi ottenuto a livello nazionale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA desidera precisare che, con le sue affermazioni precedenti, non intendeva accostare l'attuale Governo al Governo Prodi per quanto riguarda l'indirizzo politico perseguito in generale sul tema della scuola, ma semplicemente far notare talune similitudini nell'azione dei due Esecutivi in ordine al perseguimento di determinati obiettivi di finanza pubblica. Pur ritenendo essenziale garantire la continuità dei servizi scolastici, osserva poi che una politica di ridimensionamento delle spese pubbliche non può che passare attraverso un intervento incisivo sull'apparato amministrativo che fa capo al suo dicastero, dal momento che esso, a seguito delle recenti riforme ministeriali, ha assunto dimensioni significative in termini di competenze, attribuzioni e articolazioni delle sue strutture. In conclusione, nel ritenere inaccettabile la situazione di precarietà in cui versa gran parte dei lavoratori del settore dell'istruzione, giudica prioritaria la necessità di predisporre idonee misure tese alla risoluzione definitiva del problema, che potrebbero tradursi anche in apposite disposizioni legislative o nell'applicazione di meccanismi connessi all'incentivazione del pensionamento del personale attualmente in servizio, che abbia raggiunto i prescritti requisiti di età.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene che il fenomeno del precariato nel campo dell'istruzione scolastica abbia assunto un carattere fisiologico da molti anni, essendo connesso al meccanismo -previsto dalla normativa vigente - delle supplenze da attribuire per i posti rimasti vacanti o per le assenze temporanee del titolare della cattedra: in assenza di una più complessiva riforma del sistema scolastico, ritiene che tale caratteristica del settore sia destinata a persistere nel tempo, essendo connaturata all'ordinamento giuridico che si è andato sviluppando nel tempo e non imputabile alla responsabilità di un singolo Governo. Ritiene, piuttosto, che vada criticato il sistema con cui un'elevata percentuale di docenti ha conseguito l'immissione in ruolo negli anni passati, fondata su meccanismi ope legis, che non prevedevano l'espletamento di una vera e propria procedura concorsuale. Con riferimento, poi, alle osservazioni svolte in ordine al graduale innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel settore del pubblico impiego, che, ad avviso di taluni esponenti dell'opposizione, renderebbe difficile l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani docenti, fa notare che è stata introdotta recentemente nell'ordinamento la possibilità di un prepensionamento di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 40 anni (anche figurativa), strumento che può essere agevolmente sfruttato, nell'ambito di una più generale azione del Governo, per favorire un ricambio generazionale nel settore scolastico.

Ivano MIGLIOLI (PD) osserva che i pesanti e drastici tagli di personale e di risorse operati dall'attuale Governo nel campo dell'istruzione hanno messo a rischio il normale svolgimento dei corsi scolastici, rendendo altresì ancor più preoccupante la situazione di degrado in cui versano gli istituti italiani, testimoniata dallo stato di disfacimento degli stessi edifici scolastici - che, in taluni casi recenti, ha portato a veri e propri cedimenti strutturali - e dal frequente mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza, suscettibile di mettere a repentaglio la salute degli stessi alunni. Rileva che, di fronte a tutto ciò, il Governo, dopo aver cercato di minimizzare - anche attraverso le dichiarazioni di alcuni suo esponenti - il fenomeno del precariato nel settore della pubblica amministrazione, interviene ora con un provvedimento « tampone », che, peraltro, oltre a non risolvere il problema in senso strutturale, esclude dal suo ambito di applicazione una gran parte di lavoratori flessibili.

In ordine a tale provvedimento, peraltro, ritiene essenziale comprendere se vi siano i margini per una sua modificazione da parte della Commissione ovvero se il Governo intenda, di fatto, « blindare » il testo presentato alla Camera.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, sottolinea che il suo gruppo non intende mettere in discussione l'azione politica del Governo, ma semplicemente porre all'attenzione della Commissione l'esigenza - alla quale, peraltro, fornisce risposta lo stesso provvedimento in esame - di « mettere ordine » nel sistema scolastico, evitando quelle sanatorie indistinte e generalizzate che sono state, in passato, introdotte da chi ha concepito la pubblica amministrazione come mero ammortizzatore sociale. Quanto alle considerazioni espresse dal deputato Miglioli su una presunta responsabilità dell'attuale Governo in ordine all'attuale stato di decadimento in cui versano gli edifici scolastici, fa notare che tale situazione di degrado urbano esiste da molti anni e che se proprio queste responsabilità vanno accertate, esse non possono che ricadere sulle province, che risultano competenti in materia.

Maria Anna MADIA (PD), intervenendo per una questione preliminare di ordine tecnico, intende sin d'ora esprimere talune perplessità con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, laddove si prevede che i contratti a tempo determinato non possano in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo, si interroga su quale possa essere l'impatto di tale disposizione nell'eventualità in cui il lavoratore precario dovesse entrare in ruolo durante il periodo di supplenza, paventando il rischio che tale norma possa realmente pregiudicare il conseguimento della cattedra da parte del docente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti nel prosieguo del dibattito, desidera precisare che non esiste alcuna « blindatura » del testo e che vi è una chiara disponibilità verso i gruppi parlamentari per un confronto finalizzato all'eventuale miglioramento del provvedimento e alla valutazione di possibili ipotesi di integrazione dell'intervento normativo, qualora ricorressero adeguate condizioni di compatibilità finanziaria.

Silvano MOFFA, presidente, ritiene doveroso ricordare che l'anomalia rappresentata dall'ingente e duratura presenza del precariato nel settore scolastico ha origini lontane e ha preso corpo anche attraverso la progressiva introduzione di determinati meccanismi di assunzione nella pubblica amministrazione o di sistemi per la specializzazione all'insegnamento (citando, al riguardo, le cosiddette « SSIS »), che hanno trovato applicazione, ad esempio, nell'espletamento di procedure connesse a talune forme di « corsoconcorso », non richiedenti adeguati titoli e specializzazioni. A suo avviso, dalla messa in atto di tali misure è derivata, pertanto, una difformità di trattamento tra coloro che si sono visti riconoscere un'agevolazione nei percorsi di stabilizzazione, pur non essendo in possesso di requisiti adeguati, e coloro che, pur avendo svolto un corso pienamente abilitante, sono rimasti in una situazione di incertezza rispetto alla prospettiva dell'insegnamento nelle scuole. Auspica, quindi, che il Governo possa porre sollecitamente fine a tale situazione di discriminazione attraverso un'azione forte di riordino del sistema scolastico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che il Presidente della Camera – in considerazione dell'urgenza rappresentata dal Governo – ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione, sebbene su tale atto non si sia pronunciata la Conferenza Stato-regioni, secondo quanto disposto dalla legge di delegazione. Segnala, peraltro, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2009, ha rappresentato l'esigenza che – essendo decorso inutilmente il termine per

l'espressione del parere della Conferenza medesima (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997) – le Commissioni parlamentari si esprimano anche in assenza del citato parere, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento nei termini previsti dalla legge.

Fa presente, inoltre, che sulla medesima questione è pervenuta anche una nota del dicastero per le politiche comunitarie, che solleva, in particolare, il problema dell'urgente adozione del decreto legislativo in esame, in ragione della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2006/54/CE, attualmente nella fase di « messa in mora ».

Avverte, infine, che la V Commissione ha trasmesso, nella giornata di venerdì 2 ottobre, i rilievi da essa formulati sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento in esame.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, ricordato che il termine per l'espressione del parere parlamentare viene in scadenza il 24 ottobre prossimo e che il termine per il recepimento della direttiva comunitaria oggetto dello schema di decreto in titolo è, a sua volta, fissato al 29 ottobre 2009, osserva che con tale schema si intende dare attuazione ad una importante normativa europea che potrà contribuire al rafforzamento dell'occupazione femminile e all'eliminazione di quelle discriminazioni che rischiano di disincentivare la crescita professionale delle donne nel mondo del lavoro. Sotto questo profilo, segnala che l'articolo 1 modifica ed integra in più parti il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Fa notare che le novelle agli articoli da 8 a 10 del decreto n. 198 modificano la disciplina del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali): per quanto concerne la composizione dell'organo, si incrementa il

numero dei componenti designati da alcune parti sociali e si prevede che, in caso di ritardo nelle designazioni, il Comitato possa essere costituito sulla base di quelle pervenute; riguardo ai compiti dell'organo, viene aggiunta l'elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali e il dialogo con le organizzazioni non governative che abbiano un legittimo interesse al conseguimento dell'obiettivo della parità, nonché lo scambio di informazioni disponibili in materia con gli organismi europei omologhi.

Segnala, quindi, le novelle agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto n. 198, che riguardano la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità: si dispone, in particolare, che il supplente agisca su mandato del titolare e viene abrogato il limite di rinnovo per una sola volta del mandato quadriennale. Riguardo all'attività dei consiglieri si introducono i nuovi compiti dello svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e della pubblicazione di relazioni indipendenti e di raccomandazioni nella medesima materia. Per quanto concerne permessi e indennità, fa presente che le novelle non modificano - fatta eccezione per l'incremento del termine di preavviso dell'astensione dal lavoro - le norme riguardanti la consigliera o il consigliere nazionale e quelle concernenti i permessi retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali; viene, invece, soppresso l'istituto degli ulteriori permessi non retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali, in relazione ai quali è attualmente corrisposta un'indennità; quest'ultima viene sostituita da un'indennità mensile, spettante anche nel caso in cui i soggetti siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Rileva che le ulteriori novelle specificano che costituisce discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole subito in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o di paternità, nonché in conseguenza del rifiuto di atti di molestie o di molestie sessuali, segnalando l'estensione esplicita del divieto di ogni forma di discriminazione alle promozioni professio-

nali e l'inserimento di un nuovo articolo, che introduce la disciplina sul divieto di discriminazione (diretta o indiretta) nelle forme pensionistiche complementari collettive. Evidenzia, poi, i più completi richiami dei divieti di discriminazione stabiliti dalle norme sostanziali, l'inasprimento delle sanzioni penali e l'estensione della tutela contro i comportamenti pregiudizievoli posti in essere, nei confronti di qualsiasi persona, quale reazione ad un'attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. Ricorda, altresì, che la novella all'articolo 42 specifica che le azioni positive (ivi definite) possono avere anche lo scopo di «valorizzare» il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile, mentre viene anche introdotto, con il nuovo articolo 50-bis, un principio per cui i contratti collettivi di lavoro possono prevedere misure specifiche - ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi – per la prevenzione delle forme di discriminazione in oggetto (e, in particolare, delle molestie e delle molestie sessuali).

Si sofferma, poi, sull'articolo 3 dello schema di decreto, che sopprime – a suo avviso in modo parziale - una limitazione vigente, secondo la quale alle riunioni della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna può essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità, solo qualora si discuta di questioni che coinvolgano materie di competenza. Auspica che la soppressione della limitazione possa essere completata, mediante l'abolizione del limite di materia testé segnalato. Segnala, infine, che l'articolo 4 prevede che alle riunioni del Comitato per l'imprenditoria femminile possa essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità, mentre l'articolo 5 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea e l'articolo 6 reca una clausola in materia di risorse finanziarie.

Alla luce del contenuto del provvedimento, preannuncia quindi un orientamento positivo sullo schema di decreto in esame, segnalando l'opportunità di valutare l'introduzione, nella sua proposta di parere, di taluni specifici rilievi su una serie di questioni. Anzitutto, evidenzia la discriminazione che la legislazione vigente riserva agli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile, ai quali è fatto divieto, per il resto della loro vita, di accedere ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato. Ricorda che su tale questione, il 18 settembre 2008, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/ 4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE, relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Osserva, poi, che un'ulteriore questione riguarda l'esplicita estensione della sfera applicativa del provvedimento alla previdenza sanitaria, trattandosi di un ambito anch'esso peraltro riconducibile alla direttiva comunitaria - all'interno del quale sono teoricamente possibili discriminazioni tra i sessi. Al contempo, si riserva di formulare una specifica osservazione in ordine alla reciprocità della partecipazione del consigliere o della consigliera di parità alle diverse sedi istituzionali, secondo quanto richiamato in precedenza. Inoltre, auspica che possa essere avviata una riflessione sulle sanzioni previste dal provvedimento, che vanno valutate ai fini della loro armonizzazione all'interno del sistema penale vigente. Considerato, in conclusione, che presso l'omologa Commissione del Senato è stato previsto un ciclo di audizioni informali in relazione al provvedimento in esame, si domanda se non sia opportuno valutare una analoga iniziativa anche da parte della XI Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, ritiene che l'eventuale valutazione circa il possibile svolgimento di audizioni informali, ove concretamente sollecitate dai gruppi, possa essere rimessa ad una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.

Maria Grazia GATTI (PD) ricorda al Ministro Carfagna che la richiesta della sua presenza alla seduta odierna è motivata non soltanto dall'esigenza di approfondire i temi disciplinati dal provvedimento in esame, ma anche dall'opportunità di fare il punto sulle nomine di iniziativa governativa sottoposte al parere parlamentare, che hanno visto la XI Commissione interessata esclusivamente, sin dall'inizio della corrente legislatura, da candidature di sesso maschile. Richiama, in proposito, la risoluzione che nel novembre dello scorso anno la stessa Commissione ha approvato, in modo quasi unanime, impegnando il Governo a garantire la rappresentanza di genere nelle nomine apicali della pubblica amministrazione. Al riguardo, fa quindi presente che nessuna candidatura femminile, da quel momento, è ancora stata trasmessa alla Commissione.

Auspica, pertanto, un deciso intervento del Ministro sull'intera compagine governativa – e, in particolare, sul Ministro del lavoro - affinché, nel rispetto dell'atto di indirizzo parlamentare testé evocato, siano perseguiti i principi di parità e di pari opportunità nelle nomine governative. Chiede, in particolare, che - con riferimento alla proposta di nomina tuttora all'esame della Commissione, relativa al Presidente dell'Istituto per gli affari sociali, il cui seguito dell'esame è previsto per la giornata di domani - l'Esecutivo torni sui propri passi e ritiri la candidatura sottoposta al Parlamento, che interviene in palese violazione degli indirizzi dettati dalla Camera.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) invita tutti i gruppi a ripercorrere l'intervento svolto dal deputato Cazzola nell'ambito dell'esame della proposta di nomina testé richiamata, per comprendere come molte figure femminili, nel corso della presente legislatura, siano state collocate dal Ministro del lavoro in posizioni apicali, anche se tali nomine non sono state sottoposte al parere parlamentare. In questo senso, rileva come il dato significativo sia quello che il principio delle pari opportunità è stato effettivamente assicurato, a prescindere dal diverso percorso istruttorio seguito per giungere a tali nomine.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel rilevare che il suo gruppo non ha alcuna difficoltà a condividere - sia pure con talune limitate perplessità - il contenuto del provvedimento in esame, che intende recepire, sebbene con un certo ritardo, una importante direttiva comunitaria, si sofferma su quello che giudica un problema di fondo in materia di pari opportunità: lamenta, infatti, una mancanza di coerenza tra il merito dello schema di decreto legislativo in titolo e le iniziative concretamente assunte dal Governo, nel corso della presente legislatura, in tema di parità nella presenza delle donne nel mondo del lavoro, soprattutto in una fase di grave crisi come quella attuale. Nell'evidenziare i dati del secondo trimestre del 2009 riferiti al mercato del lavoro, segnala come la situazione dell'occupazione femminile si presenti sempre più dura e allarmante, se è vero che la media delle donne che hanno smesso di cercare lavoro supera, a livello nazionale, il 48 per cento, con la punta del 63,9 per cento nel Mezzogiorno.

A fronte della difficile situazione congiunturale in atto, invoca quindi un intervento d'urgenza da parte del Governo, il quale, al contrario, ha sinora adottato una serie di provvedimenti in controtendenza, diretti, in realtà, a disincentivare il lavoro femminile, come è accaduto, ad esempio, con il blocco dei fondi per l'imprenditoria femminile e con la soppressione della normativa sul divieto delle cosiddette « dimissioni in bianco ».

Dichiara, in conclusione, la piena disponibilità del suo gruppo a contribuire fattivamente all'adozione di misure che si muovano nella direzione auspicata, lavorando in modo condiviso alle migliori soluzioni possibili.

Amalia SCHIRRU (PD) chiede al relatore se sia in grado di fornire chiarimenti sui profili legati alle risorse destinate all'attuazione del provvedimento in esame.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame è stato predisposto nel presupposto dell'invarianza della spesa.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA, riferendosi anzitutto alla questione delle nomine governative, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse circa l'esigenza di rafforzare la presenza femminile nei livelli apicali della pubblica amministrazione; rileva, tuttavia, che non rientra nei suoi poteri quello di contrattare con i ministri competenti (e, nel caso di specie, con il Ministro del lavoro) le singole nomine, che fanno capo alle prerogative esercitate dai rispettivi vertici dei dicasteri. In tal senso assicura che, configurandosi il suo ruolo esclusivamente sotto un profilo di moral suasion, si è adoperata e continuerà ad adoperarsi affinché i principi di pari rappresentanza di genere possano essere efficacemente perseguiti. In ogni caso, ritiene inopportuno entrare nel merito della nomina evocata in taluni interventi odierni, ricordando anche che numerose nomine recenti - pur non sottoposte al parere parlamentare - hanno interessato candidature femminili: invita, pertanto, i gruppi ad evitare di affrontare il tema con uno sguardo parziale, riconoscendo anche i progressi sinora compiuti in questo settore.

Quanto alle critiche rivolte al ruolo sinora svolto per fronteggiare la crisi economica in atto, giudica azzardato addossare al Governo in carica la responsabilità della situazione che interessa le donne nel mondo del lavoro. Ricorda, peraltro, che è stato appena prodotto un piano per l'occupazione femminile, che sarà definitivamente adottato nelle prossime settimane, al fine di incentivare il lavoro delle donne, con interventi in materia di orari, maternità e « welfare sostenibile »; al contempo, fa notare che il suo dicastero ha stanziato 40 milioni di euro del Fondo per le pari opportunità per interventi di sostegno al-

l'occupazione e che è in corso, presso il CIPE, l'istruttoria per ulteriori finanziamenti all'imprenditoria femminile, nel cui ambito si stanno studiando le modalità più idonee ad evitare aggiramenti fraudolenti della normativa vigente. In sostanza, pur giudicando in termini positivi la disponibilità oggi manifestata dai gruppi di opposizione, ritiene che per un confronto serio si debba partire da dati maggiormente corrispondenti alla realtà, evitando di assumere posizioni pregiudizialmente critiche nei confronti del Governo.

Intende, infine, fornire alcuni chiarimenti sulla norma relativa alle cosiddette « dimissioni in bianco », segnalando che la sua soppressione è stata motivata dalla constatazione di un irrigidimento causato dalle formalità da questa previste, che incidevano negativamente sulla stessa assunzione di forza lavoro femminile e tendevano a rafforzare il « lavoro nero ». Assicura, peraltro, che il Governo è fortemente impegnato anche su questo versante, attraverso l'inasprimento dei controlli ed il rafforzamento delle garanzie per un efficace regime di conciliazione in favore delle donne lavoratrici.

Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo per una precisazione, dichiara la propria soddisfazione per l'annuncio che il Governo si appresta a discutere, per il futuro, un piano per l'occupazione femminile, che tuttavia non costituisce ancora un concreto documento di lavoro. In questo senso, peraltro, desidera precisare di non avere accusato il Governo in carica della responsabilità dell'attuale crisi occupazionale, bensì di avere soltanto segnalato come l'Esecutivo si sia sinora mosso in contrasto con una tendenza che dovrebbe, al contrario, vedere rafforzato il ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni | |
|---|-----|
| anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 | |
| Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. | |
| 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Salta- | |
| martini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Seguito dell'esame | |
| e rinvio) | 159 |
| AVVERTENZA | 162 |
| AVVENTENLA | 102 |

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato,
C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni,
C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota,
C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C.
1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124
Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROC-CELLA si rammarica della scarsa partecipazione dei deputati, specie di opposizione, alla seduta odierna, ricordando come il Governo abbia sempre assicurato la sua presenza nel corso dell'esame. Osserva, quindi, che si è spesso sostenuto che le proposte di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento nascano da un'onda emotiva sul caso Englaro e, dunque, bisogna raffreddare gli animi, prendere tempo, non farsi influenzare dall'emozione. In realtà, la legge nasce da un lungo iter parlamentare, bloccato più volte, per motivi diversi: o per la fine della legislatura, o perché la maggioranza non è riuscita a trovare un punto di equilibrio interno, una condivisione sufficientemente ampia. Sono molte, in realtà, le leggi nate da casi che colpiscono l'opinione pubblica e, in particolare, da casi giudiziari: basta pensare alle norme sulla violenza contro le donne. Un dramma personale sconvolgente, come quello di Eluana Englaro, non produce solo emotività, ma anche una riflessione collettiva, domande, attese, paure. La vicenda Englaro ha spinto verso il suo esito un dibattito ormai maturo, anche sul piano della discussione parlamentare.

La sentenza ha pesato, ma non è scoppiata come un fulmine a ciel sereno: sulla scorta e ad imitazione di altre sentenze in altri Paesi, è stata accuratamente preparata « a tavolino », come hanno raccontato con chiarezza alcuni protagonisti. Si è voluto creare in Italia un caso Crusnan, aprendo un varco a un ruolo creativo e attivo della magistratura; si è voluto supplire al compito istituzionale del Parlamento, non solo intervenendo sull'opinione pubblica e stimolando l'attività parlamentare (e fin qui si tratterebbe di normale campagna di opinione), ma creando un precedente giudiziario e indirizzando un'eventuale legge, e questo mentre il Parlamento stava discutendo sul tema. Forse la responsabilità è anche della politica, perché la discussione sul testamento biologico ha attraversato almeno tre legislature, senza riuscire ad arrivare alla sua conclusione; ma proprio per questo non è possibile, oggi, rimandare ulteriormente, con il rischio di dare l'impressione agli elettori di una paralisi e di una incapacità di rispondere alle richieste del Paese o, semplicemente, di svolgere il proprio compito istituzionale. Chi ha a cuore la funzione e la centralità del Parlamento non può che volere che si arrivi a una legge e che nessuno si sostituisca al Parlamento e ne invada gli ambiti e le competenze.

La sera in cui la notizia della morte di Eluana Englaro è giunta nell'Aula del Senato, quel ramo del Parlamento stava votando una legge con cui si ribadiva che nessuno può togliere idratazione e alimentazione a una persona gravemente disabile, che non sia in grado di mangiare e bere autonomamente. Non si tratta di alimentazione e idratazione forzata, altrimenti dovremmo definire allo stesso modo quello che oggi si fa normalmente con tutti i malati in quelle condizioni, dovremmo dire che oggi, a tutti i pazienti in stato vegetativo, viene somministrata alimentazione e idratazione forzata, visto che non c'è mai un consenso informato. Invece, non a caso le associazioni dei familiari dei malati in stato vegetativo hanno affermato, in un loro documento noto come « Carta di San Pellegrino», che alimentazione e idratazione sono semplicemente atti dovuti. E anche nella Conferenza sulla disabilità appena conclusasi a Torino, il gruppo di lavoro sullo «stato vegetativo come paradigma della disabilità estrema » è arrivato alle stesse conclusioni: i malati e i loro familiari non si pongono il problema se siano o no terapie, perché si tratta di atti dovuti, attinenti alla quotidianità dell'accudimento.

Tornando alla sera in cui è morta Eluana Englaro, si è deciso, con un accordo tra maggioranza e opposizione, di non andare avanti con la votazione, preferendo arrivare in tempi brevi ad una legge. Questo è stato l'impegno preso. La tensione del momento non si è risolta in una decisione emotiva, piuttosto in un impegno responsabile di fronte al Paese, per non avere più un altro caso del genere. Desidera ricordare che si sono però votate alcune mozioni e sottolinea come sia quella della maggioranza sia quella del Partito democratico, partissero dallo stesso presupposto, cioè che idratazione e alimentazione non fossero terapie. La lingua inglese distingue tra care e therapy, l'italiano non conosce, invece, questa distinzione, ma tutti sanno, nella pratica e nella esperienza che ognuno ha vissuto, che le due cose sono profondamente diverse. La cura è qualcosa che attiene al semplice bisogno di relazione e accudimento, di cui ciascuno fa esperienza, quando è bambino o in qualunque momento in cui è fragile, esposto, non autonomo: vuol dire la relazione, basata sugli affetti o sulla semplice solidarietà umana, per cui qualcuno si fa carico dei nostri bisogni elementari, delle nostre fragilità e incapacità, che siano transitorie o permanenti. Vuol dire portare il cucchiaio alla bocca di chi non lo sa e può fare, vestire o coprire una persona, aiutarla a muoversi, a pulirsi, ad andare in bagno. La cura può avere bisogno di sussidi tecnologici, semplicissimi come un biberon e una dentiera, o più sofisticati come un comunicatore, o una carrozzina; può aver bisogno di una ricetta medica come quella per il latte artificiale, ma resta accudimento, perché si tratta di gesti che non sono « terapia », cioè non guariscono una patologia, ma sono solo finalizzati alla quotidiana soprayvivenza. L'idratazione e l'alimentazione artificiale, così come la mobilizzazione di un malato o il coprirlo, non sono la terapia elettiva per nessuna malattia, e, se si sospendono, qualunque persona, sana o malata che sia, muore.

Questo è sembrato, dunque, il confine più evidente tra l'applicazione regolata dell'articolo 32 della Costituzione, a cui mira la legge che la maggioranza intende approvare, e lo scivolamento verso l'eutanasia, l'affermazione della morte come nuovo diritto individuale, anziché come parte inevitabile della condizione umana.

Si è detto che bisogna mantenere la « zona grigia » tra la morte e la vita, proprio per rispettare quel cono d'ombra in cui le decisioni sono prese in base alle relazioni, quella tra medico e paziente e quella tra il malato e i familiari, in un momento, come quello della fine della vita, che mal sopporta la rigidità di una norma uguale per tutti. Ma la « zona d'ombra » dichiara, infatti, di non apprezzare la definizione di « zona grigia », che sembra alludere a una indistinzione etica - è già stata violata e illuminata con violenza dall'intervento della magistratura, sia nel caso Englaro che nel caso Terri Schiavo. Entrambe sono morte sole. Terri con la vigilanza della polizia, che ha impedito ai genitori persino l'ultima carezza, Eluana lontana dalle mani amorose che l'avevano accudita; e nessuno specialista, nessun medico o studioso può garantire che non abbiano sofferto. Nessun paziente cosciente sceglie la morte per disidratazione, che è una morte di sofferenze indicibili: eppure l'opzione della morte per disidratazione sembra essere diventata, per alcuni, l'emblema della libertà personale.

Si è parlato di disarmo ideologico: si augura che si possa attuare, ma non lasciando lo spazio per l'intervento di altri magistrati e altre sentenze. Il disarmo ideologico non vuol dire attestarsi su posizioni di neutralità, o arretrare per amor di pace dalle proprie convinzioni, e creare una zona davvero grigia, in cui i colori non si distinguono più. Ritiene voglia dire, invece, libertà critica, confronto leale, disponibilità alla discussione aperta. Durante la discussione presso la 12° Commissione del Senato, questo è avvenuto, il dibattito è stato approfondito, e la legge è stata riscritta in più punti, accogliendo le obiezioni e le richieste dell'opposizione. Inoltre, durante le votazioni segrete, che sono state ben sessanta, spesso sui punti più sensibili c'è stata una convergenza più ampia del previsto. Il disegno di legge licenziato dal Senato è un punto di equilibrio tra diverse posizioni ed è frutto di un lavoro paziente e dialogico. Il disarmo vuol dire accordarsi almeno su un punto: fare una legge in tempi ragionevoli, nel leale gioco delle maggioranze e minoranze, di fronte all'opinione pubblica e al Paese.

La Commissione e il Governo hanno recentemente lavorato sul disegno di legge in materia di cure palliative. Ricorda che vi è stata una lunga polemica sulla questione se le cure palliative dovessero essere stralciate dalle proposte sulla fine della vita e portate in Aula autonomamente. La scelta fatta, con un accordo informale tra Camera e Senato, e con una decisione presa in Senato dalla Conferenza dei capigruppo, si è rivelata giusta: il disegno di legge sulle cure palliative ha fatto il suo percorso e la promessa di un iter parallelo dei due testi è stata mantenuta. Ora bisogna mantenere la seconda parte della promessa e i due progetti su cui le Camere hanno tanto lavorato, dedicandovi con passione le proprie energie e competenze, si sono « incrociati ». Si dichiara sicura che ciascuna delle Camere avrà, per il lavoro dell'altra, la massima considerazione e rispetto, ripercorrendo le motivazioni che hanno definito i due testi così come sono

oggi, e che si riuscirà finalmente a dare al Paese una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, rispondendo alle attese che il Parlamento stesso ha suscitato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Roccella per la sua puntuale e precisa replica.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, desidera ringraziare il rappresentante del Governo per la sua replica estremamente equilibrata, che dichiara di condividere totalmente. Si riserva, quindi, di svolgere ulteriori considerazioni a seguito delle audizioni previste per le prossime sedute. Osserva, infine, che, come ha sottolineato il sottosegretario Roccella, l'esame delle proposte di legge in titolo non avviene sull'onda emotiva sollevata da vicende contingenti, ma rappresenta, al contrario, il frutto di un lungo lavoro parlamentare, che si è protratto nel corso di più legislature.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 163 |
|---|-----|
| SEDE REFERENTE: | |
| Sui lavori della Commissione | 163 |
| Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) | 163 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ritiene che la gravità del nubifragio eccezionale verificatosi nella provincia di Messina nei primi giorni di ottobre, che ha provocato morti e distruzioni, renda pressante la necessità di prevedere un intervento urgente per risarcire quelle popolazioni per le devastazioni subite, anche con riferimento ai danni avuti nel settore agricolo. Invita pertanto il Go-

verno a promuovere una iniziativa che, oltre ad intervenire genericamente per l'emergenza, consenta fin da questa prima fase di risarcire le aziende agricole dei danni subiti alla produzione stagionale.

Paolo RUSSO, *presidente*, si associa alle espressioni di preoccupazione testé formulate dal deputato Ruvolo.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione generale del disegno di legge C. 2260 e dell'abbinata proposta di legge C. 2743 in materia di « Disposizioni per il rafforzamento della

competitività del settore agroalimentare », è stato previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 12 ottobre 2009.

Tuttavia, sentiti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, ha ritenuto opportuno scrivere una lettera al Presidente della Camera per rappresentargli l'esigenza di differire l'avvio dell'esame in Assemblea dei citati progetti di legge per il mese di novembre.

In particolare, ha ritenuto opportuno evidenziare l'esigenza della Commissione di esaminare compiutamente le diverse questioni affrontate dal provvedimento, tenuto conto che finora sono state dedicate al relativo esame due sole sedute. Ha inoltre ricordato che, a seguito dell'attivazione della procedura di notifica alla Commissione europea prevista per i progetti di regolamentazione tecnica dalla direttiva 98/34/CE e dalla legge n. 317 del 1986, vi è l'obbligo di differire la messa in vigore del provvedimento fino al 17 maggio 2010. L'accelerazione dei lavori della Camera dei deputati, pertanto, finirebbe per comportare uno squilibrio nel riparto dei tempi di esame tra i due rami del Parlamento non fondato su obiettive ragioni di urgenza.

Ha quindi ritenuto opportuno evidenziare che, nel merito, le disposizioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari necessitano, ad avviso della Commissione, di attenti approfondimenti e di un'adeguata istruttoria legislativa, anche alla luce dei rilievi e delle osservazioni che la Commissione europea ed alcuni Stati membri hanno formulato.

A questo punto, ritiene che la Commissione potrà proseguire nelle prossime giornate la discussione generale e svolgere quindi alcune audizioni in proposito, come prospettato nel corso della seduta del 20 maggio scorso, in cui era stato avviato l'esame del disegno di legge. Successivamente, si procederà all'adozione del testo base ed alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Luca BELLOTTI (PdL) ritiene necessario, proprio in virtù della ventilata maggiorazione dei tempi di discussione, svolgere un'ampia riflessione sul provvedimento. Esso, infatti, già nel titolo è lacunoso, non dando conto del proprio contenuto, incentrato invero sulle materie dell'etichettatura e delle agroenergie. Quest'ultimo tema, in particolare, è stato oggetto di interventi normativi che hanno stabilito incentivi molto attesi dal settore, e una loro messa in discussione creerebbe incertezza in quegli operatori che hanno effettuato investimenti contando su un quadro generale di riferimento certo. Ritiene pertanto necessario che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si pronunci con particolare riferimento a tale questione.

Per quanto riguarda poi il tema dell'etichettatura, pur manifestando apprezzamento per il contenuto della proposta di legge C. 2743, ritiene che occorrerebbe evitare di legiferare in maniera definitiva su tale complessa materia, dal momento che vi è il rischio, essendo i prodotti alimentari italiani frutto di trasformazioni di materie prime in larga parte prodotte all'estero, di non essere in grado di produrre alcun prodotto alimentare classificabile totalmente, e spesso anche solo prevalentemente, come italiano.

Osserva invece, conclusivamente, come il problema fondamentale risieda nel sistema distributivo italiano – in gran parte in mano a grandi organizzazioni estere – e nelle sue strategie – estremamente penalizzanti per i prodotti italiani non solo all'estero ma anche, paradossalmente, in Italia – da rivedere nella loro interezza.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene importante utilizzare l'occasione, offerta dal prevedibile svuotamento di contenuto del disegno di legge C. 2260, i cui commi 2, 3 e 4 sono già stati previsti all'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », per recuperare il testo prodotto dal Comitato ristretto sulle proposte di legge C. 337 e abbinate, in materia di agroenergie, trasfondendone i contenuti nell'articolo 3 dello stesso disegno di legge C. 2260. Inoltre, con riferi-

mento all'articolo 6 dello stesso disegno di legge, ritiene che si dovrebbe tenere nel massimo conto il contenuto della proposta di legge C. 2743, già approvata all'unanimità dall'Assemblea del Senato. Manifesta infine apprezzamento per la proposta di procedere ad audizioni con riferimento al disegno di legge in esame.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), pur manifestandosi favorevole all'effettuazione di audizioni in merito alle materie oggetto del disegno di legge in discussione e pur tenendo conto dei tempi imposti dal blocco della procedura europea che ha determinato la proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento fino al 17 maggio 2010, ritiene sia necessario dare in tempi brevi una risposta alle attese del settore agroalimentare, approvando il più presto possibile il disegno di legge C. 2260.

Paolo RUSSO (PdL) ritiene che la discussione che si è svolta in questi mesi al Senato abbia consentito di trovare un giusto punto di accordo nella definizione delle questioni affrontate dal provvedimento. Ciò anche alla luce del fatto che la proposta di legge S. 1331, in materia di etichettatura, è stata approvata presso l'altro ramo del Parlamento con un voto unanime.

Auspica quindi che l'esame alla Camera consentirà di giungere ad un'articolazione ancora più partecipata e convinta.

Viviana BECCALOSSI (PdL) rileva che, come già preannunciato nella seduta del 1º ottobre scorso, che la sua intenzione, in qualità di relatrice, è quella di presentare taluni emendamenti riferiti, in particolare, agli articoli 3 e 6 del disegno di legge C. 2260.

All'articolo 3, in materia di promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse, occorre infatti sopprimere i commi 2, 3 e 4, alla luce del fatto che tali disposizioni sono già previste dall'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante « Disposizioni per lo svi-

luppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ».

Fa presente che l'articolo 6 del disegno di legge, a sua volta, che riguarda l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, va riformulato tenendo conto del testo del progetto di legge C. 2743, approvato al Senato.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva che il disegno di legge C. 2260, presentato dal Governo, presenta caratteri di forte eterogeneità. Il provvedimento, a suo avviso, dovrà essere integrato con altre disposizioni volte a realizzare concretamente l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore agroalimentare.

Fa quindi presente che non vi è in alcun modo l'intenzione di rallentare l'iter di approvazione di un testo che, se integrato con alcune disposizioni, potrà rappresentare un importante strumento di intervento in favore del settore agricolo, anche alla luce del fatto che non sarà possibile intervenire con la legge finanziaria.

Sottolinea, quindi, che è con tale spirito che il suo gruppo si appresta ad esaminare il provvedimento in questione, cui oltretutto è abbinata la proposta di legge C. 2743, approvata all'unanimità dal Senato. Si chiede, peraltro, se la maggioranza ed il Governo – che gli sembra abbiano un atteggiamento poco omogeneo – concordino con tale impostazione.

Il Sottosegretario Antonio BUONFI-GLIO, intervenendo anzitutto in merito alla questione posta dal deputato Ruvolo all'inizio della seduta, con riferimento alla grave situazione in cui si trova l'area di Messina, fa presente che la fase attuale – di stringente emergenza – sta riguardando i provvedimenti di protezione civile e che, successivamente, si potrà tenere conto anche delle questioni che riguardano il settore agricolo. Rileva che da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi è il forte impegno a

seguire l'iter di definizione delle ordinanze di protezione civile e si dice certo che saranno assunti provvedimenti di ordine generale estendibili anche al settore dell'agricoltura.

Per quanto riguarda, inoltre, il provvedimento in esame, prende atto delle determinazioni alle quali è pervenuta la Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

167

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

SOMMARIO

Audizione di rappresentanti della società Sick S.p.A. (Svolgimento e conclusione)

Martedì 6 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione di rappresentanti della società Sick S.p.A. (Svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Sick S.p.A., che ringrazia per la loro presenza.

Giovanni GATTO, amministratore delegato della società Sick S.p.A., svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Antonio RUGGHIA (PD), nonché il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Giovanni GATTO, amministratore delegato della società Sick S.p.A., risponde ai quesiti posti.

Piero CORTICELLI, *Sick S.p.A.*, fornisce ulteriori precisazioni.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della società Sick S.p.A per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.50.

INDICE GENERALE

| 1 |
|---|
| |
| 2 |
| |
| |
| 3 |
| |
| |
| |
| 3 |
| |
| |
| 3 |
| |
| 3 |
| |
| |
| |
| |
| |

| SEDE REFERENTE: | |
|---|-----|
| Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio (Seguito dell'esame e rinvio) | 41 |
| ALLEGATO (Emendamenti) | 53 |
| Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2684) | 42 |
| Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara. C. 2230 Bertolini (Esame e rinvio) | 42 |
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 2422 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 43 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Atto n. 113 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame e rinvio) | 44 |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Atto n. 114 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame e rinvio) | 48 |
| II Giustizia | |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-00956 Nannicini: Problematiche relative al Fondo per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne | 56 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 64 |
| 5-01485 Vannucci: Sulla revisione della tabella delle sedi notarili | 56 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 68 |
| 5-00618 Bernardini: Sui decessi che si verificano negli istituti penitenziari italiani, con particolare riferimento alle vicende del carcere di Pesaro « Villa Fastiggi » | 57 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 70 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-01876 Di Pietro e Palomba: Sul sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani | 57 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 72 |
| 5-01877 Rao e altri: Problematiche relative all'ufficio del giudice di pace di Roma | 58 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 74 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (Seguito esame e rinvio) | 58 |
| ALLEGATO 6 (Emendamenti) | 76 |
| | , 0 |
| III Affari esteri e comunitari | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, dottor Marco Onida, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, e delle proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recanti « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » | 82 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

| AUDIZIONI INFORMALI: | |
|--|-----|
| Audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti spa e di SACE spa in relazione alle recenti modifiche della disciplina legislativa delle rispettive attività | 84 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza C. 2008 e abbA Governo (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti) | 84 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) | 87 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) | 89 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) | 92 |
| ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo) | 102 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Atto n. 113 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) | 93 |
| Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Atto n. 114 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) | 94 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno. Atto n. 119 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio) | 95 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 e abbA Governo (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti) | 96 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) | 97 |
| VI Finanze | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 108 |
| Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 12-30 ottobre 2009 | 108 |
| VII Cultura, scienza e istruzione | |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 | 110 |
| Evangelisti | 110 |

| COMITATO RISTRETTO: | |
|---|-----|
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis | 110 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli | 110 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano (Deliberazione di una proroga del termine) | 110 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 109 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 110 |
| Schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Atto n. 120 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio) | 112 |
| Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) | 115 |
| SEDE CONSULTIVA: DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Parere alla XI Commissione) (Rinvio dell'esame) | 116 |
| | |
| VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici | |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00160 Tortoli: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie (Seguito della discussione e rinvio) | 119 |
| Sull'ordine dei lavori | 119 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin | 120 |
| IX Trasporti, poste e telecomunicazioni | |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-01706 Lovelli: Mancato rinnovo del contratto di servizio ferroviario regionale in Piemonte | 121 |
| ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) | 129 |
| 5-00674 Tullo: Soppressione di voli tra Genova e Roma. | |
| 5-01396 Tullo: Soppressione del volo Genova-Roma del 5 maggio 2009 della compagnia aerea Alitalia-CAI. | |
| 5-01405 Tullo: Disagi derivanti all'aeroporto di Genova a seguito dell'avvio della nuova gestione di Alitalia | 122 |
| ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) | 132 |

| ATTI COMUNITARI: | |
|--|-----|
| Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». (COM(2009) 44 def.) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) | 122 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) | 126 |
| ALLEGATO 3 (Documentazione consegnata dal Governo) | 134 |
| AVVERTENZA | 128 |
| X Attività produttive, commercio e turismo | |
| • | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole) | 137 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni (Esame e rinvio) | 139 |
| XI Lavoro pubblico e privato | |
| COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: | |
| Sulla programmazione dei lavori della Commissione | 144 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | 177 |
| | |
| Audizioni di rappresentanti dell'ENPALS, di rappresentanti dell'AGIS e di rappresentanti di organizzazioni sindacali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago | 147 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724 Governo (Esame e rinvio) | 147 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (Esame e rinvio) | 154 |
| XII Affari sociali | |
| SEDE REFERENTE: | |
| Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Seguito dell'esame e rinvio) | 159 |
| AVVERTENZA | 162 |
| XIII Agricoltura | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 163 |
| | 103 |
| SEDE REFERENTE: Sui lavori della Commissione | 163 |

| Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e C. 2743, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) | 163 |
|--|-----|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI | |
| Audizione di rappresentanti della società Sick S.p.A. (Svolgimento e conclusione) | 167 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 168 |

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



€ 3,58

16SMC0002290